

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	12
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	18
FINANZE (VI)	»	19
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	39
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	47
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	50
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	71
AFFARI SOCIALI (XII)	»	82
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	105
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	106

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI); Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	107
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	108
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	109
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	111
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	113

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3303 Governo (*Esame e rinvio*) 3

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 9.05.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3303 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la III Commissione*, nell'introdurre i provvedimenti, evidenzia che la prima delle Convenzioni all'esame delle Commissioni, conclusa a Varsavia il 16 maggio 2005, è stata adottata al fine di accrescere l'efficacia degli strumenti internazionali esistenti in materia di lotta contro il terrorismo. La Convenzione mira infatti a favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo indicando due modi per raggiungere tale obiettivo: anzitutto, definendo come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo – quali la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento e, in secondo luogo, rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello interno (politiche nazionali di prevenzione), sia internazionale (modifica degli accordi esistenti in materia di estradizione e mutua assistenza giudiziaria, e predisposizione di ulteriori strumenti supplementari).

Passando all'illustrazione dell'articolato, rileva come il testo della Convenzione comprende un preambolo, 32 articoli ed

un allegato. Evidenza che nel preambolo è chiarito che i reati di terrorismo non sono in alcun modo giustificabili sulla base di considerazioni di alcun genere e che tutte le misure adottate per la prevenzione e repressione del terrorismo dovranno rispettare lo stato di diritto, i valori democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali, il diritto internazionale umanitario, senza pregiudizio della libertà di espressione e di associazione e che i fini della Convenzione è reato di terrorismo uno qualsiasi dei reati definiti nei dieci trattati universali delle Nazioni Unite contro il terrorismo; agli Stati che non siano ancora Parte di alcuni di questi trattati è riconosciuta la facoltà, da esplicitare, di non tenere conto dei reati in essi contemplati (articolo 1).

Ricorda quindi che i dieci Trattati, elencati nell'allegato alla Convenzione, sono: la Convenzione sulla repressione del sequestro illecito di aeromobili, firmata a l'Aia il 16 dicembre 1970; la Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, conclusa a Montréal il 23 settembre 1971; la Convenzione sulla prevenzione e la punizione dei reati contro le persone internazionalmente protette, inclusi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 4 dicembre 1973; la Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi, adottata a New York il 17 dicembre 1979; la Convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare, adottata a Vienna il 3 marzo 1980; il Protocollo per la repressione di atti illeciti di violenza negli aeroporti in servizio per l'aviazione civile internazionale, fatto a Montréal il 24 febbraio 1988; la Convenzione per la repressione di atti illeciti contrari alla sicurezza della navigazione marittima, fatta a Roma il 10 marzo 1988; il Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, fatto a Roma il 10 marzo 1988; la Convenzione internazionale per la repressione di atti terroristici dinamitardi, adottata a New York il 15 dicembre 1997; la Convenzione internazionale per la re-

pressione del finanziamento del terrorismo, adottata a New York il 9 dicembre 1999.

Pone quindi in rilievo che la Convenzione è applicabile ai soli reati di natura transnazionale (articolo 16), con esclusione dei casi di interesse esclusivo di un singolo Stato, ai quali, tuttavia, vi sarà la facoltà di applicare le disposizioni di cooperazione giudiziaria previste dalla Convenzione stessa (articoli 17, 20 e 22) e che obiettivo della Convenzione è migliorare la prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti negativi sul pieno godimento dei diritti umani (articolo 2); pertanto vengono indicate ipotesi di politiche nazionali di prevenzione del terrorismo, comprensive anche della promozione del dialogo interreligioso e interculturale (articolo 3) e prevista la reciproca assistenza tra le Parti attraverso lo scambio di informazioni, l'addestramento e altre iniziative congiunte (articolo 4).

Nota inoltre che il testo individua i profili di nuove figure di reato collegate alla commissione di atti di terrorismo e fa riferimento alla pubblica provocazione (istigazione) alla commissione di un reato terroristico (articolo 5), al reclutamento (articolo 6) ed all'addestramento ad attività terroristiche che si concretizza nella fornitura di istruzioni per la fabbricazione e l'uso di esplosivi, armi da fuoco, sostanze nocive e pericolose, nonché di metodologie specifiche volte alla commissione di atti terroristici (articolo 7). Osserva quindi che ciascuna delle Parti dovrà fare in modo di penalizzare nel diritto interno le tre figure di reato, se commesse illecitamente e intenzionalmente. Occorre notare come la penalizzazione dei comportamenti di cui agli articoli 5-7 sia subordinata all'effettivo giudizio di pericolosità di essi, sì da evitare il perseguimento di parole o atti non finalizzati ad alcuna condotta criminosa; tale prudenza è controbilanciata tuttavia dall'articolo 8, per il quale un atto costituisce reato (ai sensi degli articoli 5-7) anche se non sia stato effettivamente commesso.

Rileva ancora che particolare importanza assumono gli articoli 18-21 riguar-

danti l'applicazione del principio *aut dedere, aut judicare* (ossia l'obbligo dello Stato sul cui territorio si trova il sospetto terrorista di estradarlo verso lo Stato richiedente o, altrimenti, di esercitare l'azione penale nei suoi confronti), anche in rapporto al meccanismo per l'apposizione di riserve. Le autorità competenti di una Parte, senza preventiva richiesta, possono trasmettere alle omologhe autorità di un'altra Parte informazioni ottenute nell'ambito di loro indagini, qualora ritengano ciò utile per iniziative investigative o giudiziarie dell'altra Parte (articolo 22).

Passando ad illustrare la seconda Convenzione all'esame delle Commissioni, quella per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare, ricorda che essa è stata adottata a New York il 13 aprile 2005 con la risoluzione A/RES/59/290 dell'Assemblea Generale ed in seguito aperta alla firma dal 14 settembre 2005 (data in cui è stata sottoscritta dall'Italia) al 31 dicembre 2006 e che al momento la Convenzione, che è stata firmata da 115 Paesi, è stata ratificata (ovvero vi hanno acceduto) da 99 Parti. A livello internazionale, la Convenzione è in vigore dal 7 luglio 2007, data corrispondente al 30° giorno successivo al deposito della 22^a ratifica o accesso (come stabilito dall'articolo 25 della Convenzione medesima).

Ricorda inoltre che la Convenzione rientra nel novero degli strumenti internazionali oggetto di un disegno di legge di autorizzazione presentato alla Camera dei deputati nel settembre che fa seguito ad analoghi disegni di legge di autorizzazione, mai giunti al termine dell'*iter* parlamentare, susseguitisi dalla XV legislatura.

Quanto al contenuto, evidenzia che la Convenzione si compone di 28 articoli e di un preambolo dove si sottolinea che l'atto pattizio è lo strumento attraverso cui la Comunità Internazionale intende darsi regole certe e mezzi adeguati al fine di perseguire i reati connessi ad atti di terrorismo nucleare, inserendosi nell'attività più generale di misure volte all'eliminazione del terrorismo internazionale.

Passando ad illustrare il contenuto delle norme più salienti, osserva che par-

ticolare rilievo assume l'articolo 2 che individua le fattispecie considerate reato nella detenzione di materie radioattive, nella fabbricazione di ordigni o nel danneggiamento di impianto, precisando altresì che anche la sola minaccia di commettere un reato così definito è considerata un reato, come pure lo è la complicità.

Nota ancora che parimenti importante è l'articolo 5 che prescrive l'obbligo per gli Stati di adeguare i propri ordinamenti interni per la perseguibilità dei reati definiti all'articolo 2 e l'articolo 6 dispone tale adeguamento di modo che tali reati non possano in alcun caso essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi.

Evidenzia quindi che l'urgenza di contrasto al terrorismo internazionale derivante dagli eventi dell'11 settembre è il retroterra della firma, avvenuta il 15 maggio 2003, a Strasburgo, del Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo. Il Protocollo, al fine di rafforzare la lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani, modifica il testo della Convenzione nel senso di ampliare l'elenco dei reati da « depoliticizzare » sino a ricomprendere tutti i reati descritti nelle convenzioni e protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo; introduce una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione medesima, che consentirà di ulteriormente allargare la platea di tali reati; apre la Convenzione all'adesione degli Stati osservatori (Canada, Giappone, Israele, Messico, Santa Sede, Stati Uniti) presso il Consiglio d'Europa dando facoltà al Comitato dei Ministri di decidere caso per caso di invitare ad aderirvi anche altri Stati; include una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un paese dove esista il rischio di applicazione della pena di morte, oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria; istituisce un meccanismo di controllo (« COSTER ») per l'applicazione della nuova procedura relativa alle riserve e per altri compiti connessi con il

controllo dell'applicazione della Convenzione: tale meccanismo è destinato a completare le competenze classiche e più generali del Comitato europeo sui problemi della criminalità (CDPC) in merito alle Convenzioni europee nel settore della criminalità.

Rileva altresì che il Protocollo non è ancora in vigore: ai sensi dell'articolo 18, infatti, l'entrata in vigore dell'atto pattizio è stabilita dopo tre mesi dall'espressione, da parte di tutti i Paesi parte della Convenzione europea per la repressione del terrorismo (tra i quali l'Italia), del consenso ad essere vincolati dal Protocollo, in conformità con le disposizioni dell'articolo 17. Al momento il Protocollo è stato firmato da 46 dei 47 Paesi parte del Consiglio d'Europa (unica eccezione Monaco), dei quali solo 32 hanno ratificato o aderito, ovvero hanno firmato senza riserva di ratifica, e 14 non hanno proceduto ancora alla ratifica. L'Italia, in particolare, ha firmato il Protocollo con riserva di ratifica il 15 maggio 2003.

Passando ad illustrare l'ultimo Accordo all'esame delle Commissioni, la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo è stata firmata a Varsavia il 16 maggio 2005, evidenzia che essa aggiorna ed amplia le previsioni della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8 novembre 1990. Tale ampliamento è finalizzato a prendere in considerazione non soltanto il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite e che la Convenzione del 2005 rappresenta il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il testo mette in evidenza che il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti od alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in

ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni.

Ricorda, da ultimo, che la Convenzione è in vigore, sul piano internazionale dal 1° maggio 2008 ed è stata firmata da 39 Parti (38 Paesi membri del Consiglio d'Europa assieme all'Unione europea), 26 dei quali hanno completato le procedure di ratifica o adesione mentre 13, tra i quali l'UE, l'hanno sottoscritta non ratificata.

Prima di lasciare la parola all'onorevole Dambruoso per i profili di competenza della II Commissione, sottolinea come questo provvedimento costituisca un ulteriore significativo passo in avanti sul piano dell'adeguamento legislativo nella direzione di una pronta risposta alla minaccia terroristica, acuitasi a partire dagli attentati di Parigi, in linea con la vasta mobilitazione promossa dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea e da organizzazioni regionali come il Consiglio d'Europa per una sempre più efficace cooperazione multilaterale nella lotta al terrorismo.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, avendo il relatore per la III Commissione già proceduto ad illustrare il contenuto delle Convenzioni e del Protocollo internazionali che devono essere oggetto di ratifica, fa presente che si soffermerà sulle disposizioni in materia di contrasto al terrorismo di cui agli articoli da 4 a 8 del disegno di legge in discussione.

Osserva che l'articolo 4 del disegno di legge modifica il codice penale inserendovi, tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, nuove fattispecie di terrorismo internazionale e, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato, la fattispecie di terrorismo nucleare. In particolare, la lettera a) del predetto articolo inserisce nel codice penale nuove fattispecie penali relative a condotte di fiancheggiamento o sostegno del terrorismo internazionale, vale a dire il « finanziamento di condotte con finalità di terrorismo » (articolo 270-*quinquies*.1) e la « sottrazione di beni o danaro sottoposti a

sequestro » (articolo 270-*quinquies*.2). Segnala che il nuovo articolo 270-*quinquies*.1 del codice penale punisce con la reclusione da 7 a 15 anni chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati, in tutto o in parte, al compimento di atti con finalità terroristica. La fattispecie penale trova applicazione al di fuori delle ipotesi di associazione con finalità di terrorismo (articolo 270-*bis*) e di organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo (articolo 270-*quater*.1) e indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi raccolti.

Fa presente che il nuovo articolo 270-*quinquies*.2 punisce, invece, con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo internazionale. La lettera *b*) del richiamato articolo 4 inserisce nel codice penale l'articolo 270-*septies*, con il quale è resa obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto. Se la confisca di tali beni non è possibile, la disposizione autorizza la confisca per equivalente, cioè la confisca di altri beni di cui il reo ha disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto. La confisca non potrà riguardare i beni che appartengono a terzi estranei al reato.

Ricorda che la lettera *c*) del medesimo articolo 4 interviene sul capo del codice penale relativo ai delitti contro la personalità interna dello Stato, per inserire la nuova fattispecie penale di « atti di terrorismo nucleare » (articolo 280-*ter*). Il nuovo articolo 280-*ter* del codice penale punisce: con la reclusione da 5 a 10 anni, chiunque con finalità di terrorismo (articolo 270-*sexies*) procura materia radioattiva o crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso; con la reclusione da 7 a 15 anni chiunque, con le medesime

finalità, utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare o utilizza o danneggia un impianto nucleare, così da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Il terzo comma della nuova disposizione estende l'applicazione della fattispecie dal materiale radioattivo ai materiali o aggressivi chimici o batteriologici. Rammenta che l'articolo 5 del disegno di legge individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai fini della Convenzione di New York per la soppressione di atti di terrorismo del 2005. Conseguentemente, in relazione ai procedimenti penali per il delitto di atti di terrorismo nucleare, di cui all'articolo 280-*ter* del codice penale, dovranno essere effettuate le seguenti comunicazioni al Ministero: il PM dovrà comunicare l'esercizio dell'azione penale; il PM dovrà comunicare l'esecuzione di una misura di custodia cautelare (in carcere o agli arresti domiciliari), allegando copia dell'ordinanza; l'autorità giudiziaria dovrà comunicare l'esito definitivo del procedimento e il luogo dove i beni sequestrati sono custoditi, nonché le modalità di loro conservazione. Tutte queste informazioni dovranno essere trasmesse dal Ministro della giustizia agli Stati parte della Convenzione, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite. Dell'ubicazione e conservazione dei beni sequestrati è data comunicazione anche al direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

Segnala che l'articolo 6 disciplina la sorte dei materiali radioattivi (come pure degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari) sequestrati nell'ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare, prevedendo (comma 1): che l'autorità giudiziaria debba informare del sequestro il prefetto (e il Ministero della giustizia, come previsto dall'articolo 5, comma 4); che il prefetto debba a sua volta informare i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della salute, oltre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio; che il prefetto, su parere dell'ISIN – Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, debba adottare i provvedimenti ne-

cessari alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi (eventualmente provvedendo autonomamente in caso d'urgenza).

Osserva che i beni sequestrati sono dunque conferiti alla Società gestione impianti nucleari (Sogin S.p.a.), in veste di operatore nazionale individuato dal decreto legislativo n. 52 del 2007, o all'ENEA, in veste di gestore del Servizio integrato previsto dallo stesso decreto legislativo (comma 2). Laddove si tratti di beni mobili da restituire ad altro Stato che sia parte della Convenzione internazionale, provvede il Ministero dello sviluppo economico, sentiti, oltre che l'ISIN, anche i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'ambiente (comma 3).

Ricorda che l'articolo 7 introduce nel decreto legislativo n. 230 del 1995, di attuazione di una serie di direttive Euratom in materia di sicurezza nucleare, l'articolo 156-*bis* che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, della salute, delle infrastrutture e previo parere dell'ISIN, l'individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità di loro gestione e impiego, sulla base delle raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia. Il decreto ministeriale dovrà essere emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Fa presente che l'articolo 8 designa l'UIF – Unità di informazione finanziaria istituita dal decreto legislativo n. 231 del 2007, sul riciclaggio, come autorità di intelligence finanziaria in base alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Varsavia – 2005). L'autorità centrale prevista dalla medesima convenzione è individuata invece nel Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel rilevare che il provvedimento in esame rappresenta un efficace e significativo passo in avanti nella cooperazione internazionale per il contrasto e la prevenzione del terrorismo, rammenta che le convenzioni in discussione sono state già recepite da tempo da altri Paesi europei, mentre si apprestano ad essere ratificate dal nostro Paese con notevole ritardo rispetto alla sottoscrizione. Manifesta pertanto apprezzamento per il fatto che l'Italia, finalmente, allinei la sua normativa interna a quella degli altri Stati dell'Unione europea, dotandosi di più incisivi strumenti per la lotta e la repressione dei fenomeni terroristici.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore Generale delle Antichità e dei Musei della Siria, Maamoun Abdulkarim, sulla situazione del patrimonio artistico e archeologico in Siria e in Iraq e sulle prospettive di una sua migliore tutela

9

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 5 novembre 2015.

Audizione del Direttore Generale delle Antichità e dei Musei della Siria, Maamoun Abdulkarim, sulla situazione del patrimonio artistico e archeologico in Siria e in Iraq e sulle prospettive di una sua migliore tutela.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.30 alle 17.45.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00813 Polverini, 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini in materia di interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura	10
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 5 novembre 2015.

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00813 Polverini, 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini in materia di interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato agli affari regionali, Gianclaudio Bressa, sull'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del regolamento, e conclusione*) 11

AUDIZIONI

Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari regionali, Gianclaudio Bressa.

La seduta comincia alle 11.35.

Audizione del sottosegretario di Stato agli affari regionali, Gianclaudio Bressa, sull'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del regolamento, e conclusione).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Andrea CECCONI (M5S), Marilena FABBRI (PD), Teresa PICCIONE (PD), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Enrico BORGHI (PD), Matteo RICHETTI (PD) e Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Bressa per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo ed abb. (Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	12
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	17

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	12
AVVERTENZA	16

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 9.25.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Nuovo testo C. 2039 Governo ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 novembre 2015.

Assunta TARTAGLIONE (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole, con una osservazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta della relatrice.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 9.30.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 novembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, della Commissione per le questioni regionali, della Commissione Affari Costituzionali, della Commissione Finanze, della Commissione Cultura, della Commissione Ambiente, della Commissione Attività produttive, della Commissione lavoro, della Commissione Affari Sociali, della Commissione Politiche europee. La Commissione Bilancio esprimerà il parere all'Assemblea. La ha espresso parere favorevole.

Osserva che le Commissioni Cultura ed Ambiente hanno ciascuna apposto al parere favorevole una condizione, mentre le Commissioni Affari Costituzionali, Finanze, lavoro ed Attività produttive vi hanno apposto delle osservazioni. Il Comitato per la legislazione ha espresso alcuni rilievi. La Commissione per le questioni regionali e le Commissioni Affari Sociali e Politiche europee hanno espresso parere favorevole.

In merito ai pareri espressi, ritiene che la delicatezza delle questioni sollevate specialmente in alcuni pareri sia tale da indurre la Commissione a rinviare al Comitato dei nove l'approfondimento di tale questioni, considerato che oggi la Commissione, sulla base della programmazione dei suoi lavori, deve concludere l'esame del provvedimento, inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 9 novembre prossimo. Una eccezione merita di essere fatta per una osservazione della Commissione Affari Costituzionale che invita la Commissione di merito a risolvere una antinomia tra due articoli del testo per quanto attiene alla modifica dell'articolo 41 del Codice antimafia. Chiede al relatore il suo orientamento in merito ai pareri espressi.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, dichiara di condividere l'intervento della Presidente e, pertanto, propone alla Com-

missione di sopprimere dal testo risultante dagli emendamenti approvati l'articolo 34, che apporta alcune modifiche all'articolo 41, in quanto il successivo articolo 34-*bis* prevede una riscrittura completa dell'articolo 41. In particolare, l'articolo 34 prevede che all'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, siano apportate le seguenti modifiche: *a)* al comma 1: 1) le parole « può avvenire anche » sono sostituite dalle seguenti: « avviene »; 2) le parole « per finalità istituzionali » sono soppresse; *b)* il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. ».

La Commissione approva la proposta del relatore di sopprimere l'articolo 34-*bis* del testo trasmesso alle Commissioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che la Commissione nella scorsa seduta ha condiviso la sua proposta, già in precedenza formulata dall'onorevole Giulia Sarti, di redigere il testo unificato risultante dagli emendamenti approvati in maniera tale da seguire l'ordine delle modifiche apportate al Codice antimafia. Il testo così riformulato è stato inviato alle Commissioni per i pareri.

Rileva che la stessa esigenza sistematica di predisporre un testo dal quale risultino con chiarezza ed ordine le modifiche apportate al Codice antimafia induce a proporre un ulteriore coordinamento del testo che non tocca assolutamente le disposizioni approvate ma che raggruppa alcune di queste in un unico articolo in ragione della materia oggetto delle medesime.

Sottolinea che rimarrebbe sempre l'impostazione del testo che è stato trasmesso alle Commissioni, seguendo l'ordine degli articoli del codice antimafia che vengono modificati dal testo unificato, così come

richiesto dall'onorevole Giulia Sarti. La novità del tutto formale, ma che risponde ad una esigenza di sistematicità anche in vista dell'esame in Assemblea, sarebbe l'accorpamento di alcune modifiche al codice antimafia in un unico articolo del testo unificato. Ad esempio, le modifiche agli articoli 5, 6 e 7 del codice antimafia sarebbero ricomprese nell'articolo 2 del testo unificato, riferendosi tutte al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali. I richiamati articoli, infatti, rientrano nella Sezione I (Procedimento applicativo) del Capo II (Misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria) del Titolo I (Le misure di prevenzione personali) del Libro I (Le misure di prevenzione) del Codice antimafia. Rileva che l'accorpamento per materia, alla quale è fatto riferimento nella rubrica di ciascun articolo del testo unificato, segue la ripartizione del Codice antimafia.

Osserva che riunire in singoli articoli le disposizioni riconducibili ad una medesima materia evita il rischio di una frammentazione della discussione in Assemblea che si potrebbe ripercuotere negativamente sull'esame degli articoli. Ricorda che più volte i rappresentanti del Gruppo Movimento 5 Stelle hanno rappresentato l'esigenza di assicurare sistematicità nell'esame del testo.

Propone pertanto di riformulare il testo risultante dagli emendamenti approvati secondo il criterio esposto, secondo il seguente schema: il capo I (misure di prevenzione personali) contiene gli articoli 1 (soggetti destinatari), diretto a modificare l'articolo 4 del Codice antimafia, 2 (procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali), diretto a modificare gli articoli 5, 6, 7, 8, del Codice, 3 (impugnazione delle misure di prevenzione personali), diretto a modificare l'articolo 10 del Codice, e 4 (sorveglianza speciale), diretto a modificare l'articolo 14 del Codice. Il capo II (misure di prevenzione patrimoniale) contiene gli articoli 5 (procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali), diretto a modificare gli articoli 17, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25 del Codice, 6 (impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali), diretto a modificare l'articolo 27 del Codice, 7 (revocazione della confisca), diretto a modificare l'articolo 28 del Codice, 8 (rapporti con sequestro e confisca), diretto a modificare l'articolo 30 del Codice, 9 (cauzione), diretto a modificare l'articolo 31 del Codice, 10 (amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche), diretto a modificare l'articolo 34 del Codice, 11, (controllo giudiziario delle aziende), diretto ad introdurre l'articolo 34-*bis* nel Codice, e 12 (trattazione prioritaria dei procedimenti), diretto ad introdurre l'articolo 34-*ter* nel Codice. Il Capo III (amministrazione, gestione e definizione di beni sequestrati e confiscati) contiene gli articoli 13 (amministrazione dei beni sequestrati), diretto a modificare gli articoli 35, 35-*bis*, 36, 37, 38, 39 del Codice, 14 (gestione di beni ed aziende sequestrati), diretto a modificare gli articoli 40, 41 del Codice, 15 (strumenti finanziari a favore delle aziende sequestrate e confiscate) diretto ad introdurre l'articolo 41-*bis* nel Codice, 16 (tavoli provinciali permanenti e supporto alle aziende sequestrate o confiscate) diretto ad introdurre gli articoli 41-*ter*, 41-*quater* nel Codice, 17 (rendiconto e gestione dei beni confiscati) diretto a modificare gli articoli 43, 44 del Codice, 18 (destinazione dei beni confiscati) diretto a modificare gli articoli 45-*bis*, 46, 47, 48 del Codice, e 19 (regime fiscale e degli oneri economici) diretto a modificare l'articolo 51 del Codice. Il Capo IV (tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali) contiene gli articoli 20 (disposizioni generali per la tutela del terzo), diretto a modificare gli articoli 52, 53, 54, 54-*bis*, 55, 56 del Codice, 21 (accertamento dei diritti dei terzi) diretto a modificare gli articoli 57, 58, 59, 60, 61 del Codice, e 22 (rapporto con le procedure concorsuali) diretto a modificare gli articoli 63, 64 del Codice. Il Capo V (agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) che contiene l'articolo 23 (di-

sposizioni sull'agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) diretto a modificare gli articoli 110, 111, 112, 113 del Codice. Il Capo VI (modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare delega sulla tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate) che contiene gli articoli 24 (modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale all'articolo 25-*quinquies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), 25 (modifiche all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), 26 (modifiche al regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12), 27 (delega per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate) e 28 (modifica al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134). Il Capo VII (disposizioni di attuazione e transitorie) che contiene gli articoli 29 (disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e 30 (interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).

La Commissione approva la proposta della Presidente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva che, alla luce degli emendamenti approvati, occorre effettuare alcuni coordinamenti che non toccano assolutamente il contenuto del testo. Propone pertanto le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 13, comma 5, occorre sostituire nel comma 5 dell'articolo 38 le parole « primo grado » con le seguenti: « secondo grado », in quanto dall'intero testo, oltre che dagli altri commi dell'articolo 38, risulta che fino al decreto di confisca di secondo grado (e non più, come ora, di primo grado) emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia

svolge attività di supporto all'autorità giudiziaria; *b)* all'articolo 14, comma 2, lettera *c)*, occorre sopprimere le parole: « Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico » essendo già previste nella medesima lettera *c)* al capoverso 6-*ter*; *c)* all'articolo 21, comma 3, lettera *b)*, occorre sopprimere le parole: « Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi », in quanto nel periodo successivo si prevede che « Tutti i creditori possono impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-*bis*. ». Per mere ragioni di tecnica di formulazione legislativa, il periodo che rimarrebbe deve intendersi in tal senso: « Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-*bis*. »; *d)* occorre sopprimere l'articolo 29-*bis*, in quanto si tratta di un articolo del testo unificato che si riferisce all'articolo 28 di tale testo che è stato soppresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bindi 28.1; *e)* occorre modificare il titolo sostituendolo con il seguente: « Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo sulla tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate ».

Rileva peraltro che il testo sarà sottoposto, come avviene sempre, ad una verifica sotto il profilo della coerenza formale tenendo conto delle modifiche apportate dagli emendamenti approvati, con particolare attenzione ai riferimenti interni tra le disposizioni del testo.

La Commissione approva la proposta di coordinamento della Presidente e delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Davide Mattiello, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013.

C. 3241, approvato dal Senato.

ALLEGATO

**Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Nuovo testo C. 2039 Governo ed abb.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato il provvedimento in oggetto;

premesso che:

il predetto disegno di legge, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, stabilisce principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici;

rilevato che:

l'articolo 7, al comma 1, prevede che, per le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale, sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo e l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive;

il medesimo articolo, al comma 2, dispone che negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento o di diritti personali di godimento ovvero lo scioglimento delle comunioni e, comunque, in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, debba essere espressamente richiamato il predetto vincolo di destinazione;

le disposizioni di cui al citato comma 2, per evitare eventuali incertezze di carattere interpretativo, dovrebbero essere meglio specificate, prevedendo espressamente che l'omesso richiamo del vincolo di destinazione ad uso agricolo determini la nullità degli atti o dei contratti che abbiano ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione delle superfici agricole,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 7, comma 2, primo periodo, dopo le parole: « espressamente richiamato » si valuti l'opportunità di inserire le seguenti: « , a pena di nullità, ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00784 Spadoni: Sul rispetto dei diritti umani nell'estrazione e commercializzazione di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00151*) 18

INCONTRI INFORMALI:

- Incontro con l'Amministratore Delegato dell'ENI, Claudio Descalzi, sul rilievo geopolitico dei nuovi equilibri energetici nell'area del Mediterraneo 18

RISOLUZIONI

Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda.

La seduta comincia alle 13.55.

7-00784 Spadoni: Sul rispetto dei diritti umani nell'estrazione e commercializzazione di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00151).

La Commissione prosegue l'esame della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta di ieri.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo ha presentato una proposta di riformulazione e che si è convenuto di rinviare la seduta al fine di consentire ai presentatori dell'atto in titolo di disporre di tempi congrui per lo

svolgimento degli opportuni approfondimenti.

Manlio DI STEFANO (M5S) dichiara, anche a nome degli altri cofirmatari della risoluzione in discussione, di accogliere la proposta di riformulazione presentata ieri dal rappresentante del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi all'unanimità a risoluzione n. 7-00784, come riformulata, che assume il n. 8-00151.

La seduta termina alle 14.

INCONTRI INFORMALI

Giovedì 5 novembre 2015.

Incontro con l'Amministratore Delegato dell'ENI, Claudio Descalzi, sul rilievo geopolitico dei nuovi equilibri energetici nell'area del Mediterraneo.

L'incontro informale si è svolto dalle 14 alle 15.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria. C. 3369, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	19
Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro. C. 1035 Rizzetto, C. 3234 Basso e C. 3257 Mantero (<i>Esame e rinvio</i>)	25

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06877 Pesco: Attribuzione di incarichi di dirigenza esterna presso l'Agenzia delle entrate a personale già appartenente alla medesima Agenzia	30
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	33
5-06878 Pelillo: Applicazione delle detrazioni d'imposta ai fini della tassazione separata nei casi di erogazione di ammortizzatori sociali in deroga	31
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	36
5-06879 Paglia: Numero dei biglietti del « Gratta e vinci » venduti dal 2012 al 2014 e relativo gettito erariale	31
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	38

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e le finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 12.50.

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria.

C. 3369, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, la proposta di legge C. 3369, approvata dal Senato, recante norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria. Sottolinea innanzitutto l'ottimo lavoro compiuto dal Senato il quale ha approvato un testo che risulta condiviso dalla maggior parte dei gruppi politici.

In linea generale rileva come la proposta di legge sia volta a razionalizzare il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari mediante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. È prevista l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato,

ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari. All'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni:

consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari di cui all'articolo 31 del TUF);

persone fisiche consulenti finanziari indipendenti (attuali consulenti finanziari di cui all'articolo 18-*bis* del TUF);

società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria articolo 18-*ter* del TUF);

A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie attualmente esercitate dalla CONSOB sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari.

Rileva come sia prevista inoltre una disciplina regolamentare della CONSOB, emanata congiuntamente all'Organismo suddetto, per definire le modalità operative e la data di avvio sia dell'albo che della vigilanza da parte dell'organismo preposto.

Evidenzia come la disciplina in esame anticipi il recepimento di quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), la quale, all'articolo 9, comma 1, lettere *o*) e *u*), — in attuazione della Direttiva MiFID II, n. 65 del 2014 — contiene una delega in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, volta ad assegnare ad un unico organismo, sottoposto alla vigilanza della CONSOB, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti e ponendo le spese relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati. È previsto,

inoltre, di attuare la citata direttiva con riferimento al meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori.

Ricorda che, secondo la legislazione vigente, i promotori finanziari sono quei soggetti che esercitano professionalmente l'offerta fuori sede di prodotti finanziari e servizi di investimento, in qualità di dipendente, agente o mandatario. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto (SIM, SGR, banche). Tale disciplina è stata innovata dal decreto legislativo n. 164 del 2007, in attuazione della direttiva 2004/39/CE (cosiddetta direttiva MiFID) relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Dal 1° gennaio 2009 l'Albo dei promotori finanziari non è più tenuto dalla CONSOB, bensì dall'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con il regolamento 16190 del 29 ottobre 2007 dalla CONSOB e sotto la vigilanza della medesima.

In tale contesto ricorda che i consulenti finanziari sono le persone fisiche, in possesso di determinati requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e patrimoniali, che prestano la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Le società di consulenza finanziaria, che devono essere costituite in società per azioni o in società a responsabilità limitata, svolgono l'attività di consulenza in materia di investimenti e ogni altra attività consentita nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

La normativa citata prevedeva l'istituzione di un Albo delle persone fisiche, consulenti finanziari, al cui interno doveva essere istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria. Tuttavia l'Albo dei consulenti finanziari e l'Organismo per la tenuta dello stesso non sono stati costituiti.

Ricorda che il decreto-legge n. 91 del 2014 all'articolo 21-*bis* ha prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per continuare

ad esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell'attuazione della disciplina relativa all'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari. Di conseguenza, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato dalla legge a banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al 31 dicembre 2015.

Segnala altresì come la citata direttiva MiFID II, al considerando 87, rileva come gli investimenti che riguardano contratti assicurativi siano spesso messi a disposizione dei consumatori come potenziali alternative agli strumenti finanziari regolamentati dalla stessa direttiva o in sostituzione degli stessi. Pertanto la normativa che disciplina le attività degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione dovrebbe garantire un approccio normativo coerente sulla distribuzione di prodotti finanziari diversi che rispondono a esigenze simili degli investitori. Le rispettive Autorità di vigilanza, EIOPA ed ESMA, dovrebbero collaborare ai fini del conseguimento della massima coerenza possibile nelle norme di comportamento per tali prodotti di investimento.

Al riguardo ritiene opportuno rammentare in questa sede che oltre ai professionisti citati, nel settore finanziario operano anche gli operatori del settore bancario e quelli del settore assicurativo.

Tra gli operatori del settore bancario segnala gli intermediari finanziari, vale a dire soggetti, diversi dalle banche, che esercitano nei confronti del pubblico, in via professionale, l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; gli agenti in attività finanziaria, vale a dire i soggetti (persona fisica o giuridica) che promuovono e concludono contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di paga-

mento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane; i mediatori creditizi, cioè i soggetti (non persona fisica) che mettono in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Segnala che i soggetti che svolgono l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, i quali devono obbligatoriamente iscriversi in una delle cinque sezioni del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sono: A – agenti (compatibile con l'attività di agente in attività finanziaria e incompatibile con l'attività di mediazione creditizia); B – *broker* (compatibile con l'attività di mediatore creditizio e incompatibile con l'attività di agenzia in attività finanziaria); C – produttori diretti di imprese di assicurazione (incompatibile con l'attività di consulente finanziario); D – banche, intermediari finanziari *ex* articolo 107 del TUB, SIM e Bancoposta; E – collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari (incompatibile con l'attività di consulente finanziario).

Anche al fine di dare compiuta attuazione alla direttiva richiamata, ritiene sia pertanto opportuno ridefinire il quadro di tutti gli operatori del settore, facendo chiarezza sulle rispettive competenze e sulle eventuali compatibilità tra le diverse categorie.

Passando al contenuto della proposta di legge, la quale si compone di un unico articolo, suddiviso in 9 commi, illustra il comma 1, il quale dispone che l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari (come disciplinato dal comma 3) è subordinata al versamento della tassa sulle concessioni governative prevista dall'articolo 22 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 (168 euro). La disposizione precisa che la tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 2 trasferisce le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari dalla

CONSOB all'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari (articolo 31, comma 4, del TUF) il quale assume la denominazione, nonché la funzione, di Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

Tale Organismo opera sotto la vigilanza della CONSOB nel rispetto dei principi e dei criteri che devono essere stabiliti dalla stessa con regolamento.

Segnala come il predetto Organismo risulterebbe analogo a quello previsto per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), in quanto si occuperebbe di più di una figura professionale e assumerebbe anche le funzioni di vigilanza (essendo a sua volta vigilato dall'Autorità di vigilanza di settore).

È previsto inoltre che i riferimenti all'organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari, nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-*bis*, comma 6 (relativo ai consulenti finanziari), 31, comma 7 (relativo ai promotori), 55 e 196 del TUF si intendano sostituiti con il riferimento all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Ricorda che gli articoli 55 e 196 del TUF prevedono i provvedimenti cautelari e le sanzioni applicabili ai promotori finanziari.

Per quanto riguarda la formulazione della norma, segnala l'opportunità di intervenire mediante una novella delle disposizioni citate del TUF.

Sono abrogate le disposizioni relative all'Albo dei consulenti finanziari e all'Organismo per la tenuta dello stesso (articolo 18-*bis*, commi 2, 3, 4 e 5, del TUF).

Passa quindi a illustrare il comma 3, in base al quale l'albo unico dei promotori finanziari (di cui al citato articolo 31, comma 4, del TUF) assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari», nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni:

i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

i consulenti finanziari indipendenti;

le società di consulenza finanziaria.

I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari contenuti nell'articolo 18-*bis*, comma 1, e nell'articolo 18-*ter*, comma 3, del TUF si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo.

Anche in questo caso segnala l'opportunità di intervenire mediante una novella delle disposizioni citate del TUF.

Il comma 4 dispone che:

i promotori finanziari (di cui all'articolo 31 del TUF) assumono la denominazione di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

i consulenti finanziari (di cui all'articolo 18-*bis* del TUF) assumono la denominazione di consulenti finanziari indipendenti.

Rileva come siano conseguentemente modificati i riferimenti interni al TUF.

Passa quindi a illustrare il comma 5 il quale, in considerazione dell'ampliamento delle funzioni e dei soggetti coinvolti, prevede che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari si avvale di proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta a carico dell'organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato.

A tale riguardo, rileva come il penultimo periodo del comma 5, con una disposizione di non facile lettura, disponga in merito all'attuazione della norma di cui articolo 29-*bis*, comma 1, della legge n. 262 del 2005, introdotto dal decreto-legge n. 90 del 2014 in tema di incompa-

tibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico. Tale articolo 29-*bis*, comma 1, al primo periodo, dispone che i componenti degli organi di vertice e i dirigenti della CONSOB, nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi.

In tale contesto viene previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1, quarto periodo, dell'articolo 29-*bis* citato, sono emanate le relative disposizioni attuative, in coerenza con il predetto provvedimento.

Il richiamato quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29-*bis* dispone che le disposizioni si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con DPCM 29 gennaio 2015 è stato definito tale regime delle incompatibilità.

Al riguardo segnala l'opportunità di coordinare tale norma con l'intervenuta emanazione del DPCM.

L'ultimo periodo del comma 5 prevede l'applicazione dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, il quale stabilisce che, qualora disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

Il comma 6 dispone che la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa, entro sei mesi dall'adozione del regolamento della CONSOB, i principi e i criteri nel rispetto dei quali

deve operare l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, con riguardo alle modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni; agli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo; alle attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria.

Con successive delibere la CONSOB stabilisce la data di avvio dell'albo unico dei consulenti finanziari nonché la data di avvio dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

Illustra quindi il comma 7, in base al quale, con regolamento emanato dalla CONSOB, dovranno essere disciplinati i meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla CONSOB, a partecipazione obbligatoria. Tali meccanismi dovranno assicurare l'efficienza, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela. Non dovranno essere previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A copertura degli oneri occorrenti per il funzionamento del suddetto organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie è previsto che le entrate derivanti dal versamento della tassa sulle concessioni governative (previsto dal comma 1) sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e, nei limiti di 0,2 milioni di euro per il solo anno 2016, sono riassegnate ad un apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura della restante parte degli oneri per l'anno 2016 si provvede con le risorse derivanti dalle contribuzioni dovute alla CONSOB dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. A decorrere dall'anno 2017 alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede unicamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni dovute alla CONSOB dai

soggetti sottoposti alla sua vigilanza, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge n. 724 del 1994.

Al riguardo ricorda che l'articolo 75 della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) prevede l'istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di ricorso per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di consumo relative alla prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori da parte delle imprese di investimento. Gli Stati possono avvalersi di organismi preesistenti. La legge di delegazione europea 2014 (l'articolo 9, comma 1, lettera *u*), della legge n. 114 del 2015) dispone l'attuazione di quanto sopra ricordato modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal TUF ed assicurando il coordinamento con le altre disposizioni vigenti. Osserva dunque come anche tale norma preveda la copertura delle relative spese di funzionamento attraverso le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge n. 724 del 1994, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 8, conseguentemente all'introduzione del meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsto dal comma 7, e a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento ivi previsto, dispone:

l'abrogazione dell'articolo 32-*ter* del TUF, il quale, ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie, prevede l'intervento della Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB per le controversie sorte fra investitori e soggetti abilitati e relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio;

l'inserimento del nuovo meccanismo di risoluzione stragiudiziale, in luogo di quello sopra menzionato e di cui è pro-

posta l'abrogazione, nella disciplina relativa alla mediazione (di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 28 del 2010), la quale prevede l'esperimento della conciliazione quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria;

la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato) a carico dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nell'ambito delle società previste dalla disciplina sul sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria disciplinato dalla CONSOB, nonché a carico delle persone fisiche previste dalla medesima disciplina, in caso di mancata adesione al citato sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il comma 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Auspica quindi che sia possibile giungere in tempi molto rapidi all'approvazione del provvedimento, prima dell'avvio dell'esame presso la Camera del disegno di legge di stabilità 2016, attualmente all'esame del Senato. Sottolinea, infatti, come l'assetto di vigilanza sui consulenti finanziari sia oggetto di proroghe da ormai 7 anni e come, in mancanza di un intervento legislativo in materia entro la fine dell'anno in corso, sarebbe necessario disporre un'ulteriore proroga in merito. In tale prospettiva, riterrebbe opportuno fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ritiene opportuno prevedere un'ulteriore seduta di esame del provvedimento nella giornata di martedì 10 novembre prossimo, nel corso della quale potrà essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) condivide la proposta di organizzazione dei lavori avanzata dal Presidente, non ritenendo opportuno fissare fin d'ora il termine per la presentazione di emenda-

menti. Reputa, infatti, che non sia consigliabile adottare decisioni affrettate sul tema della vigilanza in materia di consulenza finanziaria e che a tale riguardo non possa essere considerata motivo sufficiente per compiere accelerazioni l'eventuale necessità di disporre ulteriori proroghe dell'attuale assetto di vigilanza in merito. Ricorda in tale contesto come le scelte precipitose adottate in passato sulla disciplina dell'attività degli agenti assicurativi abbiano determinato gravi ripercussioni in tale mercato.

Michele PELILLO (PD) condivide la proposta di organizzazione dei lavori del Presidente.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di martedì 10 novembre prossimo.

Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro.

C. 1035 Rizzetto, C. 3234 Basso e C. 3257 Mantero.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Federico GINATO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, le proposte di legge C. 1035 Rizzetto, C. 3234 Basso e C. 3257 Mantero, recanti il divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro.

In particolare, segnala come le proposte di legge C. 3234 e C. 3257, di identico contenuto, siano costituite di due articoli e intendano vietare qualsiasi forma di pubblicità ai giochi con vincite in denaro.

Al riguardo ritiene vada innanzitutto ricordato che l'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetta « decreto Balduzzi ») disciplina attualmente il divieto di pubblicità dei giochi leciti.

In particolare, il comma 4 del predetto articolo 7 vieta i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive, radiofoniche, e nelle rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani; sono peraltro vietati i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via *internet*, che incitano al gioco ovvero ne esaltano la sua pratica, o che hanno al loro interno dei minori, o che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco.

Evidenzia quindi come, ai sensi del comma 4-*bis* del medesimo articolo 7, la pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro debba riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione, il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento.

Il comma 6 del già citato articolo 7 stabilisce che, in caso di violazione dei suddetti divieti è prevista la sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 euro per il committente del messaggio pubblicitario e per il proprietario del mezzo di comunicazione. Si prevede, inoltre, l'obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita sulle schedine e tagliandi dei giochi; sugli apparecchi *new slot* e nelle sale con videoterminali; nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi; nei siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro.

Il comma 7 dell'articolo 7 chiarisce la decorrenza delle suddette norme, che si applicano dal 1° gennaio 2013.

In tale contesto normativo, evidenzia come l'articolo 1, comma 1, di entrambe le proposte di legge vieti qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e (per l'esattezza la proposta di legge C. 3257 utilizza la congiunzione « o ») di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche o *on line*.

In sostanza si intende dunque vietare ogni forma di pubblicità ai giochi con vincite in denaro, estendendo tale divieto anche oltre i mezzi di comunicazione attualmente individuati dal sopra richiamato decreto-legge n. 158 del 2012.

Il comma 2 conferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria alla violazione del divieto di pubblicità ai giochi. Rispetto alla misura attualmente prevista viene però abbassato il minimo del *quantum* dovuto: in luogo di una sanzione da 100.000 a 500.000 euro, si propone un minimo di 50.000 euro ed un massimo 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che la effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa, analogamente a quanto è previsto dalle norme vigenti.

Ai sensi del comma 3, i proventi delle sanzioni sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 133, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

Rammenta che tale norma della legge di stabilità 2015 destina annualmente, a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, una quota pari a 50 milioni di euro per la cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, come definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Segnala come le norme dell'articolo 1 di entrambe le proposte di legge non prevedano l'abrogazione della vigente disciplina del decreto-legge n. 158 del 2012 sul divieto di pubblicità e sulle conseguenti sanzioni: rileva pertanto l'opportunità di coordinare le disposizioni con la disciplina vigente, ovvero chiarirne il rispettivo ambito di applicazione.

L'articolo 2 di entrambe le proposte reca la clausola di invarianza finanziaria.

Passando quindi a illustrare la proposta di legge C. 1035, rileva come essa, oltre a vietare qualsiasi forma di pubblicità per i giochi con vincite in denaro, come previsto dalle proposte di legge C. 3234 e C. 3257, stabilisca misure di controllo dell'età del giocatore e affidi ai sindaci la competenza per l'autorizzazione all'esercizio dei giochi, previo parere del questore e fatte salve le competenze previste dagli articoli 86 e 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di cui al regio decreto n. 773 del 1931) in materia di pubblici esercizi e di licenze per i concessionari del gioco.

In particolare, segnala l'articolo 1 della proposta, il quale intende novellare la disciplina contenuta nell'articolo 7, commi 4 e seguenti, del già ricordato decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto « decreto Balduzzi ») in materia di pubblicità del gioco d'azzardo.

Il comma 1 sostituisce il richiamato comma 7 dell'articolo 4 così vietando qualsiasi forma di propaganda pubblicitaria (dunque non solo quella sui mezzi di comunicazione attualmente elencati dal decreto-legge n. 158 del 2012), diretta o indiretta, dei giochi che prevedono vincite in denaro.

Resta ferma la misura della sanzione amministrativa in capo sia al committente del messaggio pubblicitario che al proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio è diffuso (da 100.000 a 500.000 euro). È prevista inoltre la sanzione accessoria della revoca della licenza di pubblico esercizio intestata al soggetto responsabile, ove la violazione sia reiterata più di due volte.

Al riguardo osserva come tale pena accessoria, in forza del tenore letterale della norma, appaia concretamente applicabile al solo caso di pubblicità effettuata in un pubblico esercizio sottoposto a licenza.

Il comma 2 chiarisce che la disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia dal 1° gennaio 2014.

In merito segnala la necessità di aggiornare tale data, ormai trascorsa.

Il comma 3 intende abrogare i commi 4-bis, 6 e 7 dell'articolo 7 del richiamato decreto-legge n. 158 del 2012 rispettivamente in materia di evidenziazione della percentuale di probabilità di vincita, sanzioni amministrative e decorrenza delle disposizioni.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2 della proposta, il quale reca disposizioni sul divieto di gioco lecito per i minori, chiarendo al comma 1 che per garantire l'applicazione del divieto della partecipazione dei minori ai giochi con vincite in denaro, i gestori di sale da gioco e di esercizi commerciali che offrono giochi pubblici o scommesse devono verificare preventivamente l'effettiva età del fruitore.

Il comma 2 prevede inoltre che con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono stabilite le modalità per rendere inaccessibili ai minori i siti *internet* che offrono giochi pubblici con vincite in denaro privi di sistemi di verifica preventiva e diretta dell'età dell'utente.

In merito ricorda che l'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011 vieta la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni e fissa la misura delle relative sanzioni. In particolare, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di 18 anni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro; indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione è punita con la chiusura

dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da 10 fino a 30 giorni; il titolare deve identificare i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento; per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; in caso di utilizzo degli apparecchi e dei congegni da gioco (*slot machine, videolottery*), il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate, e conseguentemente i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore.

Inoltre l'articolo 7, comma 8, del sopra richiamato decreto-legge n. 158 del 2012 prevede il divieto di ingresso ai minori di 18 anni nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT (*videolottery*) e nei punti vendita in cui si esercita – quale attività principale – quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

Illustra quindi l'articolo 3, il quale individua l'autorità competente per l'autorizzazione all'esercizio del gioco lecito nel sindaco del comune competente per territorio.

In dettaglio, il comma 1 prevede che l'apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo

parere del questore, ferme restando le norme generali del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) per quanto riguarda le licenze per l'installazione di apparecchi automatici e l'esercizio di scommesse.

Pertanto viene unificato nel sindaco l'autorità cui compete autorizzare il gioco lecito sul territorio, in luogo di prevedere regimi autorizzatori diversi secondo la tipologia di gioco esercitato.

L'autorizzazione municipale verrebbe concessa per tre anni, con possibilità di rinnovo alla scadenza; per le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine di cinque anni decorre dalla medesima data di entrata in vigore. Si presume, quindi, che a queste ultime sia garantita un'autorizzazione di durata più lunga.

Il comma 2 dispone che l'autorizzazione non sia concessa qualora il locale o l'esercizio per cui è richiesta sia ubicato entro un raggio di 300 metri, misurati secondo la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, da luoghi di culto, da impianti sportivi, da centri giovanili o da altri istituti frequentati principalmente da giovani ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette.

A tale proposito ricorda che l'articolo 7, comma 10, del più volte citato decreto-legge n. 158 del 2012 prevede la pianificazione di una progressiva ricollocazione della rete fisica degli apparecchi da intrattenimento (*new slot e videolotteries*) anche in funzione della loro distanza da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi. Segnala, inoltre, come sulla vicenda della distanza dei luoghi in cui si esercita il gioco lecito rispetto a luoghi sensibili siano intervenute con provvedimenti legislativi numerose regioni.

In tale contesto rammenta che il 22 ottobre 2015 la Commissione Finanze e tesoro del Senato ha avviato, in congiunta con la Commissione Sanità, l'esame in

sede referente di tre proposte di legge (A.S. 2024, A.S. 2033 e A.S. 2047), aventi contenuto analogo alle proposte di legge in esame.

In sintesi, osserva come le proposte di legge nn. 2024 e 2033 rechino il divieto di propaganda pubblicitaria (diretta o indiretta), di comunicazioni commerciali, di sponsorizzazione o di promozioni di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro. Il divieto si applica alle reti di raccolta sia fisiche, sia *on line*.

La proposta di legge n. 2047 reca una novella al Testo unico dei servizi di media audiovisivi (di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005). Viene inserita una nuova norma nell'articolo 36-*bis* del predetto Testo unico, dedicato ai principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, che vieta qualsiasi comunicazione commerciale, audiovisiva o radiofonica, diretta o indiretta, che induca all'acquisto di prodotti di giochi con vincite in denaro e alla partecipazione ad attività di gioco, anche *on line*, che implicino la vincita di somme in denaro legata al caso.

Le proposte di legge nn. 2024 e 2033 fissano, altresì, le sanzioni per il mancato rispetto del divieto; la proposta di legge n. 2024 punisce la violazione del divieto con la sanzione amministrativa da 50.000 a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che ha commissionato la pubblicità, a quello che la effettua e al proprietario del mezzo di diffusione. La proposta di legge n. 2033 prevede la sanzione da euro 20.000 a euro 200.000 per chiunque trasgredisca al divieto.

Entrambe le proposte di legge nn. 2024 e 2033 destinano i proventi delle sanzioni ad interventi di contrasto alle patologie connesse alla dipendenza dal gioco d'azzardo.

Sottolinea quindi come l'intervento legislativo sul divieto di pubblicità dei giochi pubblici risulti ormai particolarmente atteso e sia condiviso, oltre che dalla maggior parte dei gruppi politici, anche dallo stesso Governo, secondo quanto emerso nel corso della recente audizione del Sottosegretario Baretta sulle tematiche rela-

tive al settore dei giochi. Evidenzia, infatti, come, nel quadro delle misure per contrastare le infiltrazioni nel settore della criminalità organizzata e per disincentivare una diffusione eccessiva dei giochi d'azzardo, il divieto di pubblicità dei giochi stessi costituisca un aspetto importante. Auspica quindi che sia possibile giungere in tempi brevi all'approvazione di tale intervento normativo.

Walter RIZZETTO (Misto-AL) concorda con le considerazioni espresse dal relatore, rilevando l'esigenza di procedere rapidamente su tale importante materia, definendo un intervento normativo condiviso che risolva le questioni aperte, anche alla luce delle sollecitazioni che pervengono dalla società civile e dal mondo scientifico per quanto riguarda la prevenzione dei fenomeni di dipendenza patologica del gioco d'azzardo e la tutela dei soggetti malati. In tale contesto, sottolinea in particolare l'opportunità delle previsioni, contenute nelle proposte di legge C. 3234 e C. 3257, secondo cui i proventi delle sanzioni erogate nel caso di violazione del divieto di pubblicità dei giochi sono destinate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza del gioco d'azzardo.

Matteo MANTERO (M5S) sottolinea la rilevanza delle proposte di legge in esame, evidenziando come il gioco d'azzardo abbia in Italia un impatto sociale devastante, atteso che circa un milione di persone è affetto da patologie legate alla dipendenza da gioco.

In tale contesto la pubblicità dei giochi ha l'effetto perverso di nascondere agli stessi malati la loro condizione patologica: pertanto l'introduzione del divieto di pubblicità dei giochi costituisce una misura fondamentale, pur rappresentando solo un primo passo su una tematica molto complessa, rispetto alla quale occorrerebbe anche ampliare i poteri dei sindaci relativamente alla localizzazione sul territorio dei punti di gioco. Il divieto di pubblicità appare infatti importante per tutelare le fasce più deboli della popolazione, che

spesso risultano anche più esposte al rischio di dipendenze patologiche, rappresentando finalmente un primo passo rispetto all'obiettivo di tutela della salute dei cittadini indicato dall'articolo 32 della Costituzione.

Auspica quindi che si possa giungere in tempi rapidi all'approvazione dell'intervento legislativo.

Lorenzo BASSO (PD) ringrazia la Commissione per aver avviato l'esame delle proposte di legge. In tale contesto rileva come la proposta di legge C. 3234, a sua prima firma, e la proposta di legge C. 3257, di identico contenuto, che si concentrano sulla tematica relativa al divieto di pubblicità dei giochi pubblici, siano sottoscritte da un numero di deputati superiore alla metà dei componenti della Camera: auspica pertanto che tale ampia condivisione dell'intervento normativo possa consentirne la rapida approvazione, con il più vasto consenso dei gruppi.

Federico GINATO (PD), *relatore*, propone fin d'ora, ai fini dell'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame, di circoscrivere l'intervento normativo al divieto di pubblicità dei giochi.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel rilevare come le proposte di legge C. 3234 e C. 3257 si riferiscano solo al divieto di pubblicità dei giochi, mentre la proposta di legge C. 1035 interviene anche su altri aspetti del settore, ritiene che occorra preliminarmente circoscrivere l'ambito dell'intervento legislativo, evidenziando a tal fine come il tema delle competenze degli enti locali in merito all'autorizzazione dei punti di gioco presenti un maggior tasso di complessità, anche in considerazione del fatto che l'attuale quadro normativo in materia non prevede in merito un ruolo pregnante per le autonomie locali. Pur ritenendo che un intervento in tal senso sia condivisibile, evidenzia quindi l'opportunità di concentrarsi sull'introduzione in tempi rapidi del divieto di pubblicità dei giochi, che non avrebbe effetti finanziari, rinviando invece a un inter-

vento più complessivo sulla disciplina dei giochi, il quale si annuncia come imminente, la questione concernente il ruolo degli enti locali nei procedimenti di autorizzazione all'apertura dei punti di gioco, che invece potrebbe avere ricadute sul piano finanziario.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ritiene che nel corso della prossima seduta la Commissione potrà decidere in merito all'adozione del testo base. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e le finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.20.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Informa quindi che, su richiesta del rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione Sottanelli n. 5-06876 è rinviata ad altra seduta.

5-06877 Pesco: Attribuzione di incarichi di dirigenza esterna presso l'Agenzia delle entrate a personale già appartenente alla medesima Agenzia.

Daniele PESCO (M5S), nell'illustrare la sua interrogazione, ricorda innanzitutto che essa prende l'avvio dalla procedura, assolutamente anomala, con la quale l'Agenzia delle entrate ha nominato una propria dipendente, precedentemente po-

sta in aspettativa, dirigente a tempo determinato.

Rammenta infatti che, in palese violazione della Costituzione e della normativa in materia di reclutamento di dirigenti pubblici, tali nomine sono state effettuate senza svolgere alcun concorso, utilizzando, in maniera distorta e strumentale la procedura prevista dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 165 del 2001, in materia di assunzione di dirigenti dall'esterno.

Sottolinea come si tratti di una condotta grave con la quale l'Agenzia, ponendo in essere un comportamento *contra legem*, ha utilizzato la richiamata normativa in modo distorto, al fine di tutelare preventivamente la posizione di alcuni dipendenti, ponendoli al riparo della pronuncia con la quale la Corte Costituzionale era chiamata a decidere sulla legittimità della normativa relativa alle nomine dirigenziali effettuate dalle Agenzie fiscali.

Con riferimento alla vicenda, richiamata nell'interrogazione, della nomina a dirigente esterno a tempo determinato della dipendente Emiliana Bandettini, ricorda come essa, oltre ad essere stata arbitrariamente nominata dirigente, sia stata poi preposta a presidente della Commissione dell'Agenzia incaricata di selezionare le POS per l'ufficio *ruling*, il quale svolge compiti molto delicati relativi ai rapporti tra l'Agenzia e le multinazionali in ambito fiscale.

In tale contesto ribadisce quindi il suo giudizio fortemente negativo sulle pratiche adottate dall'Agenzia delle entrate nell'affidamento di nomine e incarichi e chiede al Governo di esplicitare quali siano le motivazioni poste alla base di tali scelte e come intenda intervenire per correggere questa situazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Nell'integrare la sua risposta, rileva in

primo luogo come essa dia conto della completa legittimità dell'operato dell'Agenzia nell'assegnazione delle nomine e degli incarichi richiamati nell'interrogazione, ai sensi della normativa di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In tale ambito, rileva peraltro come la risposta del Governo fornisca valutazioni circa gli aspetti specificamente tecnici e giuridici della vicenda posta dall'interrogazione, senza affrontare le valutazioni propriamente politiche, e pertanto discrezionali, ad essa connesse, in relazione all'opportunità dei comportamenti posti in essere dall'Agenzia.

Daniele PESCO (M5S) critica in primo luogo il fatto che il Governo giustifichi le scelte dell'Agenzia delle entrate nella materia posta dall'interrogazione sulla base di un'interpretazione dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 assolutamente distorta, volta ad attribuire impropriamente incarichi di dirigente esterno a persone in realtà già dipendenti dell'Agenzia.

A tale riguardo sottolinea infatti come la normativa richiamata non ponga alcun dubbio interpretativo circa il fatto che la procedura prevista per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti esterni può essere esperita purché la professionalità necessaria all'Amministrazione non sia rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione stessa, non delimitando tale presupposto all'assenza delle professionalità richieste nei soli ruoli dirigenziali.

Nel ribadire quindi il giudizio fortemente critico nei confronti dell'operato dell'Agenzia, la quale attua una politica di reclutamento del personale dirigenziale di tipo «familistico», evidenzia come si tratti di un atteggiamento che configura un grave abuso, rispetto al quale il Governo, anziché utilizzare strumentalmente l'interpretazione del citato decreto legislativo n. 165, dovrebbe assumersi la responsabilità di modificare tale disciplina, fugando ogni dubbio in merito ed esplicitando la propria posizione in tema di reclutamento.

5-06878 Pelillo: Applicazione delle detrazioni d'imposta ai fini della tassazione separata nei casi di erogazione di ammortizzatori sociali in deroga.

Michele PELILLO (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Nell'integrare la sua risposta, rileva inoltre come la tematica posta dall'interrogazione, la quale coinvolge fasce di popolazione svantaggiate, sia certamente rilevante e meritevole di interesse da parte del Governo. Ritiene quindi condivisibili le valutazioni contenute nell'atto di sindacato ispettivo circa la necessità che la normativa in materia di applicazione del regime di tassazione separata nei casi di erogazione di ammortizzatori sociali in deroga risulti effettivamente adeguata allo spirito della norma, ponendosi, quindi, a favore delle fasce di popolazione più disagiate.

Michele PELILLO (PD), nel ringraziare il Viceministro, prende atto della risposta, la quale fornisce un'esauritiva spiegazione delle motivazioni giuridiche della vicenda richiamata dalla sua interrogazione.

Ritiene peraltro che tali aspetti di natura giuridica non possano esimere il Governo dall'intervenire, anche modificando la normativa in materia, a tutela di una platea di cittadini che risulta già fortemente svantaggiata. Rileva infatti come si sia verificato, e rischi di verificarsi nuovamente anche nei prossimi anni, il paradosso per cui la disciplina fiscale relativa alla tassazione separata, originariamente concepita a favore dei contribuenti, penalizzi le fasce sociali più deboli, segnatamente i lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga, con evidente distorsione rispetto alle intenzioni poste alla base della normativa stessa.

5-06879 Paglia: Numero dei biglietti del «Gratta e vinci» venduti dal 2012 al 2014 e relativo gettito erariale.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PAGLIA (SEL) considera completa ed esauriente la risposta fornita dal Sottosegretario.

Maurizio BERNARDO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

5-06877 Pesco: Attribuzione di incarichi di dirigenza esterna presso l'Agenzia delle entrate a personale già appartenente alla medesima Agenzia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti lamentano che per fronteggiare gli effetti della sentenza della Corte costituzionale della sentenza n. 37 del 2015, che ha dichiarato illegittimi gli incarichi dirigenziali attribuiti a funzionari della terza area ai sensi dell'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, taluni funzionari dell'Agenzia delle entrate sarebbero stati messi in aspettativa e dalla stessa Agenzia investiti dell'incarico di dirigente esterno, in virtù dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare, gli Onorevoli chiedono chiarimenti in merito all'incarico conferito ai sensi del citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla dottoressa Emiliana Bandettini, attuale Direttore Aggiunto della Direzione Centrale Accertamento, alla quale è stato anche assegnato il compito di Presidente di una delle Commissioni incaricate a designare le posizioni organizzative speciali (POS) di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si osserva quanto segue.

In base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

Detta previsione normativa riguarda tutte le pubbliche amministrazioni e gli incarichi possono essere attribuiti sia a soggetti esterni che a funzionari della stessa amministrazione a norma del citato comma 6, che espressamente prevede il conferimento degli incarichi anche a persone che abbiano maturato per almeno un quinquennio esperienze di lavoro presso amministrazioni statali «ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi».

Inoltre, deve rilevarsi che ai sensi della citata disposizione il collocamento in aspettativa avviene solo dopo che il funzionario interno venga prescelto per un incarico dirigenziale a tempo determinato, all'atto della firma del relativo contratto. La norma prevede infatti che «Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio».

Ciò premesso, riprendendo quanto già riferito dall'Agenzia delle entrate ed esposto in occasione della risposta alla *question time* n. 5-06455, il limite percentuale sopra evidenziato è stato rispettato per entrambe le tipologie di dirigenti a tempo determinato: prendendo come base di calcolo il numero di posizioni dirigenziali risultanti dall'applicazione del decreto-legge 95/2012 (*spending review*), la dotazione organica delle posizioni dirigenziali di prima fascia è pari a 53 unità e quella delle posizioni di seconda fascia a 1.095 unità. Pertanto, il numero massimo teorico di incarichi dirigenziali a tempo determinato è pari a 5 per la prima fascia (10 per

cento di 53) e a 88 per la seconda fascia (8 per cento di 1.095). Gli incarichi affidati dall'Agenzia sono invece, rispettivamente, 4 e 27.

L'Agenzia rileva, altresì, che la nomina della dottoressa Bandettini è intervenuta diversi mesi prima della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, essendo stata deliberata dal Comitato di gestione dell'Agenzia il 29 ottobre 2014, mentre la sentenza è del 17 marzo 2015.

In ogni caso, risulta evidente come il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 costituisce una modalità di utilizzo del personale diversa e del tutto indipendente rispetto a quella censurata dalla Corte costituzionale, riguardante il conferimento in numero non percentualmente limitato di incarichi dirigenziali a funzionari ai sensi dell'articolo 8, comma 24 del decreto-legge n. 16/2012.

Va poi aggiunto che l'Agenzia delle Entrate ha fondato il proprio operato sull'orientamento della Corte dei Conti, che non ha messo in dubbio la legittimità dell'attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato a funzionari della stessa amministrazione che li conferisce e che, nella recente delibera n. 36 del 30 dicembre 2014, si limita ad osservare che la procedura prevista dall'articolo 19, comma 6, può essere adottata purché la necessaria professionalità « non [sia] rinvenibile nei ruoli [dirigenziali] dell'Amministrazione ».

Ad ulteriore conforto, viene richiamata anche la recente sentenza del TAR Lazio n. 3670 del 3 marzo 2015, che non solleva dubbi sulla legittimità del ricorso a funzionari interni ed afferma che, nell'attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato, gli interni avrebbero la precedenza sui soggetti esterni.

In merito al rilievo degli Onorevoli interroganti circa la scelta di affidare alla dottoressa Bandettini la responsabilità di una delle commissioni deputate alla valutazione dei funzionari a cui attribuire le posizioni organizzative (POS) di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015,

n. 157, in quanto i dirigenti con contratto a tempo determinato non potrebbero essere assimilati ai dirigenti dall'Agenzia delle Entrate, deve osservarsi che il dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001 riveste a tutti gli effetti, per il periodo di durata dell'incarico, la posizione di dirigente.

Quanto al possesso da parte della dottoressa Bandettini dei requisiti per il conferimento di incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, l'Agenzia riferisce che, premesso che il riferimento a « persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione » va inteso, come evidenziato dalla Corte dei Conti, con riguardo ai ruoli dirigenziali, la norma prevede che tali soggetti debbano avere « esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali » oppure debbano aver « conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica », trattandosi di condizioni alternative e non concorrenti. Quanto alla particolare specializzazione, essa può essere desunta anche da « concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza ». Pertanto, l'Agenzia conclude nel senso che i requisiti indicati dall'articolo 19, comma 6 per l'attribuzione dell'incarico risultano rispettati nel caso della dottoressa Bandettini.

Infine, l'Agenzia fa presente che la situazione della dottoressa Bandettini è del tutto diversa da quella del neo Direttore Centrale del Personale, dottoressa Calabrò, in quanto la dottoressa Calabrò appartiene al ruolo dirigenziale dell'Agenzia delle Entrate, avendo superato il relativo concorso, e pertanto non ha sottoscritto un contratto *ex* articolo 19, comma 6.

Circa la procedura di attribuzione delle cosiddette posizioni organizzative speciali sono opportune alcune precisazioni.

L'istituto non si configura quale progressione giuridica di carriera, ma come incarico temporaneo che risponde alla necessità di creare incarichi a termine, specificamente retribuiti, per lo svolgimento di posizioni di particolare valore e contenuto; il titolare di una posizione organizzativa non assume una posizione stabile all'interno dell'organizzazione, bensì ricopre quella posizione per un periodo di tempo determinato restando inquadrato nell'area di appartenenza.

Infatti, la norma istitutiva (articolo 23-*quinquies* del decreto-legge n. 95/2012) stabiliva che « Per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale (...), da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa ».

Con l'assegnazione dell'incarico il dipendente va a svolgere mansioni comunque rientranti nella declaratoria dell'area di appartenenza. Le posizioni organizzative non sono equiparabili ai dirigenti, né ai « quadri ».

In merito la Corte di cassazione a sezioni unite, con ordinanza del 14 aprile

2010, n. 8836, ha precisato che « la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione *ad tempus* di alta responsabilità ».

La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 90 del 28 gennaio 2005, aveva già precisato che « tali incarichi vengono conferiti a tempo determinato, possono essere revocati anticipatamente, e alla scadenza dell'incarico il dipendente – che comunque resta inquadrato nella categoria di appartenenza – viene restituito alle funzioni del relativo profilo », concludeva la Corte che « rivestire una posizione organizzativa non comporta l'acquisizione di una qualifica superiore o un diritto al mantenimento a tempo indeterminato dell'incarico ».

Inoltre, occorre rilevare che in base alla legge istitutiva l'attribuzione delle POS va disposta « secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive » ossia in una valutazione comparativa delle caratteristiche degli aspiranti.

ALLEGATO 2

5-06878 Pelillo: Applicazione delle detrazioni d'imposta ai fini della tassazione separata nei casi di erogazione di ammortizzatori sociali in deroga.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti lamentano che, relativamente agli anni 2013 e 2014, numerosi percettori di indennità di mobilità in deroga avrebbero subito un grave pregiudizio sia per effetto del ritardo nella relativa corresponsione che per effetto del mancato riconoscimento delle detrazioni da parte dell'ente erogatore.

In particolare, gli Onorevoli interroganti segnalano che l'ente erogatore avrebbe applicato la tassazione separata sulle somme erogate in ritardo rispetto all'anno di riferimento, senza riconoscere le detrazioni.

Considerato che l'applicazione della tassazione separata arreca pregiudizio ai percettori delle indennità in deroga, che non si vedono riconosciute le detrazioni, e che il ritardo nella corresponsione assume carattere fisiologico dando luogo all'applicazione della tassazione ordinaria, gli onorevoli interroganti chiedono al Governo quali iniziative intenda avviare per evitare che i lavoratori medesimi possano continuare a essere penalizzati, anche convocando un tavolo tecnico al fine di individuare eventuali soluzioni legislative.

A tal fine gli Onorevoli richiamano la necessità di dare attuazione all'ordine del giorno n. 9/3134-A/8, firmato dai medesimi interroganti e accolto dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° luglio 2015, con cui si impegnava il Governo ad intervenire per risolvere la problematica in argomento.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.

Le indennità di mobilità costituiscono prestazioni sostitutive del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR, sono assoggettate a tassazione in base alle regole previste per tale categoria di reddito dagli articoli 49 e seguenti del TUIR, e danno diritto, fra l'altro, alle detrazioni previste dall'articolo 13 del TUIR per i redditi di lavoro. In base a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il sostituto di imposta, nell'applicazione delle ritenute d'acconto, tiene conto delle detrazioni previste negli articoli 12 (per carichi di famiglia) e 13 (per tipologia di reddito) del TUIR.

Le detrazioni di cui all'articolo 12 sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.

Qualora le predette indennità siano percepite in anni successivi a quelli in cui si sono formate, saranno assoggettate a tassazione separata. Risulta, dunque, corretto l'operato dell'INPS finalizzato all'applicazione, sulle somme in commento, del regime della tassazione separata *ex* articolo 17 del TUIR.

In tale caso, l'articolo 23, comma 2, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 stabilisce che il sostituto opera la ritenuta sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 17, comma 1,

lettera *b*), del TUIR, con i criteri di cui all'articolo 21 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico.

In linea con quanto evidenziato, l'articolo 21, comma 4, del TUIR prevede il riconoscimento delle detrazioni di cui agli articoli 12 (carichi di famiglia) e 13 del TUIR (redditi di lavoro) se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono, sempreché gli aventi diritto dichiarino al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni di riferimento.

In merito al richiamo operato dagli Onorevoli interroganti al comma 3 dell'articolo 17 del TUIR, giova precisare che con riferimento alle somme in questione detta disciplina non contempla la possibilità di richiesta di rimborso da parte dei percettori degli emolumenti stessi. Diversamente, sussiste l'onere per l'amministrazione finanziaria, in sede di liquidazione, di provvedere all'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute con le modalità di cui agli articoli 19 e 21 del citato TUIR ovvero di

far concorrere i redditi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.

Delineato così il regime impositivo applicabile agli emolumenti in questione, l'Agenzia delle entrate precisa di non poter fornire indicazioni più circostanziate, in mancanza di elementi che consentano una valutazione più puntuale della concreta situazione dei contribuenti interessati, anche al fine di stabilire l'eventuale natura fisiologica della ritardata erogazione degli emolumenti in questione.

Infine, con riguardo ai presunti ritardi relativi alla emanazione dei decreti interministeriali di assegnazione alle Regioni delle risorse per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fa presente che, relativamente alle risorse per il 2014, i predetti decreti sono stati emanati in successive fasi temporali.

In particolare, l'ultimo è stato adottato l'8 maggio 2015, soddisfacendo le richieste delle regioni per l'anno 2014.

Per l'anno 2015, una prima quota è stata assegnata con decreto dell'8 luglio 2015, mentre la seconda e ultima quota è stata di recente determinata con un decreto già firmato dal Ministro del lavoro.

ALLEGATO 3

**5-06879 Paglia: Numero dei biglietti del « Gratta e vinci »
venduti dal 2012 al 2014 e relativo gettito erariale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Interrogante dopo aver stigmatizzato che l'Italia è il Paese in Europa ove il gioco è più diffuso, terzo al mondo dopo Stati Uniti e Giappone, mette in evidenza un dato « raccapricciante » relativo alla diffusione delle così dette vincite istantanee, i « gratta e vinci » che con una percentuale di biglietti venduti pari al 19 per cento, vanta un primato mondiale di vendite.

Pertanto, chiede di conoscere quanti siano i biglietti del « gratta e vinci » venduti negli anni 2012, 2013 e 2014, quale sia il gettito complessivo e quale sia la rete di distribuzione degli stessi.

Al riguardo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riferisce i seguenti dati.

Il numero complessivo dei « gratta e vinci » venduti, negli anni indicati, è il seguente:

2012: 2.098.187.185
(duemiliardinovantottomilionicentottantasettemilacentottantacinque);

2013: 1.970.773.798
(unmiliardonovecentosettantamilionisettecentosettantatremilasettecentonovantotto);

2014: 1.902.937.618
(unmiliardonovecentoduemilioninovecentotrentasettemilaseicentodiciotto).

La raccolta complessiva dei « Gratta&Vinci », negli anni indicati, è la seguente:

2012: 9.728.971.040
(novemiliardisettecentoventottomilioninovecentosettantunomilaquaranta euro);

2013: 9.573.828.731
(novemiliardicinquecentosettantatremilionioctocentoventottomilasettecentotre euro);

2014: 9.403.331.791
(novemiliardiquattrocentotremilionitrecentotrentunomilasettecentonovantuno euro).

Il gettito complessivo per lo Stato, negli anni indicati, è il seguente (si ricorda che una percentuale non superiore al 75 per cento viene distribuita in vincite):

2012: 1.593.837.778
(unmiliardocinquecentonovantatremilionioctocentotrentasettemilasettecentosettantotto euro);

2013: 1.478.613.591
(unmiliardoquattrocentosettantottomilioniseicentotredicimilacinquecentonovantuno euro);

2014: 1.451.698.911
(unmiliardoquattrocentocinquantomilioniseicentonovantottomilanovecentoundici euro).

I canali di distribuzione sono costituiti da esercizi pubblici (bar), tabaccherie, edicole, autogrill.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03653 Pili: Sulla salvaguardia e il recupero del sito archeologico sardo di Monti Prama.	
5-06203 Pili: Sul danneggiamento del sito archeologico dei Giganti di Monti Prama in Sardegna	39
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	41
5-06256 Ascani: Su talune questioni concernenti i docenti di strumento musicale	40
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	44
5-06378 Grillo: Sull'attivazione di nuovi corsi universitari in medicina e chirurgia presso la città di Enna.	
5-06380 D'Uva: Sull'attivazione di nuovi corsi universitari in medicina e chirurgia presso la città di Enna	40
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	45
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo (C. 2656 Iori), audizione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di ISFOL, UNI, del Comitato studentesco «Che ne sarà di noi? Tuteliamo il nostro futuro» e di esperti del settore	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

INTERROGAZIONI

Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.05.

5-03653 Pili: Sulla salvaguardia e il recupero del sito archeologico sardo di Monti Prama.

5-06203 Pili: Sul danneggiamento del sito archeologico dei Giganti di Monti Prama in Sardegna.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo,

vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde alle interrogazioni in titolo (*vedi allegato 1*).

Mauro PILI (Misto), replicando, deve dichiararsi del tutto insoddisfatto. La risposta che il Ministero dei beni e le attività culturali oggi gli fornisce – peraltro attraverso il Sottosegretario per l'istruzione, che quindi non porta alcuna responsabilità – è omissiva e menzogna (a partire dall'evidente svarione sull'ubicazione dei beni culturali che sono a Mont'e Prama e non in località Sa Osa vicino a Cabras). La trasmetterà alla procura della Repubblica. Il comportamento della soprintendenza

dei beni archeologici della Sardegna è intollerabile: è stata permessa l'espulsione dal sito di archeologi sardi, i quali sono stati sostituiti da una cooperativa « rossa », la quale utilizzando una ruspa ha danneggiato la testa di uno dei Giganti, nonostante da decenni si conosca l'importanza.

5-06256 Ascani: Su talune questioni concernenti i docenti di strumento musicale.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione in titolo (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, replicando in qualità di cofirmataria, apprezza la risposta, della quale prende atto, e che trasmetterà alla presentatrice, onorevole Ascani.

5-06378 Grillo: Sull'attivazione di nuovi corsi universitari in medicina e chirurgia presso la città di Enna.

5-06380 D'Uva: Sull'attivazione di nuovi corsi universitari in medicina e chirurgia presso la città di Enna.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde alle interrogazioni in titolo (*vedi allegato 3*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando alla sua interrogazione 5-06378, non si può dichiarare soddisfatta della risposta resa, che era incentrata sulle questioni più direttamente attinenti al Ministero della salute. Ricorda, quindi che l'attivazione di nuovi corsi universitari presso la città di Enna presenta delle illegittimità legate sia

alla fruizione di spazi pubblici concessi in base a convenzioni con il Sistema sanitario regionale siciliano, sia alla non applicazione della normativa nazionale che prevede il numero chiuso per l'accesso ai corsi universitari in medicina. Si riserva infine di presentare ulteriori strumenti di sindacato ispettivo in materia.

Francesco D'UVA (M5S), replicando alla sua interrogazione 5-06380, si dichiara parzialmente soddisfatto. Pur apprezzando le diffide rivolte dal MIUR ai diversi soggetti coinvolti, in merito alla possibilità che si attivino determinati corsi universitari in medicina nella città di Enna, ritiene che il Ministero possa intraprendere ulteriori iniziative a tutela della legittimità delle procedure.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 5 novembre 2015.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disciplina delle professioni di educatore e di pedagoga (C. 2656 Iori), audizione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di ISFOL, UNI, del Comitato studentesco « Che ne sarà di noi? Tuteliamo il nostro futuro » e di esperti del settore.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-03653 Pili: Sulla salvaguardia e il recupero del sito archeologico sardo di Monti Prama.**5-06203 Pili: Sul danneggiamento del sito archeologico dei Giganti di Monti Prama in Sardegna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco alle interrogazioni parlamentari con cui l'On.le Pili chiede quali iniziative il Ministero intenda adottare per la tutela e valorizzazione del sito archeologico di Mont'e Prama, in relazione a presunti atti vandalici e danneggiamenti.

Premetto che mi riferisco innanzitutto all'atto parlamentare del settembre dello scorso anno nel quale l'onorevole Pili lamenta la situazione di abbandono del sito e l'avvenuta incursione di tombaroli.

Nonostante il tempo intercorso, durante il quale sono state approntate le necessarie providenze che di seguito elenco, vorrei comunque precisare che dopo l'accertamento di un intervento clandestino, appunto a settembre del 2014, la Soprintendenza ha potuto verificare, mediante lo scavo delle sepolture, che la violazione era stata superficiale e irrilevante. Lo scheletro era conservato nelle stesse condizioni degli altri, mentre nessuna tomba conteneva oggetti di corredo. Durante lo scavo il sito è stato ininterrottamente sorvegliato con guardia armata notturna e festiva fino alla totale liberazione dell'area di scavo dalla presenza di manufatti a rischio di trafugamento.

Nel frattempo si è avviato il progetto di videosorveglianza dell'area e di messa in sicurezza mediante recinzione.

Nel marzo del 2015 il sito è stato infatti recintato con rete metallica alta 2 metri e dotato di cancello metallico carrabile, al fine di impedire l'accesso da parte di persone non autorizzate. La messa in sicurezza ha richiesto l'autorizzazione da

parte della Curia Arcivescovile di Oristano (proprietaria del terreno) e della Provincia di Oristano (proprietaria della strada che fiancheggia il lato orientale del terreno). Inoltre, l'area archeologica costituisce bene paesaggistico e tutto il territorio comunale di Cabras è sottoposto a vincolo paesaggistico, pertanto l'opera ha richiesto la previa autorizzazione paesaggistica (conferenza dei servizi del 15 gennaio 2015). Contemporaneamente, si è provveduto a riordinare e pulire tutto il terreno interessato dalle indagini e l'area si presenta oggi in condizioni di ordine, decoro e sicurezza. L'intervento clandestino è rimasto un fatto isolato e senza alcuna conseguenza.

Al momento, la valorizzazione *in situ* è preclusa dalla continuazione delle indagini archeologiche già avviate negli scorsi anni, anche se la Soprintendenza sta operando per creare un primo embrione di area archeologica restaurabile, valorizzabile e fruibile.

La Soprintendenza ha programmato e in parte già attuato i successivi interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio scultoreo attraverso la creazione del sistema museale di Mont'e Prama, costituito dal Museo Archeologico Nazionale di Cagliari e dal Museo Civico di Cabras. Le sculture rinvenute nel 2014 (due statue di pugilatori, un torso di arciera, un torso di pugilatore, due bacini, tre teste, una base di statua, un modello di nuraghe quadrilobato e altri pezzi minori) sono state esposte al museo civico di Cabras ancor

prima del restauro, al fine di favorire la massima diffusione della scoperta. La Soprintendenza ha curato l'allestimento museale con supporti, didascalie, immagini, testi esplicativi e documentazione fotografica. Il museo di Cabras, da parte sua, ha rinnovato interamente l'apparato informativo del museo.

La Soprintendenza nel 2014 ha sottoscritto un protocollo d'intesa con le Università di Cagliari e di Sassari, il comune di Cabras, la Casa Circondariale di Oristano e il Consorzio Uno di Oristano concernente il progetto Archeologia di Mont'e Prama, finanziato dalla Regione Sardegna (L.R.7/2007) e dalle due Università, con 200.000 Euro. Tale progetto si è svolto proficuamente, anche con la collaborazione dei detenuti, e i risultati sono resi pubblici con l'edizione del volume Archeologia di Mont'e Prama - 1, Ricerche 2014.

Recentemente le Università di Cagliari e di Sassari hanno ottenuto, in base ad un progetto di ricerca, dalla Fondazione Banco di Sardegna un ulteriore finanziamento pari a 150.000 euro suddivisi tra le due Università in parti uguali per l'anno 2015, ed è in corso la definizione di un nuovo progetto condiviso di indagine e valorizzazione. Mi preme sottolineare che il ruolo della Soprintendenza è pienamente e paritariamente attivo anche sul piano della ricerca scientifica, in aggiunta alla responsabilità connessa alla sicurezza del sito, alla conservazione dei reperti, nonché alla definizione delle strategie d'indagine, di restauro, di valorizzazione e fruizione, che trascendono la concreta attività di scavo e le competenze dell'Università.

In merito alla seconda interrogazione e alla recente notizia apparsa sulla stampa dell'utilizzo di ruspe per lo scavo archeologico e danneggiamento di reperti, vorrei precisare quanto segue.

La Soprintendenza ha intrapreso, nell'estate di quest'anno, l'intervento di recupero e ripristino della trincea degli scavi Bedini e Tronchetti della fine degli anni '70, procedendo alla rimozione di alcune centinaia di metri cubi di terra di riporto,

che negli anni '80 era stata riversata nell'area fino a colmarla quasi completamente. Il terreno, come si è detto, è di proprietà della Confraternita del Rosario di Cabras ed è amministrato dalla Curia Arcivescovile di Oristano, mentre tutti i terreni circostanti sono di proprietà privata. Tale intervento è stato eseguito da quattro operai, sotto la direzione della Soprintendenza, e col coordinamento dell'archeologo di cantiere, professionista di grande esperienza. Sono stati utilizzati un piccolo escavatore con cingoli gommati e con benna a taglio piatto e un camioncino per il trasporto a scarica, al fine di condurre l'indagine in estensione in modo agile ed efficace. L'escavatore è stato utilizzato secondo le modalità comunemente impiegate nei lavori di preparazione dello scavo archeologico; quindi è stato utilizzato per la rimozione della terra di riempimento e per alcuni tratti di scavo superficiale, ed è stato allontanato o spento ogni volta che emergeva una pietra o altro elemento stratigrafico distinto.

Ogni elemento, appena individuato, è stato ripulito e messo in evidenza con strumenti manuali leggeri: in questo modo sono stati messi in luce il crostone calcareo di base, dove affiorante; il filare di blocchi di basalto delimitante un tratto della cosiddetta strada sepolcrale; le lastre iniziale e terminale della necropoli Tronchetti, ancora infisse nella loro posizione originaria; le lastre di copertura delle 34 tombe della necropoli Tronchetti, rinvenute nella giacitura in cui vennero lasciate al termine dello scavo del 1979; le imboccature circolari dei relativi pozzetti; le complesse strutture della necropoli Bedini.

Una cura particolare è stata riservata proprio alla necropoli Bedini, poiché la sua singolarità e la necessità di stabilire correlazioni con gli spazi circostanti impongono una ricerca attenta e precisa. Nella trincea principale di Bedini sono state riportate alla luce le tombe « a pseudocista » da 1 a 10 e la loro prosecuzione, consistente in 6 lastre quadrate allineate di arenaria, pertinenti ad altrettante tombe integre. Con l'escavatore si è eseguita la sola rimozione del terreno di

riempimento, procedendo sempre alla rifinitura con strumenti manuali. Lo scavo ha messo in luce numerosi rinvenimenti antichi di varia natura (pietre, frammenti di calcare in parte pertinenti a statue e modelli di nuraghe) e un deposito, indagato in modo accurato e riservato. Il tutto è stato messo in evidenza, documentato con la creazione di un ortofotopiano e asportato ordinatamente, strato per strato e settore per settore secondo la quadrettatura a maglie di un metro. Gli elementi recuperati sono stati trasportati al magazzino del museo civico di Cabras. L'asportazione del dosso che segna il confine con il terreno di proprietà della Confraternita del Rosario (dato, in passato, in affitto ai coltivatori di Cabras) con l'escavatore ha rivelato evidenti segni di rimaneggiamento dovuti ai precedenti lavori agricoli.

Sono stato volutamente dettagliato nella riproduzione dell'attività di scavo eseguita per dimostrare l'estrema cura con la quale gli archeologici hanno affrontato i lavori. Non solo, questo ha consentito di verificare, proprio nel momento del ritrovamento del frammento di testa di arciera

o guerriero, probabilmente con elmo corinato, che esso era stato lesionato dai precedenti lavori di aratura profonda, come hanno rivelato le fratture antiche.

Non sono stati rinvenuti altri frammenti della testa, probabilmente sparsi nelle vicinanze proprio con le arature. Nell'area venivano messe in luce tre lastre di arenaria, un altro frammento informe di calcare bianco e infine un altro frammento di scultura, pertinente al gomito destro di un pugilatore.

Con questo non voglio affermare, in via generale, che, nel corso di scavi archeologici, il rischio di incorrere in danni a reperti sia escluso e tuttavia rassicuro l'On.le interrogante sul fatto che questo evento non si è verificato nel caso in parola.

Il Ministero, e concludo, si è profuso per la messa in sicurezza, la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Mont'e Prama e dei reperti in esso rinvenuti mediante l'impiego di ingenti fondi pubblici, di fondi Arcus, e con la proficua collaborazione delle Amministrazioni locali e dell'Università.

ALLEGATO 2

5-06256 Ascani: Su talune questioni concernenti i docenti di strumento musicale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante sottopone la questione dei docenti della classe di concorso A077 (strumento musicale) che si sono abilitati mediante la frequenza per un biennio dei corsi accademici di secondo livello più un anno di tirocinio formativo attivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti). Gli interessati ritengono che il decreto del direttore generale n. 680 del 6 luglio 2015 rechi una disparità di trattamento nei loro confronti rispetto agli altri docenti di discipline musicali (classi di concorso A031 e A032) che hanno conseguito l'abilitazione con il medesimo percorso.

Al riguardo, si ricorda che con il citato decreto direttoriale n. 680 del 2015, attuativo del decreto ministeriale n. 326 del 3 giugno 2015, è stato disciplinato, con cadenza semestrale, l'inserimento degli aspiranti in elenchi aggiuntivi alla seconda fascia delle graduatorie di istituto valide per il triennio 2014/2017, costituite a norma del precedente decreto ministeriale n. 353 del 23 maggio 2014.

Si ricorda, inoltre, che per i docenti di strumento musicale è stata prevista una specifica tabella di valutazione, per la precisione la Tabella 3 allegata al decreto ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014.

Il citato decreto ministeriale n. 353, nel regolamentare l'aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2014/2017, pur ricomprendendo all'articolo 2, lettera *b*), tra i titoli di accesso alle graduatorie di seconda fascia, anche le abilitazioni conseguite ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento n. 249 del 2010, ha tut-

tavia previsto appositamente, al successivo articolo 5, comma 1, che i titoli di accesso alla seconda fascia di strumento musicale debbano essere valutati ai sensi della predetta Tabella 3 allegata al decreto ministeriale n. 235 del 2014 e non ai sensi della tabella A allegata al decreto ministeriale n. 308 del 15 maggio 2014 di valutazione dei titoli dei docenti di seconda fascia della scuola secondaria.

Si ritiene utile sottolineare che gli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di istituto di seconda fascia, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 326, rivestono carattere meramente transitorio, essendo costituiti esclusivamente nelle more della successiva costituzione triennale delle graduatorie di istituto.

Per tale ragione devono ritenersi prevalenti le disposizioni generali contenute nel decreto ministeriale n. 353 del 2014 di costituzione delle graduatorie per il triennio 2014/2017.

Tutto ciò posto, una diversa valutazione del titolo di abilitazione in strumento musicale conseguito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti potrà essere presa in considerazione soltanto in occasione del prossimo aggiornamento triennale delle graduatorie d'istituto.

In conclusione, la sussistenza di una diversa valutazione dei titoli può esser tale in linea meramente di principio, si sottolinea, difatti, che la stessa non incide sui diritti di accesso all'impiego in quanto opera su graduatorie diverse, nell'ambito delle quali ciascuno dei soggetti inseriti è considerato in maniera conforme agli altri iscritti alla medesima graduatoria.

ALLEGATO 3

5-06378 Grillo: Sull'attivazione di nuovi corsi universitari in medicina e chirurgia presso la città di Enna.

5-06380 D'Uva: Sull'attivazione di nuovi corsi universitari in medicina e chirurgia presso la città di Enna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli Onorevoli interroganti, in relazione all'attivazione di corsi universitari in ambito medico-sanitario presso la città di Enna a seguito della convenzione stipulata tra la Fondazione Prosperina e l'Ateneo rumeno «Dunarea del Jos» di Galati, chiedono al Ministro se sia mai stato a conoscenza della volontà di attivazione di tali corsi universitari; se, in assenza di preventive informazioni, intenda urgentemente verificarne la conformità alla normativa nazionale; qualora venissero verificate eventuali profili di non corrispondenza alla normativa vigente, quali iniziative di competenza intenda intraprendere.

Il Ministero, appresa la notizia dai mezzi di informazione dell'intenzione di attivare corsi universitari in ambito medico-sanitario presso la città di Enna, si è immediatamente adoperato per verificarne la legittimità; paventandosi l'ipotesi di pubblicità ingannevole nei confronti degli studenti circa la possibilità di rilasciare titoli con valore legale.

Si è da subito palesato il dubbio, infatti, che tali attività non fossero conformi all'ordinamento universitario italiano che dettaglia per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia, in modo preciso e puntuale, criteri e procedure ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato. In particolare, le università accreditate all'estero, devono rispettare le procedure previste dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 214 del 2004, attuativo della legge n. 148 del 2002, che ha

ratificato la Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 sul riconoscimento dei titoli di studio.

Il Ministero, quindi, riscontrata la mancata attivazione delle procedure di cui al citato decreto ministeriale ed il mancato contesto autorizzatorio ivi previsto, ha diffidato gli interessati a porre in essere ogni attività e a fornire i chiarimenti del caso.

In particolare, in data 1° settembre il MIUR ha diffidato la Regione Sicilia, l'Università «Kore» di Enna, l'Università romana «Dunarea des Jos» di Galati e la Fondazione Proserpina a fornire i necessari chiarimenti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e dal porre in essere ogni attività non conforme alla legge in materia di riconoscimento delle Università straniere in Italia, con la precisazione che il MIUR disconosce al tempo stesso le eventuali attività già poste in essere in violazione di detta disciplina.

Il 22 settembre scorso la Fondazione Proserpina è stata ulteriormente diffidata dal porre in essere ogni attività non conforme all'ordinamento universitario o che possa anche rivelarsi una pubblicità ingannevole nei confronti degli studenti circa un'eventuale possibilità di rilasciare titoli che, disattendendo le procedure previste dal citato decreto, sarebbero privi di ogni valore e possibilità di riconoscimento. La Fondazione Proserpina, non ha tenuto in alcun conto le diffide ministeriali e ha dato concreto avvio all'attivazione dei suddetti corsi di laurea.

La mancata attivazione delle citate procedure, ha indotto, quindi, il Ministero a ritenere illegittime le attività medico-sanitarie attivate nella città di Enna. A ciò si aggiunga che, il Dipartimento per le Politiche europee, cui il Ministero ha richiesto un parere in merito, ha espresso l'avviso che, considerato il complessivo quadro giuridico all'interno del quale va collocata l'intera questione, qualsiasi attività posta in essere è da considerarsi illegittima perché non conforme alla disciplina vigente in Italia (DM 26 aprile 2004, n. 214). L'Avvocatura Generale dello Stato, il 23 ottobre scorso, ha condiviso tale parere ed ha indicato al MIUR le azioni da intraprendere al riguardo.

Pur volendo, infatti, richiamare il principio comunitario della libertà di stabilimento (articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - TFUE), cui le disposizioni del succitato decreto ministeriale vanno coordinate, e la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, occorre osservare che gli Stati membri possono disciplinare le modalità di accesso ed esercizio di un'attività di servizi, sul proprio territorio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e necessità. Il diritto di stabilimento non costituisce, difatti, un principio avulso dal complesso di norme di diritto derivato dell'Unione europea e di quelle proprie degli ordinamenti nazionali.

In particolare, per il caso che qui interessa, è inoltre la stessa Convenzione internazionale di Lisbona che consente alle parti contraenti (Stati) di subordinare le attività formative e/o di insegnamento superiore, poste in essere da istituti accademici stranieri operanti nel territorio di un altro Stato, a requisiti specifici previsti dalla legislazione nazionale.

In ogni caso, l'applicazione dei principi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) trova il neces-

sario contemperamento nei principi fondamentali e di ordine pubblico propri degli Stati membri. Nel caso in esame, in particolare, si rinvia agli articoli 117, 32 e 33 della Carta costituzionale relativi: alla competenza esclusiva dello Stato sia in ordine alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che in ordine alla definizione delle norme generali sull'istruzione, al diritto alla salute e al diritto all'istruzione.

Peraltro, va osservato che la recente giurisprudenza amministrativa (sentenza n. 2651/2013 del Tar Lazio) occupandosi proprio del tema della filiazione di università straniera in Italia, ha chiarito che la formazione dei medici e degli infermieri trova la propria fonte nel diritto comunitario (Direttiva 2005/36/CE sostituita di recente dalla 2013/55/CE). Compete, quindi, allo Stato membro disciplinare l'offerta formativa che avvenga in un territorio diverso da quello ove ha sede l'università madre, ove questo crei una disparità di trattamento tra studenti italiani che seguono in Italia i corsi di medicina e chirurgia e scienze infermieristiche, rimanendo assoggettati alla normativa italiana, e studenti italiani iscritti presso l'università rumena che frequentano gli stessi corsi di studio sul territorio italiano, ma sono soggetti alle norme rumene.

Alla luce quindi dei citati pareri del Dipartimento per le Politiche europee e dell'Avvocatura dello Stato, in data 26 ottobre, il Ministero ha trasmesso gli atti di diffida ministeriali sopra citati a tutte le Autorità competenti per materia e territorio rappresentando l'estrema delicatezza della vicenda, attese anche le rilevanti questioni di ordine pubblico che sono messe a rischio dall'attuazione dell'iniziativa in argomento, e la necessità che vengano adottati i necessari provvedimenti per la cessazione delle predette attività.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Natri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Natri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Prativiera, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian/A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 Decaro e abb.	49
--	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 12.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Natri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Natri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Prativiera, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian/A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato in Commissione nella seduta dell'Assemblea del 10 giugno 2015.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, dopo aver ricordato che nella seduta del 10 giugno scorso, l'Assemblea ha deliberato di rinviare in Commissione il testo unificato in oggetto, osserva che esso reca alcune disposizioni che sono state nel frattempo inserite in altri progetti di legge. Si riferisce, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 10 del testo unificato, che trattano della revoca della patente in caso di morte di persone causata da un conducente in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica causata da sostanze stupefacenti. Tale questione è stata affrontata infatti nella proposta di legge in materia di omicidio stradale che, dopo essere stata esaminata in sede referente dalle Commissioni riunite Giustizia e Trasporti, è stata approvata dall'Assemblea

della Camera nella seduta del 28 ottobre 2015 e trasmessa al Senato per un nuovo esame del testo come modificato dalla Camera. Richiama altresì le disposizioni contenute nell'articolo 11 del testo unificato, relative al rilevamento del mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione RC auto mediante strumenti di accertamento automatici, che sono state inserite in una versione sostanzialmente identica nel disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato in prima lettura dalla Camera e anch'esso trasmesso al Senato.

Invita pertanto tutti i Gruppi ad esprimere la propria posizione, indicando se ritengano o meno che vi siano le condizioni per riprendere l'esame del testo unificato in oggetto, rivedendolo e, eventualmente, anche ampliandone i contenuti. Ciò risulta tanto più necessario, in considerazione dei tempi lunghi dell'esame del disegno di legge di delega di riforma del codice della strada, approvato in prima lettura dalla Camera il 9 ottobre 2014 e attualmente all'esame del Senato. Ritiene importante acquisire la posizione di tutti i Gruppi proprio sulla base del fatto che, nella predisposizione del testo unificato in esame, la Commissione aveva svolto un lavoro in ampia misura condiviso unitariamente.

Vincenzo GAROFALO (AP) rileva in primo luogo l'assenza dei colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle che avevano espressamente richiesto di svolgere la presente seduta. Segnala altresì alla Presidenza l'opportunità di predisporre un nuovo testo, in cui siano evidenziate le parti da sopprimere, in quanto inserite in altri progetti di legge. Invita infine la Commissione a effettuare una adeguata riflessione, in esito alla quale possano essere individuati con chiarezza i contenuti e i tempi di esame del testo unificato in oggetto, anche al fine di evitare sovrapposizioni con altre iniziative legislative *in itinere*; segnala infatti che, per quanto concerne le modifiche del codice della strada, si trovano attualmente all'esame dei due rami del Parlamento tre diversi

provvedimenti, vale a dire il disegno di legge delega di riforma del codice, la proposta di legge concernente il reato di omicidio stradale, la quale, per quanto attiene alla sanzione accessoria della revoca della patente, va a novellare alcuni articoli del codice stesso e, infine, il testo unificato in esame.

Franco BRUNO (Misto) invita la Presidenza a valutare l'opportunità di sospendere o rinviare la seduta, in quanto risultano assenti i deputati appartenenti al Gruppo Movimento 5 Stelle, che ne avevano espressamente richiesto lo svolgimento.

Cristian IANNUZZI (Misto) ritiene che già nella seduta odierna si possano raccogliere le posizioni dei vari Gruppi rispetto a quanto indicato nell'intervento iniziale del Presidente, e, se non intervengono nella seduta deputati appartenenti al Gruppo Movimento 5 Stelle, acquisire in altra fase le loro valutazioni.

Ivan CATALANO (SCpI) nel concordare con quanto osservato dal collega Cristian Iannuzzi, segnala che potrebbe essere utile procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, al fine di rivedere il testo, arricchendone i contenuti. In proposito anticipa che il proprio Gruppo ritiene che nel testo unificato possano essere inserite alcune ulteriori misure, già definite in emendamenti presentati da deputati del Gruppo stesso in fase di esame del provvedimento in Assemblea, prima del rinvio in Commissione.

Paolo GANDOLFI (PD) ritiene sia utile riprendere l'esame del testo unificato in oggetto, sia per eliminare le disposizioni inserite in altri progetti di legge, sia per considerare la possibilità di ampliare i contenuti del testo. Segnala in proposito che in Senato è ripreso l'esame del disegno di legge delega di riforma del codice della strada, ma i tempi presumibili sono tali che rimane l'utilità di elaborare un testo in cui siano individuate alcune specifiche misure che, in ragione della loro partico-

lare urgenza, possano entrare immediatamente in vigore, prima dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega.

Michele Pompeo META, *presidente*, segnala che nel frattempo è giunto il deputato De Lorenzis, che potrà illustrare la posizione del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Diego DE LORENZIS (M5S) ritiene utile riprendere l'esame del testo unificato in oggetto, utilizzandolo come strumento per definire e approvare modifiche del codice della strada che hanno carattere di urgenza e che in questo modo potranno entrare immediatamente in vigore, prima dell'adozione del decreto legislativo di riforma del codice della strada.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, sulla base degli interventi che sono stati svolti nel corso del dibattito, ritiene opportuno rinviare l'esame del provvedimento a una successiva seduta,

nella quale si potrà prendere in considerazione anche l'istituzione di un Comitato ristretto per rivedere il testo unificato, eliminare le misure inserite in altri progetti di legge e, contestualmente, introdurre nel testo unificato stesso altre misure. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 5 novembre 2015.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

C. 2305 Decaro e abb.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.30 alle 13.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro. Testo unificato C. 1138 e abbinate (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	50
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	57
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	60

ATTI DEL GOVERNO:

Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Atto n. 211 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	53
--	----

INTERROGAZIONI:

5-02698 Nicchi: Acquisizione del gruppo Lucchini	55
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	63
5-03957 Ricciatti: Piano di riorganizzazione delle aziende Whiripool e Indesit.	
5-05022 Ricciatti: Piano industriale di Whiripool/Indesit.	
5-05763 Senaldi: Stato della trattativa relativa alla vertenza Whirilpool	55
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	65
5-05924 De Rosa: Procedura giudiziaria internazionale nei confronti della Repubblica italiana per la revisione del sistema incentivante sull'energia fotovoltaica	56
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	67
5-05985 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali della società JP Industries	56
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	70

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 8.40.

Norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il

riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro.

Testo unificato C. 1138 e abbinate.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 novembre 2015.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, che tiene conto del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e del contributo dei colleghi intervenuti (*vedi allegato 1*).

Ludovico VICO (PD) con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *a*) della proposta di parere, che evidenzia la necessità di prevedere una adeguata dotazione iniziale del Fondo per il credito di cui al nuovo articolo 41-*bis* del Codice antimafia, osserva come anche nella documentazione predisposta dal Servizio Studi si rileva che nel disegno di legge di stabilità per il 2016, in corso di esame presso il Senato, il Fondo per l'accesso e la continuità del credito a favore delle aziende sequestrate ha una dotazione pari a 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018. Riterrebbe opportuno coordinare tale previsione con le disposizioni recate dal nuovo articolo 41-*bis* del Codice antimafia.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, precisa che nel nuovo articolo 41-*bis* sono previste due sezioni del Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate, la prima volta ad alimentare un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, la seconda utilizzata per alimentare un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile. Sottolinea che il Fondo previsto dal nuovo articolo 41-*bis* non ha una dotazione iniziale e che il disegno di legge di stabilità per il 2016, all'articolo 13 prevede una dotazione di 10 milioni di euro per garantire l'accesso e la continuità del credito a favore delle aziende sequestrate. Sottolinea che occorrerà coordinare le disposizioni richiamate per assicurare un'adeguata dotazione al Fondo per il credito delle aziende sequestrate.

Davide CRIPPA (M5S), nel ringraziare il relatore per aver voluto accogliere al-

cune osservazioni sollevate dal proprio gruppo, avrebbe preferito che la proposta di parere prevedesse come condizioni il contenuto delle lettere *a*) e *b*) della proposta di parere.

Esprime alcune perplessità sul contenuto dell'osservazione alla lettera *d*) della proposta di parere, che prevede che al tavolo, di cui al comma 2 dell'articolo 41-*ter*, possano partecipare anche rappresentanti delle cooperative e degli organismi del terzo settore, questione che non ricorda essere stata affrontata nel dibattito della seduta di ieri e che non ritiene opportuno prevedere anche alla luce delle recenti inchieste come quella su « mafia capitale ». Ritiene sarebbe più opportuno prevedere la partecipazione al tavolo di un rappresentante della DIA al fine di garantire una maggiore trasparenza delle procedure.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, sottolinea l'opportunità di prevedere un ruolo forte dei rappresentanti delle cooperative e delle organizzazioni del terzo settore affinché possano partecipare alla fase iniziale dei tavoli provinciali permanenti istituiti per favorire la continuità dell'attività produttiva. Sottolinea peraltro che, pur trattandosi di un elemento rilevante, non appare dirimente ai fini della predisposizione della versione finale della proposta di parere. Sul punto dichiara pertanto la propria disponibilità a modificare la proposta di parere.

Ludovico VICO (PD), nel ribadire l'auspicio che nel disegno di legge di stabilità per il 2016 possa essere adeguatamente rifinanziato il Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate, richiama l'attenzione dei colleghi sull'osservazione contenuta alla lettera *f*) della proposta di parere in cui si invita la Commissione di merito a riconsiderare le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 3, che prevedono che nei contratti di appalto siano preferite le aziende sequestrate o confiscate oppure le cooperative che le hanno rilevate.

Raffaello VIGNALI (AP) giudica con favore l'osservazione contenuta alla lettera *d*) della proposta di parere che consente la partecipazione ai tavoli provinciali delle associazioni del terzo settore che sono anche in prima linea nella lotta contro la mafia. Occorre fare attenzione, a suo giudizio, a non giudicare con superficialità un settore che ha maturato grande esperienza e professionalità e che ha contribuito in moltissimi casi alla lotta contro le organizzazioni criminali. Per quanto riguarda la nomina degli amministratori giudiziari, ritiene che dovrebbero essere preferite figure con un alto profilo manageriale.

Davide CRIPPA (M5S), da un approfondimento svolto relativamente alle disposizioni dell'articolo 41-*ter* del Codice antimafia, sottolinea il fatto che le associazioni di volontariato e le cooperative sono già ricomprese nei soggetti ammessi alla partecipazione ai tavoli provinciali. A maggior ragione, non comprende la ragione di prevedere nella proposta di parere un'apposita osservazione, senza peraltro considerare la necessità di una riforma complessiva dell'intero sistema del mondo cooperativo e del terzo settore. Ribadisce altresì di non condividere la scelta di porre sullo stesso piano questioni come la dotazione finanziaria del Fondo per l'accesso al credito delle aziende confiscate con quella dei rappresentanti ai tavoli provinciali.

Lorenzo BECATTINI (PD) intervenendo sulla questione posta dal collega Crippa, che ritiene possa essere anche condivisa per alcuni aspetti, ricorda che recentemente la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura un'importante riforma del terzo settore (C. 2617) approvando, durante l'esame in Assemblea, alcune importanti modifiche al testo, che vanno nel senso auspicato dal collega Crippa, quali l'applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 anche al mondo del terzo settore. Auspica che la riforma attualmente all'esame del Senato possa essere ulteriormente migliorata soprattutto sul versante della disciplina degli

obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche.

Gianluca BENAMATI (PD), nel riconoscere la fondatezza delle osservazioni svolte dal collega Crippa circa la previsione nella normativa vigente della partecipazione di rappresentanti delle cooperative e delle associazioni di volontariato ai tavoli provinciali di cui al nuovo articolo 41-*ter* del Codice, giudica peraltro condivisibili le ragioni che hanno spinto il relatore a voler dare un particolare risalto alla questione nella proposta di parere. Propone quindi di inserire l'osservazione alla lettera *d*) nella parte premissiva della proposta.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, sottolineando che la finalità dei tavoli provinciali di cooperazione è soprattutto quella di salvaguardare la ripresa delle attività produttive delle aziende e, senza voler mettere in discussione la moralità della maggior parte delle società cooperative, modifica la proposta di parere nel senso suggerito dal collega Benamati.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, pur apprezzando lo sforzo ulteriore compiuto dal relatore, ribadisce che alcune osservazioni avrebbero dovuto essere trasformate in vere e proprie condizioni al fine di essere valutate con la dovuta efficacia dalla Commissione di merito. Non condividendo, altresì, le conclusioni del dibattito sulla questione da lui posta in merito al mondo cooperativo e al terzo settore, dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, come riformulata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 9.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 9.15.

Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

Atto n. 211.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'Atto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2015.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, richiama i contenuti della relazione illustrati nella precedente seduta, nella quale è stato chiesto da alcuni colleghi di acquisire informazioni maggiori sulla natura dei progetti e sul ruolo delle PMI all'interno di questo programma. Il Ministero dello sviluppo economico ha tempestivamente risposto alle richieste e ha fornito un documento che è in distribuzione. I 41 progetti sono elencati in una tabella, divisi per asse tecnologico e sono indicate le caratteristiche dell'azienda capofila e la sua dimensione aziendale all'interno del *cluster* di intervento. Per quanto riguarda il ruolo delle PMI, sottolinea che la tipologia degli investimenti richiede un loro intervento a supporto dell'azienda capofila. Osserva che dei 41 progetti approvati, 12 coinvolgono come capofila piccole e medie imprese. Si tratta del 29 per cento dei progetti approvati per un valore totale di 57 milioni di euro, pari a circa il 5 per cento dei progetti da finanziare che coinvolgono direttamente 16 PMI. È stata fornita

anche una valutazione del ruolo delle PMI nel resto dei progetti che può essere stimato nel 20 per cento del valore complessivo, mentre dal punto di vista tecnico si stima di un ulteriore 5 per cento di valore su attività di PMI non direttamente coinvolte nella fase progettuale. Ritiene pertanto che la documentazione messa a disposizione dal MiSE in risposta alle richieste avanzate nella precedente seduta sia esaustiva e utile all'espressione di un parere motivato e approfondito.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, osserva che il documento trasmesso dal Ministero consente alla Commissione di comprendere la finalizzazione degli investimenti rispetto alla dimensione delle imprese destinatarie.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che la tabella fornita dal MiSE non sia esaustiva e non fornisca i dati richiesti nella precedente seduta. Nella tabella vi è infatti un raggruppamento per tipologie di progetto che non reca, tuttavia, informazioni dettagliate sull'entità dei finanziamenti destinati alle singole aziende. Il raggruppamento per *cluster* non consente di valutare attentamente la tipologia di progetti cui sono stati destinati i finanziamenti.

Ludovico VICO (PD) ritiene che i dati forniti rappresentino un'operazione di trasparenza non scontata, sottolineando che per la prima volta la Commissione è posta nella condizione di valutare in modo sufficientemente dettagliato la destinazione dei finanziamenti previsti dalla legge n. 808 del 1985. Osserva che il sistema delle PMI coinvolte in progetti aeronautici è più ampio di quanto si possa immaginare e che le imprese operanti in questo di progetti sono spesso piccole e ad alta specializzazione.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, osserva che non appare semplice stabilire il ruolo di una piccola e media azienda all'interno di progetti complessi che, in questo caso, solo a consuntivo possono offrire una precisa ripartizione dei costi

finali. Ritiene che il documento trasmesso dal Ministero sia completo e significativo anche sul versante delle informazioni fornite sulle PMI e sulla ripartizione dei finanziamenti in ragione del carattere dimensionale delle aziende.

Adriana GALGANO (SCpI) ritiene che i dati forniti dal Ministero, pur rappresentando un elemento significativo in termini di trasparenza, non siano sufficientemente completi dal punto di vista qualitativo. Come parlamentare, intenderebbe conoscere gli obiettivi dei progetti e la loro coerenza con la politica industriale del comparto aeronautico. Chiede pertanto un'integrazione della documentazione per poter esprimere un parere argomentato al Governo.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, osserva che i progetti sono stati già valutati da parte del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che lo scorso 15 luglio – come ricordato nella relazione svolta nella precedente seduta – ha espresso il proprio parere riguardo alla loro validità tecnica e conseguentemente al loro finanziamento.

Adriana GALGANO (SCpI) ritiene che spetti alla Commissione valutare la rispondenza dei progetti alla realizzazione degli obiettivi industriali, in caso contrario non comprende l'oggetto del parere che deve esprimere la Commissione.

Raffaello VIGNALI (AP) ritiene che la funzione di valutazione e controllo sollecitata dalla collega Galgano possa essere effettuata dai singoli parlamentari in sede di sindacato ispettivo.

Adriana GALGANO (SCpI) ribadisce che scopo della sua richiesta è di conoscere gli obiettivi industriali sottesi ai nove assi richiamati anche dal relatore Benamati.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene che la questione posta dalla collega Galgano sia relativa alla definizione delle scelte industriali che hanno determinato, in una fase precedente a quella attuale, i criteri di scelta dei progetti. Si riserva pertanto di approfondire questo aspetto sollecitato dalla collega Galgano.

Davide CRIPPA (M5S), osserva che i dati forniti sono insufficienti a soddisfare le richieste poste dal proprio gruppo nella precedente seduta, sollecita una relazione più dettagliata da parte del Ministero che consenta di capire la percentuale dei finanziamenti destinati a progetti di carattere civile e la percentuale che sarà invece destinata a progetti relativi a programmi di difesa e sicurezza.

Ludovico VICO (PD) ritiene che la relazione svolta dal collega Benamati nella precedente seduta avesse un più ampio respiro rispetto alle tematiche della seduta odierna, dal momento che ha messo bene in luce la strategicità e le potenzialità dell'industria aerospaziale che merita di essere incentivata e sostenuta all'interno del sistema produttivo italiano.

Gianluca BENAMATI (PD), nel sottolineare che il parere dovrà essere reso entro il 22 novembre, concorda con le osservazioni sull'importanza dell'industria aerospaziale nel sistema produttivo italiano. Per questi motivi si potrebbe prevedere nel prossimo futuro un ciclo di audizioni dedicato al comparto all'interno dell'indagine conoscitiva che la Commissione intende svolgere nei primi mesi del prossimo anno sulla «manifattura digitale». Nel merito delle richieste, ribadisce che il documento trasmesso dal MiSE appare in grado di fornire le indicazioni sulle prospettive industriali del settore e la dimensione economica dei progetti. Un'analisi più dettagliata dei finanziamenti rivolti alle PMI non sarebbe, a suo avviso, significativa al fine di stabilire le finalità dei singoli progetti. Il Governo ha peraltro fornito valori sulla presenza delle piccole e medie aziende all'interno

dei progetti all'attenzione della Commissione. Sottolineato che i progetti ammessi a finanziamento sono stati ritenuti coerenti con le finalità industriali della legge n. 808 del 1985, ribadisce che approfondirà la questione posta dalla collega Galgano.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, osserva che, a suo avviso, il documento trasmesso dal Ministero offre un quadro utile di informazione e di trasparenza. Sottolinea che gli investimenti dell'industria aeronautica sono di frequente inseriti all'interno di accordi internazionali, ciò rende complesso distinguere tra una dimensione nazionale dell'investimento e le esigenze derivanti da esigenze di cooperazione internazionale. In secondo luogo, ritiene complessa anche la distinzione tra la finalità civile o di sicurezza connessa alla tipologia di investimento. Ci si muove peraltro all'interno di una cornice del tutto inedita, dal momento che per la prima volta una Commissione parlamentare viene investita di un parere su questa materia. Richiama pertanto i colleghi ad una grande attenzione perché una serie di aspetti possono essere affrontati nel parere che sarà espresso al Governo, altri più attinenti al controllo delle scelte industriali del Governo potranno invece essere trattati in altre sedi e attraverso altri strumenti a disposizione dei parlamentari – come giustamente ha sottolineato il collega Vignali – nella consapevolezza che la Commissione Attività produttive è competente solo per una parte degli investimenti relativi all'industria aeronautica, come del resto confermato anche dalla richiesta della Commissione Difesa di esprimere rilievi sull'atto in esame, dei quali il relatore terrà conto nell'elaborazione della sua proposta di parere. Assicura che solleciterà il Governo sulle ulteriori richieste emerse nella seduta odierna, nella consapevolezza, tuttavia, dei limiti delle competenze della X Commissione sulla materia in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

INTERROGAZIONI

Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il Viceministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda.

La seduta comincia alle 13.30.

5-02698 Nicchi: Acquisizione del gruppo Lucchini.

Lara RICCIATTI (SEL) dichiara di avere sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Carlo CALENDÀ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lara RICCIATTI (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatta della tardiva risposta fornita dal rappresentante del Governo, che si riferisce ad una ricostruzione dei fatti ormai superata dagli ultimi eventi. Sottolinea come in questo caso – diversamente da altre circostanze in cui il Governo ha manifestato prontamente la volontà di rispondere a questioni rilevanti di pertinenza della Commissione – la risposta, pur fornendo una dettagliata analisi delle vicende relative al gruppo Lucchini, sia giunta del tutto intempestiva.

5-03957 Ricciatti: Piano di riorganizzazione delle aziende Whirlpool e Indesit.

5-05022 Ricciatti: Piano industriale di Whirlpool/Indesit.

5-05763 Senaldi: Stato della trattativa relativa alla vertenza Whirlpool.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il viceministro Carlo CALENDÀ risponde alle interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lara RICCIATTI (SEL), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, al di là della vicenda giudiziaria in corso, di cui si attendono gli esiti. Esprime quindi apprezzamento per l'impegno dell'Esecutivo nella salvaguardia dei livelli occupazionali e nella garanzia della continuità produttiva degli stabilimenti italiani Whiripool e Indesit.

Angelo SENALDI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta in quanto il Ministero ha dichiarato di seguire con attenzione l'applicazione dell'accordo e ha comunicato che non esistono criticità al riguardo. Sollecita altresì il Governo a mantenere elevato il livello di attenzione sulla riorganizzazione del settore ricerca e sviluppo del gruppo Whiripool/Indesit.

5-05924 De Rosa: Procedura giudiziaria internazionale nei confronti della Repubblica italiana per la revisione del sistema incentivante sull'energia fotovoltaica.

Il viceministro Carlo CALENDÀ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco DA VILLA (M5S), replicando, prende atto della risposta preannunciando la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo per ulteriori approfondimenti. Chiede al Governo la possibilità di avere a disposizione le memorie relative all'arbitrato internazionale in corso.

5-05985 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali della società JP Industries.

Il Viceministro Carlo CALENDÀ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Lara RICCIATTI (SEL), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal Governo in quanto, pur ritenendo che la proroga della cassa integrazione non rappresenti una soluzione ideale, allo stato dell'arte, consente la salvaguardia dei livelli occupazionali. Esprime apprezzamento anche per la proroga da parte del MiSE dell'Accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area, al fine di individuare le soluzioni più adeguate per il superamento della crisi industriale nelle regioni Umbria e Marche.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro. Testo unificato C. 1138 e abbinate.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione,

esaminato il provvedimento recante: Norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro (testo unificato C. 1138 e abbinate);

osservato preliminarmente che si tratta di un provvedimento di 55 articoli che apporta numerose e sostanziali modifiche al Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e che la Commissione ha dovuto procedere all'espressione del parere in tempi ristretti;

osservato che il provvedimento presenta diversi elementi di pregio, frutto della esperienza maturata e delle criticità riscontrate nei primi anni di applicazione Codice antimafia;

sottolineata positivamente l'istituzione del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali, di cui al nuovo articolo 41-*bis*, che risponde alla specifica finalità di garantire il necessario supporto creditizio alle aziende che vengono sottoposte a sequestro;

rilevato che i dati dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, evidenziano come,

su dieci aziende assoggettate a sequestro, ben sette siano sottoposte a procedure di liquidazione ovvero a procedure concorsuali prima che si pervenga alla confisca e che solo una azienda su dieci giunga alla confisca definitiva in condizioni di operatività;

considerato che il nuovo articolo 41-*bis* non reca la dotazione iniziale del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate, né indica le modalità di rifinanziamento annuale;

rilevato che ulteriore elemento di pregio del provvedimento è rappresentato dall'istituzione, *ex* articolo 41-*ter*, di un tavolo permanente di confronto cui partecipano le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, con la specifica finalità di coinvolgere quei soggetti portatori di interessi diffusi che possono sicuramente contribuire al superamento di una altra criticità emersa in questi ultimi anni, rappresentata dall'emersione del lavoro nero cui spesso fanno ricorso le aziende assoggettate a sequestro;

osservato, tuttavia, che il tavolo dovrebbe essere aperto ad altri soggetti che potrebbero apportare un contributo significativo al recupero sociale delle aziende sequestrate, tra i quali le principali centrali cooperative e le organizzazioni del terzo settore maggiormente radicate sul territorio;

ritenuto indispensabile procedere ad una più ampia azione legislativa volta a sostenere le aziende, in particolare quelle di medie e grandi dimensioni, sottoposte a provvedimenti di sequestro;

rilevato che è necessario porre rimedio immediato alla fattispecie del licenziamento per sopraggiunta legalizzazione delle attività, in base al quale successivamente al sequestro gli amministratori giudiziari si trovano a dovere licenziare parte delle maestranze ed allontanare i cosiddetti « lavoratori in nero », i quali, senza responsabilità alcuna, sono chiamati a pagare le conseguenze dirette della regolarizzazione delle aziende sottoposte a sequestro;

sottolineata altresì la necessità di un intervento volto alla concessione di sgravi contributivi e previdenziali a favore delle aziende sequestrate che procedono, compatibilmente con le esigenze e le possibilità di sviluppo commerciale delle imprese stesse, alla regolarizzazione delle posizioni lavorative;

evidenziata infine la necessità di un ulteriore intervento finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali, ricorrendo, a parità di costo, alle imprese sequestrate per la fornitura di beni e servizi alla PA; in tal senso, ritenuta opportuna la creazione di un elenco presso la Consip, cui le pubbliche amministrazioni possano ricorrere in particolar modo per quelle forniture aventi carattere di urgenza che spesso vengono assegnate fuori da logiche di mercato e ricorrendo alla trattativa privata foriera di illegalità e corruzione,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 29, capoverso Art. 41-*bis*, valuti la Commissione di merito la possibilità di prevedere una adeguata do-

tazione iniziale del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate;

b) all'articolo 29, capoverso Art. 41-*bis*, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che l'accesso alle risorse di cui ai commi 3 e 4 è riferito alle apposite sezioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e del Fondo per la crescita sostenibile e non già alla totalità delle risorse dei suddetti fondi;

c) all'articolo 29, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che la nuova finalità del Fondo per la crescita sostenibile, di cui alla lettera c-*bis*) recante la definizione ed attuazione dei Piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata trova quale suo strumento di attuazione e finanziamento la sezione dedicata del Fondo per la crescita sostenibile di cui al medesimo articolo 29, capoverso Art. 41-*bis*, comma 4;

d) all'articolo 30, capoverso Art.41-*ter*, comma 2, valuti la Commissione di merito la possibilità di estendere il tavolo anche a soggetti rappresentativi degli interessi di organismi della cooperazione e di organismi del terzo settore;

e) all'articolo 31, capoverso Art. 41-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di una più attenta proceduralizzazione delle disposizioni di cui al comma 2 concernenti l'acquisizione del diritto di prelazione da parte di imprenditori che svolgono supporto tecnico gratuito per un periodo non inferiore a dodici mesi, al fine di favorire la trasparenza e l'efficacia di tali processi;

f) all'articolo 47, comma 3, valuti la Commissione di merito la possibilità di riconsiderare il contenuto della lettera m), in cui si stabilisce che nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le

hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;

g) valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire tra i soggetti autorizzati ad essere nominati amministratori giudiziari (commercialisti ed avvocati) anche figure manageriali attraverso l'individuazione di specifici criteri;

h) valuti la Commissione di merito la concessione di sgravi contributivi finalizzati all'emersione e alla regolarizzazione dei « lavoratori in nero »;

i) valuti la Commissione di merito la possibilità di costituire, presso la Consip, un elenco speciale delle aziende sottoposte a sequestro cui le pubbliche amministrazioni possano fare ricorso per forniture di beni e servizi in caso di procedure d'urgenza.

ALLEGATO 2

Norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro. Testo unificato C. 1138 e abbinate.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il provvedimento recante: Norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro (testo unificato C. 1138 e abbinate);

osservato preliminarmente che si tratta di un provvedimento di 55 articoli che apporta numerose e sostanziali modifiche al Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e che la Commissione ha dovuto procedere all'espressione del parere in tempi ristretti;

osservato che il provvedimento presenta diversi elementi di pregio, frutto della esperienza maturata e delle criticità riscontrate nei primi anni di applicazione Codice antimafia;

sottolineata positivamente l'istituzione del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali, di cui al nuovo articolo 41-*bis*, che risponde alla specifica finalità di garantire il necessario supporto creditizio alle aziende che vengono sottoposte a sequestro;

rilevato che i dati dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, evidenziano come,

su dieci aziende assoggettate a sequestro, ben sette siano sottoposte a procedure di liquidazione ovvero a procedure concorsuali prima che si pervenga alla confisca e che solo una azienda su dieci giunga alla confisca definitiva in condizioni di operatività;

considerato che il nuovo articolo 41-*bis* non reca la dotazione iniziale del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate, né indica le modalità di rifinanziamento annuale;

rilevato che ulteriore elemento di pregio del provvedimento è rappresentato dall'istituzione, *ex* articolo 41-*ter*, di un tavolo permanente di confronto cui partecipano le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, con la specifica finalità di coinvolgere quei soggetti portatori di interessi diffusi che possono sicuramente contribuire al superamento di una altra criticità emersa in questi ultimi anni, rappresentata dall'emersione del lavoro nero cui spesso fanno ricorso le aziende assoggettate a sequestro;

osservato positivamente che il tavolo, di cui all'articolo 30, capoverso Art. 41-*ter*, comma 2, è aperto a soggetti che potrebbero apportare un contributo significativo al recupero sociale delle aziende sequestrate, tra i quali le principali centrali cooperative e le organizzazioni del terzo settore maggiormente radicate sul territorio;

ritenuto indispensabile procedere ad una più ampia azione legislativa volta a sostenere le aziende, in particolare quelle di medie e grandi dimensioni, sottoposte a provvedimenti di sequestro;

rilevato che è necessario porre rimedio immediato alla fattispecie del licenziamento per sopraggiunta legalizzazione delle attività, in base al quale successivamente al sequestro gli amministratori giudiziari si trovano a dovere licenziare parte delle maestranze ed allontanare i cosiddetti « lavoratori in nero », i quali, senza responsabilità alcuna, sono chiamati a pagare le conseguenze dirette della regolarizzazione delle aziende sottoposte a sequestro;

sottolineata altresì la necessità di un intervento volto alla concessione di sgravi contributivi e previdenziali a favore delle aziende sequestrate che procedono, compatibilmente con le esigenze e le possibilità di sviluppo commerciale delle imprese stesse, alla regolarizzazione delle posizioni lavorative;

evidenziata infine la necessità di un ulteriore intervento finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali, ricorrendo, a parità di costo, alle imprese sequestrate per la fornitura di beni e servizi alla PA; in tal senso, ritenuta opportuna la creazione di un elenco presso la Consip, cui le pubbliche amministrazioni possano ricorrere in particolar modo per quelle forniture aventi carattere di urgenza che spesso vengono assegnate fuori da logiche di mercato e ricorrendo alla trattativa privata foriera di illegalità e corruzione,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 29, capoverso Art. 41-*bis*, valuti la Commissione di merito la possibilità di prevedere una adeguata do-

tazione iniziale del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate;

b) all'articolo 29, capoverso Art. 41-*bis*, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che l'accesso alle risorse di cui ai commi 3 e 4 è riferito alle apposite sezioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e del Fondo per la crescita sostenibile e non già alla totalità delle risorse dei suddetti fondi;

c) all'articolo 29, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che la nuova finalità del Fondo per la crescita sostenibile, di cui alla lettera c-*bis*) recante la definizione ed attuazione dei Piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata trova quale suo strumento di attuazione e finanziamento la sezione dedicata del Fondo per la crescita sostenibile di cui al medesimo articolo 29, capoverso Art. 41-*bis*, comma 4;

d) all'articolo 31, capoverso Art. 41-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di una più attenta proceduralizzazione delle disposizioni di cui al comma 2 concernenti l'acquisizione del diritto di prelazione da parte di imprenditori che svolgono supporto tecnico gratuito per un periodo non inferiore a dodici mesi, al fine di favorire la trasparenza e l'efficacia di tali processi;

e) all'articolo 47, comma 3, valuti la Commissione di merito la possibilità di riconsiderare il contenuto della lettera m), in cui si stabilisce che nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;

f) valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire tra i soggetti autorizzati ad essere nominati amministratori

giudiziari (commercialisti ed avvocati) anche figure manageriali attraverso l'individuazione di specifici criteri;

g) valuti la Commissione di merito la concessione di sgravi contributivi finalizzati all'emersione e alla regolarizzazione dei « lavoratori in nero »;

h) valuti la Commissione di merito la possibilità di costituire, presso la Consip, un elenco speciale delle aziende sottoposte a sequestro cui le pubbliche amministrazioni possano fare ricorso per forniture di beni e servizi in caso di procedure d'urgenza.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02698 Nicchi: Acquisizione del gruppo Lucchini.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Lucchini si pone tra i più grandi produttori europei di una vasta gamma di acciai di qualità e speciali e dei pochi produttori di rotaie lunghe. L'attività produttiva veniva svolta in quattro stabilimenti, tra cui, quello principale di Piombino, dedicato principalmente alla produzione dell'acciaio a ciclo integrale.

In data 17 gennaio 2014, è stato autorizzato l'avvio del procedimento di vendita dei complessi aziendali facenti capo a Lucchini, che, in conformità al programma approvato (DM 6 novembre 2013), prevedeva per l'aerea di Piombino, più di uno scenario, con preferenza per la cessione del ciclo integrale e, in subordine, per la « riconversione in acciaieria elettrica », o ancora in subordine, per la cessione del « centro di laminazione » ed infine per la « vendita in parti ».

Con riferimento a tale procedimento, si evidenzia che, delle numerose manifestazioni di interesse pervenute, solo una, proveniente da una società nordafricana, riguardava il ciclo integrale e dunque il mantenimento dell'altoforno di Piombino, ma chiedeva una trattativa esclusiva. La proposta, della quale venne dato ampio risalto sulla stampa, non si è peraltro mai tramutata in una concreta offerta di acquisto.

La mancanza di risposte del mercato per l'acquisto del ciclo integrale, ha reso necessario procedere alla chiusura dell'altoforno, in carenza di risorse per consentire il mantenimento dello stesso. L'Altoforno di Piombino non è, infatti, più in funzione dall'aprile del 2014.

La procedura di vendita si è poi protratta per tutto il 2014, e il 2 dicembre dello stesso anno, all'esito della procedura

di gara ad evidenza pubblica, il commissario è stato, infine, autorizzato ad accettare l'offerta per l'acquisto presentata da Cevital spa (società di diritto algerino), il cui piano industriale prevede oltre 500 milioni di investimenti per tre obiettivi: ristrutturazione dell'attività siderurgica con il passaggio della produzione di acciaio dall'Altoforno al Forno Elettrico, avvio di una produzione agroindustriale e sviluppo di una attività logistica legata sia alle attività industriali che alle attività commerciali.

Cevital fa parte di un primario gruppo industriale che opera in diversi settori che spaziano dall'industria, all'agroalimentare, all'automotive, alla produzione e vendita di prodotti in vetro, alla grande distribuzione. La stipula definitiva dell'atto di cessione è intervenuta in data 30 giugno 2015 ed in tale sede l'acquirente « Aferpi »-società di nuova costituzione interamente controllata da Cevitaly S.r.l., a sua volta interamente controllata da Cevital spa, si è impegnata a proseguire l'attività ed a mantenere l'occupazione per un biennio dalle rispettive assunzioni.

In particolare, nel quadro delle obbligazioni contrattuali, Aferpi si è impegnata ad assumere gradualmente tutti i lavoratori dipendenti (pari a circa 2.183 unità) dei complessi Aziendali Lucchini di Piombino, di cui nell'immediato 1.080 lavoratori dipendenti ed il resto entro il 6 novembre 2016, in conformità a quanto convenuto nell'Accordo con le Organizzazioni Sindacali.

L'operazione di vendita della Lucchini è stata compiuta parallelamente ed in coordinamento alla definizione di un Ac-

cordo di Programma siglato, nell'aprile 2014, tra la Presidenza del Consiglio, i Ministeri dello sviluppo economico, difesa, infrastrutture, ambiente, lavoro e politiche sociali, l'Agenzia del Demanio, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino, l'Autorità Portuale di Piombino e Invitalia.

Tale Accordo di Programma delimita gli interventi di spettanza del privato incolpevole da quelli finanziati con risorse pubbliche. Le aree demaniali, infine, non utilizzate saranno oggetto di un progetto di messa in sicurezza ambientale, allo scopo di renderle disponibili per altre attività industriali.

ALLEGATO 4

Interrogazioni n. 5-03957 Ricciatti: Piano di riorganizzazione delle aziende Whirlpool e Indesit, 5-05022 Ricciatti: Piano industriale di Whirlpool/Indesit e 5-05763 Senaldi: Stato della trattativa relativa alla vertenza Whirlpool.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come noto, il 24 Luglio scorso il Ministro Guidi, ha firmato un importante accordo con Whirlpool a Palazzo Chigi.

Alla riunione per la firma del citato accordo hanno partecipato: il Ministero dello Sviluppo Economico Guidi, il Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali On. Bellanova, i rappresentanti delle Regioni: Lombardia, Marche, Campania, Toscana, Piemonte; i rappresentanti della « Whirlpool Europe – Socio Unico S.r.l. », « Indesit Company Spa » e Confindustria; i rappresentanti di tutte le Organizzazioni Sindacali nazionali, unitamente alle rappresentanze Sindacali Unitarie.

L'intesa, sottoposta a referendum dei lavoratori, è stata approvata a larga maggioranza, non prevede esuberi strutturali ed ogni stabilimento ha una sua missione industriale e un percorso di crescita nei prossimi 4 anni.

La società si è impegnata ad investire in Italia 513 milioni di euro riportando in Italia produzioni che oggi erano allocate all'estero e facendo qui più del 70 per cento della ricerca e dello sviluppo del gruppo stesso.

L'accordo è in fase di attuazione, e dal monitoraggio in corso, non sono emerse ad oggi, elementi di criticità.

Ciò premesso, circa le problematiche Indesit evidenzio che alla firma dell'accordo ha partecipato anche il rappresentante della Indesit Company spa. A riguardo si ricorda che l'acquisizione di Indesit è avvenuta nel dicembre 2014, da parte di Whirlpool Corporation ed è stata

ritenuta una scelta strategica per potenziare i marchi, i prodotti e i mercati delle sue società e promuovere la sostenibilità di lungo termine del Gruppo.

Le società hanno manifestato l'intenzione di procedere alla fusione presumibilmente entro il secondo semestre 2016.

Le stesse, pur evidenziando che il processo di integrazione genererà duplicazioni di ruoli hanno confermato la disponibilità a non procedere a risoluzioni unilaterali dei rapporti di lavoro attraverso procedure collettive nell'ambito e nel periodo di intervento del piano industriale (2015-2018).

Nell'accordo è stata definita la missione assegnata per ogni sito come già detto. Nello specifico di quanto richiesto con gli atti in esame, informo sinteticamente che:

a Fabriano vi sarà la produzione di piani cottura, concentrata nello stabile di Melano e assorbirà sia il personale attualmente operante nello stabile medesimo sia quello operante nello stabile di Albacina. Nel 2017 è programmato il lancio di una nuova piattaforma induzione per il segmento « value » e nel 2018 verrà completato il rinnovo della gamma induzione col rifacimento del segmento « premium »;

a Carinaro (CE) il sito verrà riconvertito per la produzione di parti di ricambio e accessori », assumendo un ruolo strategico nell'ambito delle attività di Whirlpool e Indesit. La missione di Carinaro consisterà nella gestione integrata di tutte le attività relative all'evasione degli ordini provenienti da tutti i clienti di Europa, Medio Oriente ed Africa;

a Teverola (CE) si è in idea di attivare un apposito servizio di ricerca e sostegno delle opportunità di reindustrializzazione del sito di Teverola attraverso una società specializzata investendo un importo fino a 2 milioni di euro.

Infine, è previsto nell'Accordo più volte citato, che il Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali allo scopo di supportare la realizzazione degli impegni previsti nella presente intesa, in linea con la durata del piano industriale (2015-2018), accompagnerà l'utilizzo di tutti gli strumenti idonei, di natura conservativa, atti a salvaguardare i livelli occupazionali e ne garantirà la fruibilità nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-05924 De Rosa: Procedura giudiziaria internazionale nei confronti della Repubblica italiana per la revisione del sistema incentivante sull'energia fotovoltaica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al primo dei quesiti posti, informo sullo stato della procedura giudiziaria di cui si discute.

Voglio ricordare che, il Trattato sulla Carta dell'Energia (*Energy Charter Treaty*), siglato nel 1994 e ratificato dall'Italia nel 1997, contiene, come detto peraltro anche dagli Onorevoli interroganti, una clausola ISDS (*Investor-State Dispute Settlement* – articolo 26) in virtù della quale le controversie tra uno Stato e un investitore estero (Parti contraenti) aventi ad oggetto la presunta violazione da parte del primo di un obbligo posto a suo carico, sono da risolvere se possibile, in via amichevole, da esperire entro tre mesi dalla richiesta in tal senso, da parte dell'investitore di una delle Parti contraenti.

In caso di fallimento del tentativo di soluzione bonaria, è prevista la facoltà per l'investitore estero di attivare la procedura di arbitrato internazionale, frequentemente costituita presso l'ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*).

Al riguardo faccio presente che nel 2014 l'Italia ha deciso di recedere dal Trattato sulla Carta dell'Energia con decorrenza dal 2016, ma gli effetti del recesso saranno postergati, atteso che il predetto Trattato all'articolo 47 stabilisce che le disposizioni in esso contenute continueranno ad applicarsi agli investimenti per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del recesso.

Per quanto concerne lo stato della procedura di arbitrato internazionale cui si fa riferimento nell'atto in discussione si vuole informare su quanto segue.

Nel febbraio 2014 la Blusun S.A. ed i suoi soci Lecorcier e Stein (di seguito Blusun) hanno promosso un ricorso all'ICSID nei confronti dell'Italia per violazione del Trattato sulla Carta dell'Energia. Tale ricorso, presentato a seguito della non adesione del nostro Paese alla richiesta di composizione amichevole, è relativo ad un progetto che prevedeva la costruzione in Puglia di 120 impianti fotovoltaici da 1 MW ciascuno, e non compiutamente realizzato.

La ricorrente sostiene che l'Italia ha vanificato la redditività prevista dal citato progetto attraverso reiterati interventi normativi temporalmente ravvicinati che hanno modificato il quadro regolatorio di riferimento in materia di incentivazione dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici.

Al riguardo si evidenzia inoltre, che la maggior parte delle questioni sollevate dalla ricorrente sono già state vagliate dai giudici nazionali che hanno definitivamente dichiarato la legittimità costituzionale, nonché la conformità ai principi comunitari del citato D.lgs. n. 28/2011 e dei relativi decreti ministeriali di attuazione (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012, rispettivamente Quarto e Quinto Conto Energia).

Con il controricorso, il Governo italiano, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha confutato puntualmente le argomentazioni giuridiche della ricorrente e contestato integralmente l'analisi economica di Blusun in merito alla quantificazione del danno subito, asserito in circa 200 milioni di euro. Allo stato, la proce-

dura è in corso e l'udienza sarà presumibilmente fissata per i primi del prossimo mese di dicembre.

Per completezza, si fa presente che nel frattempo sono pervenuti altri tre ricorsi, due dei quali instaurati presso l'ICSID e uno presso la Camera di commercio di Stoccolma.

Tali ricorsi, presentati dopo altrettante richieste di composizione bonaria cui il Governo italiano non ha aderito, hanno ad oggetto, diversamente dall'arbitrato di cui si è detto, le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legge n. 91 del 2014. Tali prescrizioni si ricorda introducono, con riguardo agli impianti fotovoltaici in esercizio:

un nuovo meccanismo di pagamento degli incentivi che prevede l'erogazione del 90 per cento degli importi dovuti in anticipo, con rate mensili costanti nell'anno, e un saldo erogato entro il 30 giugno dell'anno successivo in base alla misura reale delle produzioni (articolo 26, comma 2);

la rimodulazione degli incentivi ai grandi impianti fotovoltaici, con più possibilità a scelta dell'operatore (articolo 26 comma 3).

Circa il secondo dei quesiti posti rappresento che il Governo Italiano ha partecipato attivamente alla predisposizione di un modello di risoluzione delle dispute Investitore-Stato alternativo all'ISDS. Ciò è avvenuto in conformità a un processo di consultazione della società civile in merito al testo del CETA fra UE e Canada (primavera 2014) cui è seguito un confronto fra Consiglio, Commissione e Parlamento Europeo proprio sugli elementi costruttivi emersi nella consultazione pubblica (estate 2015).

Il confronto ed il contributo degli Stati Membri e del Parlamento Europeo (Risoluzione Lange del luglio 2015) ha portato, come detto, ad un nuovo testo (la cui ultima versione è stata varata il 28 ottobre scorso) che «supera» l'ISDS (il classico meccanismo di natura arbitrale per risolvere le controversie tra investitore e Stato,

in particolare applicabile laddove la *rule of law* sembra apparire lacunosa) e il tradizionale modello del BIT così come finora negoziato anche dalla maggior parte degli Stati Membri dell'UE (l'accordo bilaterale di protezione degli investimenti).

Per quanto riguarda la protezione degli investimenti si è arrivati all'inserimento – nel testo vero e proprio e non solo nel preambolo – del *right to regulate* (articolo 2 Investment and regulatory measures/objectives) con priorità quindi allo spazio di public policy in capo agli Stati.

Relativamente alla risoluzione delle dispute si è creato un nuovo sistema – *Resolution Investment Disputes* (RID) – che trasforma ciò che era dominio di «arbitri» in un confronto presso uno standing tribunal ed un meccanismo di appello.

L'*Investment Court System* nel TTIP (ma replicabile in tutti gli accordi bilaterali) prevede un primo grado ed un appello con giudici provenienti dalle Parti e da Paesi terzi, di estrazione dalle magistrature nazionali o esperti di diritto internazionale che abbiano qualifiche assimilabili a Corte di giustizia o WTO. È previsto un codice etico stringente che tuteli da ogni conflitto di interessi e garantisca la massima trasparenza (udienze aperte e verbali online ecc.).

Giova però ricordare alcuni numeri relativi all'ISDS spesso evocato come un meccanismo fonte di abusi: 608 è il numero dei casi arbitrati su BITs. È un dato aggregato e cumulativo calcolato per il periodo 1987-2014; il tutto a fronte di 2900 circa trattati con ISDS in vigore. Il dato va, inoltre, messo a paragone con il numero di contenziosi internazionali in base ad altri trattati in materia commerciale di cui la Repubblica italiana è parte contraente. Ad esempio nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) il numero di contenziosi internazionali sulla base del meccanismo di soluzione di controversie ivi previsto, in vigore solo a partire dal 1° gennaio 1995 è pari a circa 491.

Per quanto riguarda i quasi 500 casi arbitrati amministrati dall'ICSID negli ul-

timi 27 anni (su 608 totali come detto) ebbene nel 64 per cento dei casi le procedure aperte in sede ICSID hanno avuto corso effettivo, mentre nel 36 per cento dei casi si sono interrotte prima sulla base di transazioni autonome. Fatto pari a 100 quel 64 per cento dei casi, solo nel 25 per cento dei casi ha vinto l'investitore. Ma l'inserimento del meccanismo ISDS (o del nuovo sistema c.d. RID-ICS, comunque un sistema di corti internazionali) nei trattati in fase negoziale, anche sul fronte dei paesi avanzati (TTIP), ci appare molto importante perché ci dà la forza di richiederlo nei negoziati con Paesi in cui minore è il grado di trasparenza delle corti nazionali ed i nostri imprenditori trovano spesso difficoltà nel vedersi riconosciuti diritti basilari quale quello al rispetto della proprietà intellettuale, alla tutela dei marchi etc..

Un caso soddisfacente in cui ha preso forma un accordo UE sulla protezione degli investimenti è il Ceta con il Canada. Esso protegge gli investitori europei da trattamenti discriminatori e arbitrari, da

espropriazioni senza indennizzo o illegali ed ha introdotto, inoltre, elementi innovativi su:

- 1) trasparenza delle procedure;
- 2) protezione degli Stati da procedure temerarie, e « *abusive* » degli investitori;
- 3) codice di condotta per arbitri e parti;
- 4) protezione dello spazio regolamentare degli Stati e delle « *responsible business conduct* » (es. Linee guida OECD per le imprese multinazionali);
- 5) capitoli specifici dedicati alla promozione e protezione di sviluppo sostenibile, ambiente, diritti dei lavoratori;

L'Italia rimane, pertanto, favorevole a dei meccanismi di soluzione delle controversie attraverso corti internazionali e crede – nel medio periodo – alla creazione di una vera e propria Corte Internazionale Permanente sugli investimenti che possa garantire massima terzietà ed un ruolo assimilabile al Panel WTO per il commercio.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-05985 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali della società JP Industries.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel novembre 2011 presso il Ministero dello sviluppo economico è stato siglato l'accordo propedeutico per l'acquisizione in continuità aziendale da parte della QS Group spa, attraverso la sua controllata J.P. Industries, del complesso produttivo Gaifana del Gruppo Antonio Merloni in AS.

Purtroppo dalla cessione dell'azienda, come si è avuto modo più volte di ribadire, è scaturito un contenzioso promosso da alcune banche creditrici. I primi due gradi di giudizio hanno accolto le richieste delle banche dichiarando la nullità della vendita dell'azienda. Il 6 ottobre scorso si è tenuta l'udienza presso la Corte di Cassazione e si attende il deposito della decisione.

Il Ministero dello sviluppo economico, anche a causa della mancanza di un supporto finanziario da parte del sistema bancario, ha ritenuto opportuno aprire due tavoli di confronto specifici. Il primo è finalizzato a trovare un accordo tra banche, azienda e Istituzioni su un programma di rilancio degli investimenti produttivi e di ricerca & sviluppo per la riqualificazione dell'area e l'ampliamento della gamma dei prodotti. Il secondo è volto a individuare un percorso in grado di tutelare l'occupazione.

Proprio per salvaguardare l'economia della fascia appenninica umbro-marchigiana, ed a prescindere dagli sviluppi delle vicende giudiziarie in corso, il MiSE ha prorogato l'Accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area.

In tal modo le imprese localizzate nel territorio potranno fruire del sistema di agevolazioni a favore di programmi di investimento per la riqualificazione delle aree di crisi industriali. Con questi ultimi interventi si è voluta favorire la rioccupazione del personale eventualmente espulso dal ciclo produttivo, ampliando anche la gamma degli investimenti ammissibili e semplificando le condizioni di accesso alle agevolazioni.

Il Ministero del lavoro per quanto di sua competenza ha poi informato di una proroga della Cassa integrazione che coprirà fino al 31 dicembre 2015 i 700 dipendenti che operano nelle sedi di Fabriano e di Nocera Umbra.

Il Ministero dello sviluppo economico sta seguendo in modo attento l'evoluzione di questa vicenda estremamente complessa ed importante, nell'auspicio che si possano determinare le condizioni per il superamento della crisi industriale nelle regioni Marche ed Umbria.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Nuovo testo unificato C. 1138 d'iniziativa popolare e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	71
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	74

INTERROGAZIONI:

5-06423 Frusone: Condizioni dei lavoratori già impegnati in attività socialmente utili o rientranti nei cosiddetti « appalti storici », impiegati in servizi di pulizia nei plessi scolastici	72
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	78
5-06520 Crivellari: Trattamento previdenziale dei giornalisti impiegati presso gli uffici stampa degli enti pubblici	72
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 9.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

Nuovo testo unificato C. 1138 d'iniziativa popolare e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 novembre 2015.

Marco MICCOLI, *relatore*, illustra la propria proposta di parere sul provvedimento (*vedi allegato 1*), che giudica, nel suo complesso, meritorio anche per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, dal momento che, nel quadro degli interventi volti a rafforzare l'efficacia delle misure di prevenzione e assicurare una migliore gestione dei beni e delle aziende sequestrate, confiscate o sottoposte ad amministrazione giudiziaria, mira a rafforzare le tutele per i lavoratori occupati in tali aziende. Sottolinea, inoltre, l'importanza delle disposizioni introdotte dagli articoli 42 e 45, volte a rafforzare le misure di contrasto del caporalato e dello sfruttamento del

lavoro in agricoltura, in linea con le risoluzioni attualmente in discussione presso le Commissioni riunite XI e XIII, dall'altro lato. Come segnalato espressamente nelle premesse del parere, tuttavia, tali disposizioni rappresentano un primo importante tassello nel percorso di rafforzamento delle misure di contrasto del caporalato e dell'intermediazione illecita di lavoro, che, a suo avviso, dovrà essere proseguito con decisione con ulteriori iniziative legislative che prevedano, in particolare, l'inasprimento delle sanzioni per i datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, nonché ulteriori interventi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro in agricoltura. Quanto alle altre disposizioni del provvedimento, segnala che nelle osservazioni si è richiamata l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di un più ampio coinvolgimento delle associazioni sindacali nell'individuazione di un percorso sostenibile sul piano produttivo e occupazionale nella gestione delle imprese sequestrate o confiscate. Segnala, inoltre, l'esigenza di migliorare le disposizioni dell'articolo 47, al fine di rafforzare le tutele per i lavoratori, intervenendo anche sulla procedura di adozione del decreto legislativo ivi previsto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 9.10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 9.10.

5-06423 Frusone: Condizioni dei lavoratori già impegnati in attività socialmente utili o rientranti nei cosiddetti « appalti storici », impiegati in servizi di pulizia nei plessi scolastici.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luca FRUSONE (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario che si è limitato a fornire il quadro della situazione, a lui già noto, senza fornire elementi di novità, soprattutto sui provvedimenti che il Governo intende adottare per tutelare i lavoratori coinvolti, anche in considerazione della prossima scadenza dell'appalto. Le irregolarità riscontrate nella condotta delle aziende Ma.ca., Servizi Generali e Smeraldo nella gestione dell'appalto della pulizia delle scuole delle province di Latina e Frosinone sono talmente gravi che non possono essere considerate semplici inadempimenti, ma potrebbero assumere anche rilevanza sul piano penale. Si sarebbe, inoltre, aspettato una decisa presa di posizione del Governo anche sull'opportunità, sottolineata dall'interrogazione, che lo Stato avochi a sé la competenza del servizio di pulizie dei plessi scolastici, oggi esternalizzato e causa di spreco del denaro pubblico.

5-06520 Crivellari: Trattamento previdenziale dei giornalisti impiegati presso gli uffici stampa degli enti pubblici.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Diego CRIVELLARI (PD), sottolineando che la questione toccata dall'interrogazione è stata più volte posta all'attenzione, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta del sottosegretario, in quanto da essa, che pure fornisce utili elementi di approfondimento, risulta chiaro che solo uno specifico intervento legislativo potrà risolvere il problema del trattamento previdenziale dei giornalisti impiegati presso gli uffici

stampa degli enti pubblici nella maniera meno onerosa per loro.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 5 novembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

ALLEGATO 1

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Nuovo testo unificato C. 1138 d'iniziativa popolare e abb.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 1138 di iniziativa popolare e abbinate, recante misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata;

considerato che il provvedimento realizza un intervento a largo spettro sul Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, che rivede in molti aspetti la disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, nonché le disposizioni in materia di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

rilevato che gli interventi recati dal progetto di legge presentano rilevante incidenza su profili di competenza della Commissione, in quanto, nell'ambito del provvedimento, sono contenute numerose disposizioni volte a promuovere la prosecuzione o la ripresa delle attività delle imprese sequestrate o confiscate alle mafie, nonché ad assicurare la tutela, anche attraverso l'attivazione degli ammortizzatori sociali, dei lavoratori di tali aziende;

espresso apprezzamento per le finalità complessive del provvedimento che, nel quadro delle misure volte al contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso, intende rafforzare l'efficacia delle

misure di prevenzione e assicurare una migliore gestione dei beni e delle aziende sequestrate, confiscate o sottoposte ad amministrazione giudiziaria, garantendo al contempo un rafforzamento della tutela dei lavoratori occupati in tali aziende;

osservato, in primo luogo, che l'articolo 28, innovando sensibilmente le disposizioni del vigente articolo 41 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, reca una nuova disciplina della gestione delle aziende sequestrate alla criminalità organizzata, volta in particolare a promuovere la prosecuzione o la ripresa delle attività imprenditoriali anche attraverso un opportuno coinvolgimento delle parti sociali;

rilevato che l'articolo 29, inserendo un nuovo articolo 41-*bis* nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata finalizzato alla concessione di garanzie sui crediti bancari e al sostegno degli investimenti, della ristrutturazione e dell'emersione alla legalità delle medesime aziende;

considerato che l'articolo 30, inserendo un nuovo articolo 41-*ter* nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dispone l'istituzione presso le prefetture – uffici territoriali del Governo di tavoli permanenti sulle aziende seque-

strate e confiscate, per promuovere il coordinamento tra istituzioni e parti sociali al fine di favorire, tra l'altro, la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali delle medesime aziende;

osservato che l'articolo 31 inserisce nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione un nuovo articolo, volto a prevedere il supporto tecnico, all'amministratore giudiziario e all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini rispetto a quello in cui opera l'azienda sequestrata;

preso atto che l'articolo 41 rivede la disciplina dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

valutate con favore le modifiche introdotte dall'articolo 42, il quale prevede, in particolare, che sia sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o di altre utilità, nonché delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis del codice penale;

condivisa, altresì, la revisione dell'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevista dall'articolo 45, ai sensi della quale agli enti e alle società si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote in presenza di delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsti dall'articolo 603-bis del codice penale;

ritenuto che le disposizioni dei richiamati articoli 42 e 45 rappresentino un primo importante tassello nel percorso di rafforzamento delle misure di contrasto del caporalato e dell'intermediazione ille-

cita di lavoro, che dovranno essere opportunamente sviluppate attraverso ulteriori iniziative legislative che prevedano, in particolare, l'inasprimento delle sanzioni per i datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, nonché ulteriori interventi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro in agricoltura;

osservato che l'articolo 47 reca un'ampia delega al Governo, da esercitare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, finalizzata, in particolare, alla tutela dei lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro e confisca ai sensi del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, anche attraverso l'applicazione degli ammortizzatori sociali, alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, nonché l'introduzione di misure agevolative di carattere fiscale e contributivo, volte a favorire l'emersione alla legalità e la ricollocazione dei lavoratori impiegati presso le medesime aziende;

considerato che l'attuazione di tale delega assume un valore strategico in vista del rafforzamento della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate, dell'emersione alla legalità delle aziende e del sostegno al loro percorso di ristrutturazione e di riconversione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 28, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), capoverso comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale con le seguenti: la rappresentanza sindacale aziendale o la rap-

presentanza sindacale unitaria, le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

2) *alla lettera b), capoverso comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole:* loro eventuali proposte *con le seguenti:* eventuali proposte formulate dalla rappresentanza sindacale aziendale o dalla rappresentanza sindacale unitaria, nonché dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

b) con riferimento all'articolo 29, commi 1 e 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare un migliore coordinamento tra le finalità del Fondo indicate nel comma 1 e quelle elencate nel comma 2, in modo da consentire la destinazione delle risorse del Fondo stesso al sostegno di tutti gli oneri indicati nel comma 1;

c) all'articolo 30, valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, lettera c), sostituire le parole:* delle organizzazioni sindacali dei lavoratori *con le seguenti:* delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

2) *al comma 2, lettera d), sostituire le parole:* delle direzioni territoriali del lavoro *con le seguenti:* della sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

3) al comma 4, si valuti l'opportunità di meglio precisare la portata del secondo periodo, che richiede alle parti di operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e relazioni sindacali;

d) all'articolo 41, comma 1, capoverso ART. 111, comma 5-bis, lettera i), valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: delle organizzazioni sindacali dei lavoratori con le seguenti: delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

e) al fine di rafforzare l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 47, valuti la Commissione di merito l'opportunità:

1) di assicurare l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni dei lavoratori delle aziende sequestrate o confiscate senza limiti di dimensione e di tipologia dell'unità, rivedendo tuttavia la formulazione delle disposizioni che riconoscono tale accesso in termini corrispondenti a quelli previsti per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, tenendo conto del fatto che l'articolo 2, comma 70, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dispone che, a decorrere dall'anno 2016, siano abrogate le disposizioni dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che disciplinano la concessione di trattamenti straordinari di integrazione salariale in tale ultima fattispecie;

2) di prevedere, quanto alla procedura per l'adozione del decreto legislativo, che lo schema del decreto, dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sia trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi i pareri delle Commissioni competenti per materia; a tale riguardo, in considerazione del breve termine previsto per l'esercizio della delega, qualora non si intenda estendere il termine medesimo, potrebbe valutarsi, inoltre, l'opportunità di prevedere un meccanismo di scorrimento del termine della delega al fine di disporre che, qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega, quest'ultimo è opportunamente prorogato;

3) di destinare all'attuazione della delega adeguate risorse finanziarie, eventualmente prevedendo che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, esso sia emanato solo successivamente all'entrata in vigore di

provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;

4) di verificare la congruità delle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo, ai sensi del quale, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, è

abrogato l'articolo 113-*bis* del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che disciplina la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

ALLEGATO 2

5-06423 Frusone: Condizioni dei lavoratori già impegnati in attività socialmente utili o rientranti nei cosiddetti «appalti storici», impiegati in servizi di pulizia nei plessi scolastici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto prospettato dall'onorevole interrogante con l'atto in discussione, si riferisce che l'aggiudicazione della gara Consip relativa al lotto 5 alla ditta Ma.Ca. servizi S.r.l. è avvenuta nel febbraio 2014. Dal successivo mese di luglio 2014 alla gestione per l'appalto dei servizi esternalizzati di pulizia si sono affiancati anche i servizi di manutenzione del decoro degli edifici scolastici, aggravando una situazione gestionale che già all'inizio aveva mostrato criticità per problemi di organizzazione dell'azienda sul territorio.

A partire dalla ripresa dell'anno scolastico 2014/2015 sono emerse nel lotto situazioni di più seria difficoltà, inizialmente comunicate al Ministero dalle istituzioni scolastiche con segnalazioni di disagi nella gestione operativa e contrattuale con la ditta e successivamente anche dalle parti sociali che rilevavano varie problematiche nella gestione dei rapporti contrattuali e lavorativi con i dipendenti assunti dall'impresa per effetto dell'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.

Tale situazione è stata accuratamente monitorata dalle Amministrazioni competenti. Con note del 19 febbraio e del 24 luglio 2015 la Direzione territoriale del lavoro di Latina ha comunicato alla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di aver riscontrato, rispettivamente, la sussistenza e il perdurare, da parte delle Società Ma.Ca. servizi S.r.l e Servizi generali S.r.l. di ina-

dempienze nella corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori impegnati nell'appalto di pulizie. Pur nelle more di ulteriori accertamenti, la Direzione territoriale ha informato di essere intervenuta per l'applicazione degli speciali strumenti di tutela previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

In data 11 giugno 2015 è stato convocato un apposito tavolo di confronto tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e parti sociali. Dal confronto tra le parti sono emersi vari punti critici che si possono così riassumere:

reiterata scarsa qualità nell'espletamento dei servizi di pulizia e manutenzione, lamentata dalle istituzioni scolastiche;

mancata ottemperanza al disposto del CCNL per i dipendenti da parte delle imprese esercenti i servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, nonché inosservanza di alcuni articoli previsti dalla Convenzione.

A seguito dell'incontro, anche in considerazione della mancanza di motivazioni adeguate fornite dall'azienda, in data 10 luglio 2015 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha richiesto alla Consip, ai sensi dell'articolo 7 delle condizioni generali di gara e del capitolato tecnico della convenzione, che venissero attivate le previste verifiche ispettive sulla conformità delle prestazioni contrattuali e dell'adempimento degli impegni presi dal fornitore dell'offerta tecnica.

La Consip ha provveduto, nell'ambito della sua attività istituzionale di verifica e controllo delle clausole contrattuali, a richiamare Ma.Ca. S.r.l. invitandola a porre rimedio agli inadempimenti sopra esposti. Come da indicazione della Consip, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha provveduto, altresì, a richiamare

a tutte le istituzioni scolastiche, e maggiormente a quelle comprese nei territori afferenti al lotto n. 5, la disciplina del procedimento di contestazione degli inadempimenti del fornitore, secondo le modalità previste dalla convenzione, nonché il ricorso agli strumenti contrattuali delle penali e della risoluzione del contratto.

ALLEGATO 3

5-06520 Crivellari: Trattamento previdenziale dei giornalisti impiegati presso gli uffici stampa degli enti pubblici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Crivellari concernente il trattamento previdenziale dei giornalisti impiegati presso gli uffici stampa degli enti pubblici, voglio ricordare preliminarmente che l'articolo 76 della legge n. 388 del 2000 ha sancito l'obbligo di iscrizione all'INPGI per i giornalisti professionisti e praticanti, anche se già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, quando il rapporto di lavoro abbia ad oggetto attività di natura giornalistica. In applicazione del citato disposto legislativo, i giornalisti dipendenti da pubbliche amministrazioni iscritti all'ex INPDAP fino al 31 dicembre 2000 sono stati iscritti *ope legis* all'INPGI dal 1° gennaio 2001 senza alcuna modifica degli elementi costitutivi e fondamentali del rapporto di lavoro che, pertanto, è proseguito senza soluzione di continuità.

A seguito del cambio di iscrizione previdenziale, è sorto il problema in merito alla definizione della futura prestazione pensionistica dei lavoratori obbligati in forza di legge all'iscrizione all'INPGI, in particolare per i giornalisti dipendenti presso pubbliche amministrazioni, assicurati presso l'INPGI successivamente al 1° gennaio 2001 che, pur avendo maturato alla data del 31 dicembre 1995 almeno diciotto anni di contributi accreditati presso l'INPS (gestione ex INPDAP), non hanno maturato i requisiti anagrafici necessari per il riconoscimento della pensione di vecchiaia.

Questi ultimi, infatti, possono accedere al trattamento pensionistico raggiungendo i relativi requisiti contributivi sommando i periodi accreditati fra la gestione ex

INPDAP e l'INPGI avvalendosi delle disposizioni in materia di totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ottenendo la liquidazione del trattamento pensionistico sulla base del sistema di calcolo contributivo.

In alternativa, è possibile che i periodi assicurativi resi contenzione INPGI siano ricongiunti, a titolo oneroso, presso la gestione esclusiva, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29 del 1979, atteso che tale facoltà è attribuita ai dipendenti appartenenti all'area pubblica dall'articolo 9 comma 1 della legge n. 274 del 1991. Quest'ultima sarebbe l'unica alternativa, a disposizione del giornalista, sulla base della legislazione vigente, per non rientrare nel regime di applicazione del sistema di calcolo contributivo ai fini dell'erogazione dell'assegno pensionistico.

Inoltre, faccio presente che l'articolo 1, comma 239 della legge n. 228 del 2012 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia. Tale facoltà può essere esercitata qualora i richiedenti non siano già titolari di trattamento pensionistico in una delle predette gestioni e non abbiano maturato i requisiti per il diritto alla pensione.

Da ultimo, si segnala che è altresì applicabile, in alternativa, l'articolo 3 della legge n. 1122 del 1955 (cosiddetta Legge Vigorelli) che consente il cumulo tra le anzianità contributive relative ai periodi coincidenti accreditate presso i due enti per il raggiungimento del diritto alla liquidazione di trattamenti pensionistici « pro quota » calcolati con le regole proprie di ciascuna gestione.

Ciò premesso, la questione sollevata dagli onorevoli interroganti è stata già oggetto di riflessione e approfondimento da parte dell'INPGI. L'Istituto, interpellato al riguardo, ha rappresentato che una diversa soluzione della questione che possa prevedere l'introduzione di una

forma di trasferimento contributivo a titolo gratuito tra l'INPGI e le diverse gestioni interessate determinerebbe l'insorgere di oneri a carico dell'istituto attualmente insostenibili sul piano finanziario, anche alla luce dei principi di autonomia gestionale dell'Ente di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, finalizzati a garantire l'equilibrio finanziario della gestione previdenziale dell'INPGI.

Segnalo, pertanto, che ulteriori e diverse soluzioni più favorevoli ai fini del trattamento previdenziale dei giornalisti impiegati presso gli uffici stampa degli enti pubblici potrebbero essere valutate solo attraverso una modifica dell'assetto normativo attualmente vigente.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	83
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti agli articoli aggiuntivi 7.010 (nuova formulazione) e 7.011 (nuova formulazione) del relatore</i>)	88
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti approvati</i>)	92
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06880 Fucci: Sulla tracciabilità dei medicinali	85
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	93
5-06881 Borghese: Sulla gestione commissariale della sanità in Calabria	86
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	95
5-06882 Fratoianni: Iniziative per procedere all'assunzione di un maggior numero di medici ..	86
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	97
5-06883 Lenzi: Iniziative per assicurare l'equa riparazione ai familiari dei deceduti per danni da trasfusione o da vaccinazioni obbligatorie	86
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	99
5-06884 Baroni: Iniziative per monitorare il trattamento della patologia da gioco d'azzardo patologico presso il Servizio sanitario nazionale	87
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	101
5-06885 Monchiero: Implementazione delle campagne di comunicazione sull'opportunità di ricorrere alle vaccinazioni	87
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	103

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 5 novembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.35 alle 10.15.

SEDE REFERENTE

*Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza
della vicepresidente Daniela SBROLLINI. –
Interviene il sottosegretario di Stato per la
salute, Vito De Filippo.*

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 novembre 2015.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha presentato una nuova formulazione dei suoi articoli aggiuntivi 7.010 e 7.011, in relazione ai quali è stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 12 di oggi.

Avverte, al riguardo, che sono stati presentati 14 subemendamenti all'articolo aggiuntivo 7.010 (*Nuova formulazione*) e 7 subemendamenti all'articolo aggiuntivo 7.011 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Avverte, altresì, che il subemendamento Colletti 0.7.010 (*Nuova formulazione*).13 non sarà posto in votazione, in quanto sarà recepito nell'ambito delle correzioni di forma.

Da quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri sui subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 7.010 (*Nuova formulazione*).

Federico GELLI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sui subemendamenti Sisto 0.7.010 (*Nuova formulazione*).20, Colletti 0.7.010 (*Nuova formulazione*).10, e Sisto 0.7.010 (*Nuova formulazione*).21. Invita al ritiro i presentatori dei restanti subemendamenti, precisando che altrimenti il parere si intende contrario.

Fa presente, quindi, di aver accolto esclusivamente le proposte emendative tese a migliorare il testo del proprio articolo aggiuntivo lasciandone inalterato l'impianto, che a suo avviso rappresenta al momento una soluzione tecnicamente valida, pur non escludendo certamente eventuali modifiche nel prosieguo dell'esame

del provvedimento, specialmente a seguito del parere che sarà espresso dalla II Commissione (Giustizia).

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sul subemendamento 0.7.010 (*Nuova formulazione*).9, di cui è primo firmatario, evidenzia come a suo avviso la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 7.010 del relatore sia peggiorativa del testo originario.

Stigmatizza, in particolare, il fatto che tale proposta emendativa non tenga conto degli effetti che possono concretamente derivare dall'applicazione del dispositivo in essa contenuto.

Ritiene, inoltre, che abbia poco senso l'aver previsto il ricorso al procedimento di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile senza aver considerato le connessioni con altre disposizioni dello stesso codice, in particolare con l'articolo 210.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.7.0.10 (*Nuova formulazione*).9.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.7.010 (*Nuova formulazione*).20, presentato con lo spirito di migliorare ulteriormente il testo della proposta emendativa del relatore.

Andrea COLLETTI (M5S) annuncia a nome del suo gruppo il voto di astensione sul subemendamento Sisto 0.7.010 (*Nuova formulazione*).20.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Sisto 0.7.010 (*Nuova formulazione*).20 e Colletti 0.7.010 (*Nuova formulazione*).10 (vedi allegato 2).

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sul proprio subemendamento 0.7.010 (*Nuova formulazione*).12, fa presente di

non comprendere la ragione del parere contrario espresso dal relatore e dal Governo, avendo tale proposta emendativa l'obiettivo di fare chiarezza nel proporre la soppressione dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 28 del 2010, nella parte in cui si riferisce all'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria.

La Commissione respinge il subemendamento 0.7.010 (*Nuova formulazione*).12.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo subemendamento 0.7.010 (*Nuova formulazione*).11, volto a rendere più chiaro un testo che a suo avviso darà luogo a non poche difficoltà interpretative, in quanto non si comprende se a un certo punto intervenga o meno un cambiamento di rito, con tutte le conseguenze che ne derivano anche sul piano strettamente operativo, in termini di pagamenti che gli avvocati – e, quindi, i loro assistiti – devono effettuare nel corso del giudizio.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), con riferimento alle argomentazioni addotte dal deputato Colletti a sostegno del subemendamento in discussione, ritiene che quest'ultimo sia inutile in quanto dall'interpretazione sistematica del comma 2 dell'articolo aggiuntivo 7.010 (*Nuova formulazione*) del relatore emerge chiaramente che si sta trattando di un'istanza di consulenza tecnica e non di un ricorso.

Paola BINETTI (AP) osserva come dal dibattito in corso emerga chiaramente come esso coinvolga temi di natura giuridico-processuale, che interessano poco la Commissione affari sociali, prova evidente del fatto che tutti i problemi connessi alla cosiddetta medicina difensiva derivano dalla *longa manus* degli avvocati in questo settore.

Alfonso BONAFEDE (M5S) concorda con le premesse alla base delle considerazioni svolte dalla deputata Binetti ovvero sul fatto che i problemi della medicina

difensiva sono legati a un eccesso di cause, ma non sulle conclusioni. Rileva, infatti, che nel momento in cui il legislatore si pone l'obiettivo di disciplinare la materia della responsabilità medica e sanitaria, non può certamente prescindere dal trattare aspetti tecnici, attinenti anche alla disciplina processuale.

Ciò premesso, esprime profondo dissenso per l'esclusione della Commissione giustizia dall'esame in sede referente del provvedimento in materia di responsabilità sanitaria.

Daniela SBROLLINI (PD), *presidente*, ricorda che l'assegnazione delle proposte di legge spetta alla Presidenza della Camera e che tutte le proposte abbinate, all'origine del testo unificato in esame, sono state assegnate esclusivamente alla XII Commissione. Precisa, pertanto, che l'unica via per far valere le ragioni sollevate dal deputato Bonafede è quella del conflitto di competenza.

Alfonso BONAFEDE (M5S) non comprende la *ratio* con cui avvengono determinate assegnazioni, ritenendo che vi siano atteggiamenti di « connivenza » da parte della Presidente della Camera e delle presidenze delle Commissioni.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) dissenso radicalmente dalle critiche emerse dall'intervento del deputato Bonafede, precisando che sempre più spesso i provvedimenti all'esame del Parlamento presentano aspetti di notevole complessità e coinvolgono più competenze per cui è normale che determinati argomenti richiedano l'apporto di deputati appartenenti ad altre Commissioni.

Teresa PICCIONE (PD) concorda con le considerazioni svolte dal collega Sisto, evidenziando come tutti i componenti della Commissione affari sociali stiano compiendo uno sforzo per entrare nel merito di questioni complesse, rispetto alla trattazione delle quali è apprezzabile il contributo da parte di deputati con diverse competenze.

Franco VAZIO (PD), con riferimento ai rilievi formulati dal deputato Colletti, intervenuto per dichiarazione di voto sul suo subemendamento 0.7.0.10 (*Nuova formulazione*).11, rileva come il provvedimento in oggetto si pone l'obiettivo di risolvere l'annoso problema della cosiddetta medicina difensiva ridefinendo le responsabilità, civile e penale, della struttura e dell'esercente la professione sanitaria, e garantendo al tempo stesso la tutela del paziente. Pertanto, in questa sede assumono poco rilievo, a suo avviso, questioni quali gli specifici pagamenti che devono essere eseguiti agli avvocati per le cause.

Quanto, poi, alla questione delle competenze delle Commissioni, osserva che, portando alle estreme conseguenze il ragionamento del deputato Bonafede, si dovrebbe concludere paradossalmente che tutte le proposte di legge dovrebbero essere assegnate alla Commissione giustizia.

Alfonso BONAFEDE (M5S) replica al deputato Vazio ribadendo il tecnicismo giuridico del provvedimento in oggetto in considerazione del quale avrebbe ritenuto necessario il coinvolgimento della Commissione giustizia anche nella fase referente.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.7.010 (*Nuova formulazione*).11.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento 0.7.010 (*Nuova formulazione*).14 di cui è primo firmatario, raccomandandone l'approvazione, in quanto ritiene che prevedere come « perentorio » il termine per la conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione produrrà come risultato la nullità di tale procedimento.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) replica al deputato Colletti rilevando che, di fronte a un termine perentorio, il giudice competente stabilirà tempi molto brevi per l'esperimento di tutte le fasi del procedimento.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.7.010 (*Nuova formulazione*).14.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra la *ratio* del suo subemendamento 0.7.010 (*Nuova formulazione*).15, che mira a rendere più realistico il termine di quattro mesi previsto dalla proposta emendativa del relatore per la conclusione del procedimento di conciliazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Colletti 0.7.010.15 ed approva il subemendamento Sisto 0.7.010.21 (*vedi allegato 2*).

Daniela SBROLLINI *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06880 Fucci: Sulla tracciabilità dei medicinali.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, evidenziando che essa trae origine dalla preoccupazione per cui i nuovi macchinari installati in alcune sedi dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato producano contrassegni con il numero di targa non

indelebile e che, conseguentemente, vengano immesse sul mercato confezioni di medicinali non idonee a garantire la tracciabilità completa, con possibili danni alla salute pubblica.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo RUSSO (FI-PdL), replicando, si dichiara soddisfatto dell'interesse mostrato dal Governo verso il tema sollevato attraverso l'interrogazione in titolo. Auspica pertanto che da parte del ministero della salute venga effettuato un monitoraggio sull'entità del fenomeno denunciato.

5-06881 Borghese: Sulla gestione commissariale della sanità in Calabria.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, volta a fare chiarezza sui criteri di assegnazione del *budget* sanitario calabrese, avendo gli interroganti ravvisato una mancanza di trasparenza nella gestione da parte del commissario di Governo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL), replicando, si riserva di valutare nel merito la lunga e articolata risposta fornita dal Governo. Ribadisce, tuttavia, che numerosi sono gli episodi, tra cui quello che riguarda l'erogazione di fondi alle strutture sanitarie della provincia di Cosenza, dai quali si evince che non sono stati resi pubblici, da parte del commissario di Governo, i criteri per l'utilizzo dei fondi pubblici.

5-06882 Fratoianni: Iniziative per procedere all'assunzione di un maggior numero di medici.

Marisa NICCHI (SEL), illustra l'interrogazione in titolo, che trae origine dalla

constatazione per cui in Italia il numero di medici è più basso rispetto alla media dei Paesi europei, con tutte le conseguenze negative che ne possono derivare sulla qualità del servizio sanitario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marisa NICCHI (SEL), replicando, prende atto dell'interesse dimostrato dal ministero della salute per il tema sollevato dall'interrogazione in titolo. Ritiene tuttavia che non si possa porre rimedio ad un problema così grave procedendo attraverso deroghe, essendo piuttosto necessario un Piano straordinario di assunzioni nel Servizio sanitario nazionale. Fa presente, quindi, che si potrebbe trovare una soluzione in occasione dell'esame della legge di stabilità.

5-06883 Lenzi: Iniziative per assicurare l'equa riparazione ai familiari dei deceduti per danni da trasfusione o da vaccinazioni obbligatorie.

Donata LENZI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando che nonostante una norma di legge preveda un'equa riparazione non solo per i soggetti danneggiati da trasfusioni o da vaccinazioni obbligatorie ma anche, in caso decesso, per i loro eredi che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva entro un certo termine, sembra che tale disposizioni non trovi applicazione.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Donata LENZI (PD), replicando, auspica che attraverso la procedura transattiva, introdotta con l'obiettivo di garantire l'equa riparazione ai soggetti danneggiati da trasfusioni o da vaccinazioni obbligatorie diminuendo al tempo stesso il numero dei processi, si riesca a porre rime-

dio anche alla situazione denunciata dall'interrogazione in oggetto.

5-06884 Baroni: Iniziative per monitorare il trattamento della patologia da gioco d'azzardo patologico presso il Servizio sanitario nazionale.

Massimo Enrico BARONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, che mira ad avere dati in ordine alle iniziative intraprese dal ministero della salute per monitorare la presenza e il numero di centri di presa in carico dei soggetti affetti dalla patologia da gioco d'azzardo patologico presso il Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle cure erogate e alla somministrazione di farmacoterapia.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Massimo Enrico BARONI (M5S), replicando, si dichiara profondamente deluso dalla risposta del Governo, che a suo avviso si è limitato a formulare una mera dichiarazione di intenti. Evidenza, quindi, che l'obiettivo dell'interrogazione era quello di avere dati precisi con riferimento alle cure della patologia da gioco d'azzardo patologico, che evidentemente non sono stati forniti. Sembra, quindi, che il ministero della salute non intraprenda iniziative concrete, attendendo che siano le regioni a fornire i predetti dati.

Denuncia, altresì, il fatto che solo una percentuale bassissima di giocatori patologici, compresa tra lo 0,25 e lo 0,5 per cento, riceve attualmente cure da parte del Servizio sanitario nazionale.

5-06885 Monchiero: Implementazione delle campagne di comunicazione sull'opportunità di ricorrere alle vaccinazioni.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Giovanni MONCHIERO (SCpI), replicando, pur apprezzando la disponibilità e la puntualità del Governo nel rispondere all'interrogazione presentata, rileva tuttavia che quest'ultima era incentrata piuttosto sugli aspetti comunicativi, che nell'ambito di una campagna tesa ad informare i cittadini in merito alle vaccinazioni dovrebbero a suo avviso essere curati maggiormente.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

SUBEMENDAMENTI AGLI ARTICOLI AGGIUNTIVI 7.010 (NUOVA FORMULAZIONE) E 7.011 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
7.010 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE

All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, sopprimere il comma 1.

0. 7. 010 (Nuova formulazione). 9. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 1, sostituire le parole: relativa a una controversia di con le seguenti: tesa ad ottenere il.

0. 7. 010 (Nuova formulazione). 20. Sisto.

All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 1, dopo le parole: procedura civile inserire la seguente: dinanzi.

0. 7. 010 (Nuova formulazione). 10. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 le parole: «da responsabilità medica e sanitaria» sono soppresse.

0. 7. 010 (Nuova formulazione). 12. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 2, terzo periodo, le parole: , a pena di decadenza sono sostituite dalle seguenti: a pena di decadenza,.

0. 7. 010 (Nuova formulazione). 13. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 2, quarto periodo, le parole: dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva sono sostituite dalle seguenti: del ricorso ex articolo 696-bis del codice di procedura civile.

0. 7. 010 (Nuova formulazione). 11. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 3, sopprimere la parola: perentorio ovunque essa ricorra.

0. 7. 010 (Nuova formulazione). 14. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: sette mesi.

0. 7. 010 (Nuova formulazione). 15. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 3, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: sei mesi.

0. 7. 010 (Nuova formulazione). 21. Sisto.

All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 3, sopprimere le parole da: e gli effetti della domanda fino alla fine del comma.

0. 7. 010 (Nuova formulazione). 16. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 4, sopprimere il primo periodo.

0. 7. 010 (Nuova formulazione). 17. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 4, sopprimere le parole: , oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente,

in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

0. 7. 010 (Nuova formulazione). 18. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo fanno stato anche nei confronti delle parti che non vi hanno partecipato.

0. 7. 010 (Nuova formulazione). 22. Sisto.

All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. Al fine di consentire l'eventuale valutazione medico-legale nel processo penale a mezzo di perizia in incidente probatorio anche per i reati di lesioni ex articolo 590 del codice penale nelle ipotesi di responsabilità professionale medico sanitaria si procede attraverso l'udienza preliminare.

6. Nel caso di responsabilità civile derivante da colpa professionale medico-sanitaria, l'assicuratore del professionista può essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Accertamenti tecnici anticipati nel processo civile e penale.

0. 7. 010 (Nuova formulazione). 19. Fucci, Ciracì.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Tentativo obbligatorio di conciliazione). – 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile al giudice competente.

2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda. In tali casi non trova applicazione l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.

3. Ove la conciliazione non riesca, o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di quattro mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e si applicano gli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

4. La partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici di cui all'articolo 8 della presente legge. La mancata partecipazione obbliga il giudice a condannare, con il provvedimento che definisce il giudizio, le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

7. 010. (Nuova formulazione) Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
7.011 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE

All'articolo aggiuntivo 7.011 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 1, dopo la parola: struttura sanitaria inserire la seguente: pubblica.

0. 7. 011 (Nuova formulazione). 10. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

All'articolo aggiuntivo 7.011 (Nuova formulazione) del Relatore sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, dopo le parole: professione sanitaria aggiungere le seguenti: deve estendere la domanda nei confronti del sanitario identificato o identificabile nell'atto di citazione e.

b) Al comma 3 dopo la parola: citazione, aggiungere le seguenti: rendendolo edotto del diritto di intervenire volontariamente in giudizio a sua difesa.

c) Al comma 6, dopo la parola: retribuzione, aggiungere le seguenti: per un periodo non superiore a 5 anni.

d) Al comma 7, sostituire le parole: desumere argomenti di prova dal con le seguenti: tenere conto del.

0. 7. 011 (Nuova formulazione). 11. Fucci, Ciracì.

All'articolo aggiuntivo 7.011 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 3, dopo le parole: che ne abbia, aggiungere la seguente: definitivamente.

0. 7. 011 (Nuova formulazione). 12. Sisto.

All'articolo aggiuntivo 7.011 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 4, dopo la parola: responsabile, aggiungere le seguenti: in via esclusiva.

0. 7. 011 (Nuova formulazione). 13. Sisto.

All'articolo aggiuntivo 7.011 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 5, dopo le parole: avere ad oggetto, aggiungere la seguente: anche.

0. 7. 011 (Nuova formulazione). 14. Sisto.

All'articolo aggiuntivo 7.011 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 6, dopo la parola: retribuzione, aggiungere la seguente: mensile.

0. 7. 011 (Nuova formulazione). 15. Sisto.

All'articolo aggiuntivo 7.011 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 6, sostituire le parole: pronunciata nel giudizio, con le seguenti: che afferma il diritto.

0. 7. 011 (Nuova formulazione). 16. Sisto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Azione di rivalsa). — 1. L'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

2. Se il danneggiato, nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria, non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria, la struttura sanitaria può esercitare l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo soltanto successivamente al risarcimento, avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale. In ogni caso, l'azione di rivalsa deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto risarcimento.

3. La struttura sanitaria ha l'obbligo di dare comunicazione all'esercente la pro-

fessione sanitaria dell'instaurazione del giudizio risarcitorio mediante notifica nell'atto di citazione. Tale comunicazione deve contenere l'avviso che la sentenza di condanna che ne abbia accertato la responsabilità per dolo o colpa grave farà stato nei confronti del professionista nel giudizio di rivalsa.

4. L'omissione o la incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità del giudizio di rivalsa. In tal caso, la struttura sarà direttamente responsabile nel giudizio di responsabilità amministrativa instaurato dalla Corte dei conti.

5. Se l'esercente la professione sanitaria è stato riconosciuto responsabile del fatto illecito, con sentenza passata in giudicato, senza che il giudice abbia accertato il grado della colpa, il giudizio di rivalsa dovrà comunque avere ad oggetto l'autonomo accertamento del grado della colpa.

6. La struttura sanitaria esercita azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria nella misura massima di un quinto della retribuzione. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione pronunciata nel giudizio di rivalsa, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche, non può avere assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.

7. Nel giudizio di rivalsa il giudice può desumere argomenti di prova dal materiale probatorio acquisito nel giudizio instaurato dal paziente nei confronti della struttura sanitaria.

8. L'esercizio dell'azione erariale da parte della procura presso la Corte dei conti rende improcedibile la domanda di rivalsa in sede civile della struttura sanitaria pubblica.

7. 011. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

SUBEMENDAMENTI APPROVATI

All'articolo aggiuntivo 7. 010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 1, sostituire le parole: relativa a una controversia di con le seguenti: tesa ad ottenere il.

0. 7. 010 (Nuova formulazione). 20. Sisto.

All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 1, dopo le parole: procedura civile inserire la seguente: dinanzi.

0. 7. 010 (Nuova formulazione). 10. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 3, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: sei mesi.

0. 7. 010 (Nuova formulazione). 21. Sisto.

ALLEGATO 3

5-06880 Fucci: Sulla tracciabilità dei medicinali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della salute ha il compito di definire i requisiti tecnici del bollino farmaceutico e le modalità della sua adozione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato cura la produzione di bollini farmaceutici, poiché questi ultimi sono ricompresi nell'elenco delle carte valori presente nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013. Il ruolo di vigilanza e controllo sulla produzione di carte valori e stampati, a rigoroso rendiconto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro.

Il Ministero della salute, appena ricevuta la segnalazione da parte della ditta Nuceria, il 26 ottobre 2015, relativa al problema della cancellazione del numero progressivo in chiaro della confezione presente sullo strato intermedio del bollino, ha provveduto a richiedere chiarimenti e dimensione del fenomeno all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; siamo, pertanto, in attesa di ricevere le indicazioni da parte del medesimo Istituto.

Prima di entrare nel merito, mi sembra doveroso chiarire che il problema tecnico dei bollini, oggetto del presente atto ispettivo, non presenta una rilevanza sulla sicurezza dei medicinali, rassicuro pertanto i presenti, che non vi è – come paventato con l'atto ispettivo – alcun pericolo per la salute pubblica, visto che, com'è noto, il bollino ha la finalità di contrastare le frodi.

Nel merito della questione, la dimensione del fenomeno è elemento discrimi-

nante per definire le eventuali azioni da intraprendere, non vi è dubbio infatti, che se il fenomeno riguarda poche confezioni avrà una portata diversa.

È opportuno ricordare che, ai sensi del decreto 30 maggio 2014, articolo 3, comma 2, « lo strato intermedio, opportunamente trattato con sistemi di sicurezza idonei a garantirne l'originalità, riporta sulla superficie eccedente le dimensioni dello strato superiore, il numero progressivo della confezione in chiaro. Il suddetto strato intermedio, destinato a rimanere solidale con il confezionamento esterno del medicinale, è dotato di caratteristiche di adesività tali da assicurare la permanenza del bollino sul confezionamento stesso per tutto il periodo di validità del medicinale e da garantire la distruzione o il palese deterioramento del bollino come conseguenza di tentativi di rimozione ».

Infatti, la funzione dello strato intermedio è assicurare la leggibilità del numero progressivo, al fine di garantire l'identificazione della confezione, anche quando lo strato superiore del bollino viene rimosso per erogazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Tuttavia, l'identificazione della confezione risulta assicurata dallo strato superiore del bollino che contiene;

a) il codice di Autorizzazione all'immissione in Commercio riportato sia in chiaro sia mediante tecnica di rappresentazione che ne consente la lettura automatica;

b) l'identificazione della confezione derivante dalla combinazione della deno-

minazione del medicinale con l'indicazione del dosaggio, della forma farmaceutica e del numero di unità posologiche;

c) il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

d) il numero progressivo riportato sia in chiaro (obbligatorio per i bollini prodotti a decorrere dal 1° gennaio 2016), sia mediante la tecnica di rappresentazione che ne consente la lettura automatica.

Pertanto, il problema dell'identificazione della confezione a fronte della cancellazione del numero progressivo sullo strato intermedio si pone solo per le confezioni prive dello strato superiore: per questa ragione, la disfunzione segnalata ha ricadute sulla rintracciabilità di confezioni fuoriuscite dal canale distributivo legale; proprio a tale fine, ribadisco che il Ministero si è prontamente attivato per acquisire tutte le informazioni sul caso.

ALLEGATO 4

5-06881 Borghese: Sulla gestione commissariale della sanità in Calabria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La struttura commissariale della Regione Calabria, in ordine al problema posto, ha osservato quanto segue.

I criteri utilizzati per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera da soggetti privati accreditati per l'anno 2015, sono riportati nella delibera n. 80/2015 e sono i seguenti:

1. recupero della mobilità passiva (interventi chirurgici ortopedici, oncologici, sulla tiroide);
2. implementazione della complessità dei ricoveri;
3. incremento della neuroriabilitazione;
4. appropriatezza e complementarietà con le prestazioni erogate dalle strutture pubbliche.

I 10 milioni di euro precedentemente assegnati alla « Fondazione Campanella », sono stati utilizzati nel rispetto di tali criteri.

Per l'assegnazione dei *budget*, relativamente alle attività di ricovero, è stato effettuato un lavoro istruttorio a livello regionale che ha preso in considerazione l'attività svolta dalle varie strutture.

È stata inoltre aggiornata l'analisi della mobilità passiva, effettuata per la predisposizione del documento relativo alla rete ospedaliera (delibera 9/2015), dalla quale è emersa la necessità di effettuare un'azione di recupero sui sistemi di diagnosi di mobilità, che sono rappresentati dagli interventi di protesizzazione ortopedica, dagli interventi chirurgici oncologici e sulla

tiroide. Grande rilievo è stato dato anche alla necessità di potenziare l'acquisto di prestazioni di neuroriabilitazione.

Successivamente sono stati convocati dalla struttura commissariale e dal Dipartimento Tutela della Salute, a partire dal 15 maggio 2015, i Commissari delle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) in incontri cadenzati e congiunti con le Aziende Ospedaliere, territorialmente competenti, proprio al fine di discutere, tra l'altro, dei budget per l'anno 2015.

Per mettere le ASP in condizione di predisporre le proposte secondo i predetti criteri, è stata trasmessa dalla struttura commissariale tutta la documentazione necessaria, in particolare i dati di attività ospedaliera-anno 2014 e di mobilità passiva, con l'indicazione dei sistemi di diagnosi erogati da tutti i presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati, ricadenti nell'ambito territoriale di competenza.

Inoltre, la struttura dipartimentale, a fine maggio, non avendo ancora ricevuto delle proposte organiche e definitive da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali, con nota del 26 maggio 2015, ha indetto un incontro con i Commissari delle ASP, per verificare le proposte aziendali formulate sulla base delle informazioni trasmesse.

Non avendo, in quelle riunioni, acquisito proposte complete, si è proceduto a ribadire i criteri regionali di orientamento per l'assegnazione del budget alle strutture private accreditate e si è chiesto ai Dirigenti Aziendali, sulla scorta delle indicazioni fornite, di predisporre i Piani di acquisto delle prestazioni di ricovero per l'anno 2015, che comunque avrebbero, in

parte, anche tenuto conto dell'attività svolta dalle strutture accreditate in regime di *prorogatio* del contratto esistente per l'anno 2014.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, ha inviato la proposta con nota del 2 luglio 2015.

Per quanto riguarda la struttura « Sacro Cuore » di Cosenza, unica struttura privata accreditata quale punto nascita, essa ha avuto un incremento di budget in quanto di supporto e complementare alle funzioni svolte nella città di Cosenza dal punto nascita dell'Azienda Ospedaliera « Annunziata », che esegue già circa 2000 parti con un organico sottodimensionato.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha inviato la proposta definitiva con nota del 6 luglio 2015. Ha proposto un incremento di euro 271.000,00 rispetto all'anno 2014 alla struttura « Istituto S. Anna », che effettua ricoveri inerenti alla neuroriabilitazione e che rappresenta una struttura di attrazione per mobilità attiva da parte delle altre ASP regionali, ma anche extraregionali.

Ha rispettato gli indirizzi e i criteri regionali anche nel richiedere l'incremento per le prestazioni chirurgiche urologiche erogate dalla « Romolo Hospital », per la quale è stato chiesto l'incremento di euro 206.000,00 e quello relativo alla struttura « Madonna dello Scoglio », unica in Regione ad indirizzo reumatologico, per la quale ha proposto l'incremento di euro 243.000,00.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha inviato la proposta di budget con nota del 1° luglio 2015. Nel programma inviato propone l'incremento del budget per le strutture « Villa del Sole » (di euro 964.000,00) « Villa Serena » (di euro 596.000,00) di Catanzaro e « Villa Michelino » (di euro 311.000,00) di Lamezia Terme.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ha inviato la proposta con nota del 1° luglio 2015, prevedendo un incremento di budget per la Casa di Cura « Villa dei Gerani », al fine di acquistare prestazioni di riabilitazione intensiva, per la quale ad oggi i residenti nel territorio dell'Azienda fruiscono in mobilità extra aziendale ed extra regionale.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha inviato la proposta definitiva sotto forma di tabella, protocollata in data 6 luglio 2015.

La proposta non rispettava i criteri regionali più volte enunciati, ma era orientata, per come riportato in una relazione consegnata nel corso di un precedente incontro con dirigenti del Dipartimento, ad un incremento per erogazione di prestazioni post-acuzie. Non condividendo la proposta in quanto non in linea con i criteri stabiliti a livello regionale, si è proceduto ad incrementare i budget solo per le strutture che erogano prestazioni di chirurgia, nel rispetto del criterio di recupero della mobilità passiva.

ALLEGATO 5

5-06882 Fratoianni: Iniziative per procedere all'assunzione di un maggior numero di medici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, ha dettato norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, coordinando le disposizioni già contenute nella direttiva 93/104/CE con quelle introdotte dalla direttiva 2000/34/CE.

In attuazione delle citate direttive, è stato emanato il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che nel regolamentare l'articolazione dell'orario di lavoro, detta principi in materia di riposi, ferie, lavoro notturno e straordinario sia per i dipendenti privati che pubblici, compreso, quindi, il personale del comparto sanità.

Con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), è stata introdotta una prima deroga al citato d.lgs. n. 66/2003, relativamente ai riposi per il personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del SSN, prevedendo che: «Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».

Successivamente, con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, oltre alla normativa sul riposo è stata derogata anche quella relativa al limite massimo dell'orario di lavoro settimanale.

Le deroghe introdotte da dette disposizioni al decreto legislativo n. 66/2003, hanno determinato l'avvio, nel 2012, da parte della Commissione europea, di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Pertanto, nell'ambito della legge

europea 2013-*bis* (legge n. 161 del 2014), si è reso necessario introdurre una apposita disposizione (articolo 14), finalizzata ad abrogare le norme oggetto di attenzione da parte della Commissione europea.

Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, l'abrogazione delle predette norme è stata, comunque, differita di un anno, per consentire alle Regioni di avviare specifici processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi, anche tenendo conto della riorganizzazione della rete ospedaliera. Nel contempo, è stata rinviata ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore la disciplina di eventuali deroghe alle disposizioni in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero del personale del Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme europee.

Il Comitato di settore, organo per gli indirizzi di negoziazione contrattuale – appena insediato dopo le elezioni regionali ha rappresentato l'urgenza di procedere all'attuazione delle citate disposizioni.

Proprio nella seduta di ieri 4 novembre 2015, è stato approvato l'atto di indirizzo volto a prevedere in tempi brevi, l'avvio della contrattazione con le specifiche deroghe, previste anche a livello comunitario, nei contratti della dirigenza e del comparto.

Va anche detto che, l'articolo 14 già citato, legge n. 161/2014 richiama l'articolo 17 del decreto n. 66 del 2003, che prevede: «In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro, su richiesta delle

organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative o delle associazioni di categoria adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento » tra l'altro « c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta: 1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri ».

Pertanto, qualora le parti sociali lo richiedano, si potrà predisporre un apposito decreto ai cui lavori questo Ministero sarà parte attiva.

Da ultimo, segnalo che è all'attenzione politica la questione della stabilizzazione del personale del SSN, nel senso che si stanno valutando tutte le possibili iniziative anche normative, per risolvere la predetta questione, da ritenersi funzionale anche all'erogazione dei servizi sanitari e al rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

ALLEGATO 6

5-06883 Lenzi: Iniziative per assicurare l'equa riparazione ai familiari dei deceduti per danni da trasfusione o da vaccinazioni obbligatorie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica delineata nell'interrogazione in esame, ricordo che l'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, ha previsto un'equa riparazione per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o emoderivati infetti, o vaccinazioni obbligatorie (o per i loro aventi causa, in caso di decesso), che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro il 19 gennaio 2010.

È prevista la corresponsione, a titolo di equa riparazione, di una somma di denaro – euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o somministrazione di emoderivati infetti, ed euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria – in un'unica soluzione per i soggetti che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva.

Il riconoscimento è subordinato non solo al possesso dei requisiti individuati dall'articolo 2, lettera *a*) e lettera *b*), del regolamento del 28 aprile 2009 (esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ed esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto, o la somministrazione di emoderivati infetti, o la vaccinazione obbligatoria), ma anche alla verifica della ricevibilità della predetta istanza.

La corresponsione delle somme è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le proce-

sure transattive, e ad ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato, anche in sede sovranazionale.

Con riferimento, in particolare, alla verifica della ricevibilità della istanza, nel corso dell'istruttoria è risultato che, per talune posizioni relative ai danneggiati deceduti, è pendente un contenzioso instaurato dagli eredi, nei confronti del Ministero della salute, avente ad oggetto esclusivamente il riconoscimento del risarcimento del danno « *iure proprio* ».

Per quanto concerne tale questione, segnalo che l'Avvocatura Generale dello Stato, nei diversi pareri espressi in materia di transazioni di cui alle leggi n. 222 e n. 244 del 2007, ha ritenuto che sia « opportuno operare una interpretazione sistematica di queste leggi, così come attuate dal decreto ministeriale 132 del 2009 e dal decreto ministeriale 4 giugno 2012, secondo la quale le transazioni finanziate dalle leggi in parola riguardano i soggetti danneggiati direttamente da una trasfusione infetta, non anche gli eredi che agiscono per ottenere i danni proprio per le sofferenze collegate alla malattia epatica del loro congiunto ».

Pertanto, non sono ricevibili le istanze di transazione, ai sensi della citata normativa, concernenti contenziosi in materia esclusivamente di riconoscimento del danno « *iure proprio* » in favore degli eredi e, conseguentemente, non risulta possibile riconoscere agli stessi l'importo previsto a titolo di equa riparazione.

In tal caso, tuttavia, il contenzioso proseguirebbe dinanzi ai Tribunali civili e, in caso di pronuncia di condanna al risarcimento del danno, anche solo « *iure proprio* » in favore degli eredi di danneggiati deceduti, questo Ministero provvederebbe alla liquidazione dell'importo

previsto in sentenza, che nella gran parte dei casi è superiore alla somma riconosciuta a titolo di equa riparazione.

Ad oggi, non è stato, comunque, adottato alcun provvedimento formale di rigetto dell'equa riparazione per il caso specifico preso in esame.

ALLEGATO 7

5-06884 Baroni: Iniziative per monitorare il trattamento della patologia da gioco d'azzardo patologico presso il Servizio sanitario nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver sollevato una questione che riveste significativa rilevanza per il Ministero della salute.

Sommariamente ripercorro le ultime iniziative avviate per contrastare e monitorare la dipendenza da gioco patologico.

È stato ricostituito, come previsto dalla legge di stabilità per il 2015, presso il Ministero della salute l'Osservatorio sulla ludopatia, al quale oltre al compito di individuare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo è affidata anche la funzione di monitoraggio della dipendenza e dell'efficacia dell'azione di cura e prevenzione del fenomeno, allo stesso Osservatorio è attribuito il compito di predisporre anche le linee di azione finalizzate a garantire alle persone affette da gioco d'azzardo patologico tutte le possibili prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione. Inoltre, sempre rimanendo sul tema dell'iniziativa in materia di dipendenza da gioco patologico, colgo questa occasione per ricordare che nel prossimo decreto di aggiornamento dei LEA, il cui finanziamento è stato previsto nel disegno di legge di stabilità, è prevista nell'area delle dipendenze patologiche anche la presenza dei destinatari dei trattamenti descritti come persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo con comportamenti di abuso patologico di sostanze. Nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con dipendenze patologiche inclusa la dipendenza dal gioco d'azzardo la presa in

carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche e riabilitative necessarie e appropriate.

Inoltre, per le persone con dipendenze patologiche, incluse la dipendenza da gioco d'azzardo, il Servizio sanitario nazionale garantisce, previa valutazione multidimensionale e definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, trattamenti terapeutico-riabilitativi e trattamenti pedagogico-riabilitativi con programmi differenziati per intensità, complessità e durata. I trattamenti includono le prestazioni necessarie ed appropriate.

A ciò aggiungo, che il Ministero della salute attraverso il programma CCM (Centro per il Controllo delle Malattie) ha finanziato per l'anno 2014 il Progetto Sperimentale « Sistema di Sorveglianza Nazionale sul Disturbo da Gioco d'Azzardo » a cura dell'Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento del Farmaco – Reparto Farmaco Dipendenza Tossicodipendenza e Doping.

Tale progetto, avviato nel 2015 per una durata tra i 18 e i 24 mesi e finanziato per 100.000 euro, ha lo scopo di sperimentare un sistema di sorveglianza nazionale per costituire una rete integrata di dati relativi alla diagnosi, ai trattamenti, alla valutazione degli esiti e ai bisogni degli operatori che sussistono all'interno dei servizi che si occupano di prevenzione, cura e riabilitazione dei pazienti affetti da disturbo da gioco d'azzardo.

Nello specifico gli obiettivi previsti dal progetto sono:

1. Conoscere la situazione attuale delle attività svolte dai servizi del SSN e del privato sociale sul disturbo da gioco d'azzardo;

2. Analizzare il fabbisogno formativo degli operatori coinvolti nella cura del disturbo da gioco d'azzardo;

3. Creare una rete di sostegno tra gli operatori del SSN e del privato sociale per

diffondere informazioni su interventi e politiche a favore dei pazienti e dei loro familiari messi in atto dai servizi per contrastare il Disturbo da Gioco d'azzardo.

A fine progetto sono previsti due *workshop* di due giornate ciascuno presso l'Istituto Superiore di Sanità per garantire una corretta diffusione delle informazioni prodotte.

ALLEGATO 8

5-06885 Monchiero: Implementazione delle campagne di comunicazione sull'opportunità di ricorrere alle vaccinazioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La 65^a Assemblea Mondiale della Sanità ha approvato il Piano d'Azione Globale per le Vaccinazioni 2011-2020.

Tale piano globale è stato contestualizzato, con riguardo all'Europa, con il Piano d'Azione Europeo per le Vaccinazioni 2015-2020 (EVAP).

L'EVAP è lo strumento per l'implementazione della visione, espressa dal «Decalogo delle vaccinazioni», di un mondo in cui ogni individuo possa godere di una vita libera dalle malattie prevenibili da vaccinazione, grazie alla disponibilità dei vaccini, che deve essere garantita dalle Autorità Sanitarie, e ad una politica coerente con gli obiettivi di «Health 2020».

Proprio a partire dall'EVAP, il Gruppo Interistituzionale di lavoro «Strategie vaccinali», individuato dal Ministro della salute e istituito nell'ambito del Consiglio Superiore di sanità, nel quale sono rappresentate tutte le Istituzioni coinvolte nelle strategie vaccinali, ha predisposto una bozza di Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2016-2018, in cui è incluso il nuovo Calendario nazionale delle vaccinazioni.

Scopo del documento è «l'armonizzazione delle strategie vaccinali in atto nel Paese, al fine di garantire alla popolazione, indipendentemente da luogo di residenza, reddito e livello socio-culturale, i pieni benefici derivanti dalla vaccinazione, intesa sia come strumento di protezione individuale che di prevenzione collettiva, attraverso l'equità nell'accesso a vaccini di elevata qualità, anche sotto il profilo della sicurezza, e disponibili nel tempo (preve-

nendo, il più possibile, situazioni di carenza), e a servizi di immunizzazione di livello eccellente».

Nel PNPV sono stati individuati 6 priorità (1. Mantenere lo stato «Polio free»; 2. Perseguire gli obiettivi del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia e rafforzare le azioni per l'eliminazione; 3. Garantire l'offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni, l'accesso ai servizi e la disponibilità dei vaccini; 4. Prevedere azioni per i gruppi di popolazione difficilmente raggiungibili e con bassa copertura vaccinale; 5. Elaborare un Piano di comunicazione istituzionale sulle vaccinazioni), coerenti con le raccomandazioni dell'Ufficio Regionale Europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità espresse nell'EVAP, ed una serie di obiettivi specifici.

In esso, inoltre, è stato disegnato un percorso per il raggiungimento di detti obiettivi, ed è previsto un processo di monitoraggio e valutazione attraverso indicatori.

In particolare, oltre a sviluppare o aggiornare le azioni, nel nuovo PNPV si vuole stimare il costo della mancata vaccinazione, oltre che dell'intervento vaccinale nella sua completezza, e insieme ai bisogni si vogliono individuare fonti di risorse derivanti anche da un meccanismo premiante le realtà che davvero si impegnano per un cambiamento in positivo delle attività vaccinali.

Al tempo stesso, il documento sottolinea il valore etico e sociale delle vaccinazioni, e quanto fondamentale sia la condivisione della consapevolezza della loro efficacia nel determinare un guadagno di

salute, « *in primis* » tra tutti gli operatori sanitari, oltre che nella popolazione generale.

Tale obiettivo è raggiungibile solo con interventi formativi ed educativi mirati, attuati nelle scuole di ogni ordine e grado e nei piani formativi universitari e specialistici delle discipline medico-sanitarie.

Viene affrontato anche il tema della comunicazione da parte dei medici del Servizio Sanitario Nazionale ai propri assistiti e la comunicazione da parte delle Istituzioni centrali, che dovranno essere improntate alla trasparenza e alla profonda conoscenza dei contenuti del PNPV e dei suoi presupposti tecnico-scientifici.

Tra le altre iniziative, segnalo che questo Ministero partecipa ad un tavolo interistituzionale con il MIUR, dove si di-

scutono i temi da introdurre e come includerli nei correnti programmi formativi.

Ai lavori del citato Gruppo Interistituzionale ha preso parte, tra gli altri, anche il coordinatore del Gruppo Interregionale Sanità Pubblica e Screening, in qualità di rappresentante delle Regioni.

Il documento in bozza è stato predisposto secondo modalità che garantissero la massima trasparenza del processo e il perseguimento della piena armonia tra tutti gli attori.

A tale scopo, una volta predisposto dal Gruppo, esso è stato sottoposto al parere del Consiglio Superiore di Sanità, che lo ha approvato nella seduta del 9 giugno 2015, e poi inviato, per la condivisione dei contenuti, al Coordinamento Interregionale della Prevenzione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) (*Svolgimento e conclusione*) 105

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.20.

Sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).

(*Svolgimento e conclusione*).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Claudio DE ALBERTIS, *Presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)*, svolge un'ampia relazione sui temi dell'indagine.

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo aver ringraziato il presidente De Albertis per l'organicità del contributo offerto alla Commissione, si sofferma su taluni aspetti emersi nell'audizione. Invita quindi i parlamentari che lo desiderino ad intervenire.

Si apre quindi un breve dibattito al quale partecipano i deputati Emanuele PRATAVIERA (Misto), Mino TARICCO (PD) e il senatore Pasquale SOLLO (PD).

Claudio DE ALBERTIS, *Presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)*, risponde alle domande poste.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il presidente De Albertis e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

AUDIZIONI

Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia 8.05.

Audizione del presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Luca ANTONINI, *presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, il deputato Federico D'INCÀ (M5S), nonché i senatori Federico FORNARO (PD) e Stefano COLLINA (PD).

Luca ANTONINI, *presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Antonini per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO APPALTI	107
------------------------	-----

COMITATO APPALTI

Giovedì 5 novembre 2015.

Il Comitato Appalti si è riunito dalle
ore 14 alle ore 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	108
Audizione del Presidente e del Segretario Generale della Fondazione Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC), Claudio Claudiani e Sergio Slavec	108
AVVERTENZA	108

Giovedì 5 novembre 2015. – Presidenza del presidente Lello Di Gioia.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Presidente e del Segretario Generale della Fondazione Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC), Claudio Claudiani e Sergio Slavec.

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono presenti per il Fasc il presidente Claudio Claudiani, accompagnato dal segretario generale, Sergio Slavec e dalla responsabile amministrativa Silvia Chiesa.

Svolge una relazione Claudio CLAUDIANI, *presidente del Fasc*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni sui bilanci consuntivi Fasc 2011-2013, preventivi 2012-14 e sul bilancio tecnico attuariale i deputati Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Claudio CLAUDIANI, *presidente del Fasc*, e Sergio SLAVEC, *segretario generale del Fasc*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente del Fasc, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatore di Gran Bretagna, S.E. Christopher Prentice (*Svolgimento e conclusione*)

109

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 5 novembre 2015. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatore di Gran Bretagna, S.E. Christopher Prentice.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Cristopher PRENTICE, *Ambasciatore di Gran Bretagna*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Riccardo MAZZONI (AL-A) e Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese.

Risponde Christopher PRENTICE, *Ambasciatore di Gran Bretagna*, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Paolo ARRIGONI (LNA) e Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE), il deputato Antonio DISTASO (FI-PdL), Laura RAVETTO, *presidente*, per una precisazione, e la deputata Micaela CAMPANA (PD).

Cristopher PRENTICE, *Ambasciatore di Gran Bretagna*, risponde distintamente per ogni intervento, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver

ringraziato l'Ambasciatore Prentice, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	111
Comunicazioni del Presidente	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112

Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 8.40.

Mario CATANIA, *presidente*, propone di anticipare la trattazione del punto seguente rispetto allo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione concorda.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del Presidente.

Mario CATANIA, *presidente*, invita il deputato Senaldi ad illustrare lo schema

di lavoro relativo al tema di approfondimento sul contrasto della contraffazione nel quadro europeo e comunitario per il quale è stato nominato relatore.

Angelo SENALDI, *segretario e relatore*, illustra lo schema di lavoro, proponendo lo svolgimento di audizioni e l'organizzazione di alcune missioni all'estero per approfondire con le organizzazioni internazionali competenti in materia i temi oggetto di indagine.

Intervengono a più riprese il deputato Filippo GALLINELLA (M5S), la deputata Susanna CENNI (PD) e Mario CATANIA, *presidente*.

Mario CATANIA, *presidente*, propone pertanto alla Commissione di dare attuazione al piano di lavoro proposto dal deputato Senaldi.

La Commissione concorda.

Mario CATANIA, *presidente*, informa che ai sensi degli articoli 4 e 5 della

delibera istitutiva del 13 settembre 2013 della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo e dell'articolo 18 del Regolamento interno, ha dato comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dell'avvenuta pubblicazione su alcuni siti *web* di notizie riguardanti il contenuto dell'audizione con il funzionario dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dottor Burdo, svoltasi in seduta segreta il 24 giugno 2015. Poiché negli atti pubblicati sul *web* viene citato un deputato componente della Commissione, ha altresì informato la Presidente della Camera ai

sensi del citato articolo 18 del Regolamento interno della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3303 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore Generale delle Antichità e dei Musei della Siria, Maamoun Abdulkarim, sulla situazione del patrimonio artistico e archeologico in Siria e in Iraq e sulle prospettive di una sua migliore tutela	9
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00813 Polverini, 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini in materia di interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura	10
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato agli affari regionali, Gianclaudio Bressa, sull'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del regolamento, e conclusione</i>)	11
--	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo ed abb. (Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	12
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	17

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	12
AVVERTENZA	16

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-00784 Spadoni: Sul rispetto dei diritti umani nell'estrazione e commercializzazione di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00151</i>)	18
---	----

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con l'Amministratore Delegato dell'ENI, Claudio Descalzi, sul rilievo geopolitico dei nuovi equilibri energetici nell'area del Mediterraneo	18
--	----

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria. C. 3369, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	19
Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro. C. 1035 Rizzetto, C. 3234 Basso e C. 3257 Mantero (<i>Esame e rinvio</i>)	25

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06877 Pesco: Attribuzione di incarichi di dirigenza esterna presso l'Agenzia delle entrate a personale già appartenente alla medesima Agenzia	30
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	33
5-06878 Pelillo: Applicazione delle detrazioni d'imposta ai fini della tassazione separata nei casi di erogazione di ammortizzatori sociali in deroga	31
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	36
5-06879 Paglia: Numero dei biglietti del « Gratta e vinci » venduti dal 2012 al 2014 e relativo gettito erariale	31
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	38

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-03653 Pili: Sulla salvaguardia e il recupero del sito archeologico sardo di Monti Prama.	
5-06203 Pili: Sul danneggiamento del sito archeologico dei Giganti di Monti Prama in Sardegna	39
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	41
5-06256 Ascani: Su talune questioni concernenti i docenti di strumento musicale	40
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	44
5-06378 Grillo: Sull'attivazione di nuovi corsi universitari in medicina e chirurgia presso la città di Enna.	
5-06380 D'Uva: Sull'attivazione di nuovi corsi universitari in medicina e chirurgia presso la città di Enna	40
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	45

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo (C. 2656 Iori), audizione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di ISFOL, UNI, del Comitato studentesco « Che ne sarà di noi? Tuteliamo il nostro futuro » e di esperti del settore	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**SEDE REFERENTE:**

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Prata, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian/A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 Decaro e abb.	49
--	----

X Attività produttive, commercio e turismo**SEDE CONSULTIVA:**

Norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro. Testo unificato C. 1138 e abbinate (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	50
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	57
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	60

ATTI DEL GOVERNO:

Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Atto n. 211 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	53
--	----

INTERROGAZIONI:

5-02698 Nicchi: Acquisizione del gruppo Lucchini	55
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	63
5-03957 Ricciatti: Piano di riorganizzazione delle aziende Whirlpool e Indesit.	
5-05022 Ricciatti: Piano industriale di Whirlpool/Indesit.	
5-05763 Senaldi: Stato della trattativa relativa alla vertenza Whirlpool	55
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	65
5-05924 De Rosa: Procedura giudiziaria internazionale nei confronti della Repubblica italiana per la revisione del sistema incentivante sull'energia fotovoltaica	56
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	67
5-05985 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali della società JP Industries	56
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	70

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE CONSULTIVA:**

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Nuovo testo unificato C. 1138 d'iniziativa popolare e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	71
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	74

INTERROGAZIONI:

5-06423 Frusone: Condizioni dei lavoratori già impegnati in attività socialmente utili o rientranti nei cosiddetti «appalti storici», impiegati in servizi di pulizia nei plessi scolastici	72
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	78
5-06520 Crivellari: Trattamento previdenziale dei giornalisti impiegati presso gli uffici stampa degli enti pubblici	72
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	83
<i>ALLEGATO 1 (Subemendamenti agli articoli aggiuntivi 7.010 (nuova formulazione) e 7.011 (nuova formulazione) del relatore)</i>	88
<i>ALLEGATO 2 (Subemendamenti approvati)</i>	92

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06880 Fucci: Sulla tracciabilità dei medicinali	85
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	93
5-06881 Borghese: Sulla gestione commissariale della sanità in Calabria	86
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	95
5-06882 Fratoianni: Iniziative per procedere all'assunzione di un maggior numero di medici ..	86
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	97
5-06883 Lenzi: Iniziative per assicurare l'equa riparazione ai familiari dei deceduti per danni da trasfusione o da vaccinazioni obbligatorie	86
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	99
5-06884 Baroni: Iniziative per monitorare il trattamento della patologia da gioco d'azzardo patologico presso il Servizio sanitario nazionale	87
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	101
5-06885 Monchiero: Implementazione delle campagne di comunicazione sull'opportunità di ricorrere alle vaccinazioni	87
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	103

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	105
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**AUDIZIONI:**

Audizione del presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO APPALTI 107

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Presidente e del Segretario Generale della Fondazione Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC), Claudio Claudiani e Sergio Slavec 108

AVVERTENZA 108

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatore di Gran Bretagna, S.E. Christopher Prentice (*Svolgimento e conclusione*) 109**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO**

Sulla pubblicità dei lavori 111

Comunicazioni del Presidente 111

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 112

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 6,80



17SMC0005460